

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

39° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	60
3 ^a - Affari esteri	»	67
4 ^a - Difesa	»	77
5 ^a - Bilancio	»	82
6 ^a - Finanze e tesoro	»	93
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	122
10 ^a - Industria	»	131
11 ^a - Lavoro	»	136
12 ^a - Igiene e sanità	»	145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	146

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	151
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	155
----------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i>	157
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	158
10 ^a - Industria - Pareri	»	159
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	160

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	161
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica****con la****V (Bilancio, tesoro e programmazione)
della Camera dei deputati**

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente

Bruno SOLAROLI

indi del Vice Presidente

Giuseppe BIOCCHI

indi del Presidente

Bruno SOLAROLI

e del Vice Presidente

Teresio DELFINO

La seduta inizia alle ore 10.

ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1997-1999

Audizione dei rappresentanti della Conferenza di presidenti delle regioni, dell'Upi e dell'ANCI

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento)
(R047 000, R46ª, 0001º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

(R033 004, R46ª, 0003º)

(Così resta stabilito).

Svolgono una relazione sui temi dell'audizione Angiolo MARRONI, assessore al bilancio della regione Lazio, Alessandro STARNINI, presidente della provincia di Siena, Silvano MOFFA, sindaco di Colleferro,

Linda LANZILLOTTA, assessore al bilancio del comune di Roma, Flavio DELBONO, assessore al bilancio del comune di Bologna.

Pongono domande Giancarlo GIORGETTI (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Mario MICHELANGELI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Antonio BOCCIA (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), Giuseppe BIOCCHI (Gruppo Rinnovamento italiano), Daniele ROSCIA (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Raffaele VALENSISE (Gruppo Alleanza Nazionale), Salvatore CHERCHI (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), Bruno SOLAROLI, *presidente*, cui rispondono Angiolo MARRONI, assessore al bilancio della regione Lazio, Alessandro STARNINI, presidente della provincia di Siena, Silvano MOFFA, sindaco di Colleferro e Flavio DELBONO, assessore al bilancio del comune di Bologna.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti

(Svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento) (R047 004, R46ª, 0001º)

Giuseppe BIOCCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

(Così resta stabilito).

Svolgono una relazione sui temi dell'audizione Sergio BILLÈ, presidente della Confcommercio, Giuseppe CERRONE, segretario generale della Confcommercio, Marco VENTURI, segretario generale della Confesercenti, Marino GABELLINI, responsabile ufficio tributario della Confesercenti.

Pongono domande i deputati Antonio MARZANO (Gruppo Forza Italia), Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU), Pietro ARMANI (Gruppo Alleanza Nazionale), Sergio CHIAMPARINO (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), Antonio BOCCIA (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), Rosanna MORONI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), cui rispondono Sergio BILLÈ presidente della Confcommercio, Giuseppe CERRONE, segretario generale della Confcommercio, Marco VENTURI, segretario generale della Confesercenti.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 19,20.

Audizione di rappresentanti di AGCI, CASA, CNA, CLAAI, CONFARTIGIANATO

(Svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento) (R047 000, R46ª, 0001º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

(Così resta stabilito).

Ivano SPALANZANI, presidente della Confartigianato svolge una relazione sul tema dell'audizione.

Pongono domande i deputati Salvatore CHERCHI (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), Bruno SOLAROLI, *presidente*, Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU), Antonio MARZANO (Gruppo Forza Italia), Maria CARAZZI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Marco TARADASH (Gruppo Forza Italia), Rosanna MORONI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Mario MICHELANGELI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti) cui rispondono Ivano Spalanzani, presidente della Confartigianato, Giancarlo Sangalli, segretario generale della CNA, Paolo Melfa, segretario confederale della CASA e Leopoldo Facciotti, funzionario della CASA.

Audizione di rappresentanti della CONFAPI

(Svolgimento dell'audizione, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento) (R047 000, R46ª, 0001°)

Teresio DELFINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

(Così resta stabilito).

Svolge una relazione sui temi dell'audizione Mario IACOBBER, vicepresidente.

Pongono domande i deputati Salvatore CHERCHI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Salvatore CICU (gruppo forza Italia), Marco TARADASH (gruppo forza Italia) e Teresio DELFINO, *presidente*, cui rispondono Mario IACOBBER, vicepresidente, e Claudio GIOVINE, responsabile per le politiche industriali e Salvatore MACCARELLI, direttore generale.

La seduta termina alle ore 22.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

45^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna dell'8 ottobre.

Si procede alla trattazione degli emendamenti concernenti l'articolo 14.

Il senatore MASULLO illustra l'emendamento 14.2, conforme al parere reso dalla Commissione istruzione e sottoscritto anche dal senatore Lombardi Satriani: il comma 1-*bis*, che si propone di introdurre nell'articolo 11 della legge n. 341 del 1990, viene integrato con disposizioni rivolte ad assicurare la più ampia informazione sugli ordinamenti didattici delle diverse sedi universitarie, in un contesto di maggiore pluralità di elaborazione dei corsi di studio, e pertanto di maggiori differenze, anche per incoraggiare la mobilità degli studenti da una università all'altra. Con il successivo comma 1-*ter*, si prevede una forma di controllo parlamentare sull'elaborazione evolutiva degli ordinamenti didattici. Nel comma 3, viene ridefinita la natura del Consiglio nazionale universitario, non già quale organo di consulenza interno al Ministero, ma come organo di rappresentanza generale, su base elettiva, delle autonomie universitarie: si tratta di un modello conforme al principio di autonomia dei singoli atenei, diverso da un sistema di autogoverno in senso proprio, che non sarebbe pertinente. Illustra quindi le modifiche proposte

in riferimento ai compiti del Consiglio universitario nazionale, nella sua funzione propositiva e consultiva, da riferire alla programmazione universitaria in senso generale, precisando altresì, quanto al fondo per il finanziamento ordinario, che l'organo si pronuncia sui criteri di utilizzazione, e non già di ripartizione, escludendo così ogni possibilità di conflitto di interessi. Con il successivo comma 4, si prevede una sorta di clausola di chiusura per le funzioni consultive dell'organo. Nel comma 5, si introduce la rappresentanza degli studenti, che il Governo ha contemplato nel disegno di legge n. 1124 in specifica disposizione, la cui realizzazione sarebbe demandata ad apposito regolamento. L'ultima parte del comma 6 è rivolta a precisare che l'elettorato attivo e passivo viene articolato per aree disciplinari, mentre la disposizione di cui al comma 8 ha lo scopo di assicurare il tempestivo rinnovo del Consiglio universitario nazionale.

Il senatore D'ONOFRIO motiva il suo dissenso dall'articolo 14 e dall'emendamento 14.2, che considera entrambi estranei all'oggetto del disegno di legge, anche se l'emendamento migliora in parte il testo del Governo. Il sistema universitario, fondato sull'autonomia dei singoli atenei, dovrebbe essere ispirato, a suo avviso, a un principio di autogoverno, che si può realizzare nel CUN, attraverso un'attività consultiva non vincolante sulle scelte di politica universitaria, ma anche con atti propri in materie di carattere scientifico. Ritiene, inoltre, che anche il sistema universitario dovrebbe essere considerato nel processo di trasferimento di funzioni alle regioni, previsto dal disegno di legge n. 1124.

Il senatore ROTELLI considera equivoca e fuorviante la definizione di organo di rappresentanza delle autonomie universitarie, riferita al CUN: osserva, infatti, che nel contesto in esame vi è una certa incongruenza tra i concetti di rappresentanza generale e quello di autonomia.

Il presidente VILLONE si dichiara propenso ad accogliere l'emendamento 14.2, senza ulteriori modifiche all'articolo 14, anche per valorizzare il contributo proveniente dalla 7ª Commissione.

Il senatore ANDREOLLI condivide le riserve del senatore Rotelli, considerando impropria la nozione di rappresentanza delle autonomie e ritenendo preferibile un riferimento diretto alle università.

Il senatore ELIA si riserva una valutazione compiuta sugli aspetti specifici della questione.

Il senatore PELLEGRINO dichiara che il Gruppo della Sinistra democratica condivide la valutazione del relatore, che tiene conto in particolare modo del contributo fornito dalla 7ª Commissione.

Il senatore PIERONI rappresenta l'opportunità di formulare alcuni subemendamenti.

Ad avviso del relatore VILLONE, sarebbe preferibile rimettere all'Assemblea le eventuali, ulteriori modifiche.

Il senatore SPERONI osserva che non è decisiva la specifica competenza della 7^a Commissione in materia, in quanto alla Commissione affari costituzionali sono state deferite in diverse occasioni materie anche molto diverse da quelle proprie, come ad esempio nella trattazione del disegno di legge comunitaria.

Il relatore VILLONE precisa che la sua opinione è fondata esclusivamente su una valutazione di opportunità.

Il senatore MASULLO osserva che il riferimento alle autonomie universitarie intende richiamare i soggetti dotati di autonomia, così come per gli enti locali è in uso l'espressione di autonomie locali. Nel confermare l'opportunità di superare l'attuale assetto del CUN quale organo interno del Ministero, egli insiste nel proporre una nuova definizione dell'organo in funzione della rappresentanza unitaria delle singole autonomie, senza travalicare in un sistema centrale di autogoverno e senza alcuna evocazione di tipo corporativo, ma con la finalità di costituire una sede di valutazione degli interessi comuni delle singole autonomie. Precisa, inoltre, che la 7^a Commissione si è limitata ad esprimere un parere, da lui tradotto in forma di emendamento, rimesso alla valutazione della Commissione di merito, osservando tuttavia che la materia trattata investe direttamente la competenza della Commissione consultata e ritenendo equilibrato l'orientamento manifestato dal relatore.

Il senatore ARLACCHI esprime gratitudine ai senatori Masullo e Lombardi Satriani, nonché alla 7^a Commissione, per il contributo reso su un aspetto fondamentale dell'ordinamento universitario. Ricorda, in proposito, le critiche risalenti e diffuse al sistema degli studi universitari e la faticosa ricerca di un nuovo equilibrio, fondato sul principio di autonomia degli atenei, rilevando la permanenza di forme di centralismo, alle quali occorre porre rimedio, anche secondo l'impostazione dell'emendamento 14.2, da lui pienamente condiviso.

In una breve interruzione della discussione, il senatore LISI invita il Presidente e i Commissari ad astenersi dal fumare, anche per le sue personali condizioni di salute. Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO. Il PRESIDENTE ne prende atto e si impegna personalmente a non fumare durante le sedute.

Il senatore ROTELLI precisa di non aver inteso rivolgere una critica al contenuto dell'emendamento in esame, quanto piuttosto alla sua formulazione tecnica, con particolare riguardo alla prima parte del comma 3: ritiene improprio, in proposito, il paragone tra le autonomie universitarie e le autonomie locali, poichè esso non tiene conto che queste ultime corrispondono ad un principio fondamentale della Costituzione, diversamente dalle altre, previste in Costituzione ma non con la dignità di un principio fondamentale.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene che l'emendamento 14.2 sia viziato da una persistente impostazione centralistica, considera improprio il riferimento alle autonomie universitarie, rileva l'estraneità de-

gli ordinamenti didattici e dell'ordinamento del CUN al disegno di legge in esame e ribadisce pertanto l'opportunità di sopprimere l'articolo 14. Apprezza, nondimeno, che nell'emendamento 14.2 sia prevista la rappresentanza degli studenti, in conformità all'orientamento delle formazioni politiche di centro-destra.

Il sottosegretario GUERZONI, quanto alla pertinenza dell'articolo 14 al disegno di legge in esame, osserva che nel regime di autonomia introdotto nell'ordinamento positivo, l'attuale assetto del CUN costituisce un residuo del passato, poichè quest'organo esprime pareri vincolanti per il Ministero, con notevoli appesantimenti procedurali anche su questioni di minuto dettaglio. L'articolo 14 e l'emendamento 14.2 riconsiderano la fisionomia del CUN e ne orientano le funzioni in senso propositivo e consultivo, esclusivamente per le grandi scelte di politica universitaria. Osserva, inoltre, che nel sistema universitario la Conferenza dei rettori esprime una forma di rappresentanza delle autonomie, così come l'istituendo consiglio nazionale degli studenti ne esprime un'altra, mentre il CUN dovrebbe costituire la sede di rappresentanza della generalità dei soggetti, da qualificare come autonomie. Il concetto di rappresentanza delle università, infatti, è da riferire esclusivamente alla figura dei rettori. Osserva, inoltre, che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, prevede che le università siano titolari di autonomie, ciò che non potrebbe tollerare un sistema di autogoverno in senso proprio. Pertanto, egli si dichiara d'accordo con l'emendamento 14.2, rammentando che nel disegno di legge n. 1124 vi è un riferimento alle regioni anche in tema di università. Considera altresì che l'impostazione delle disposizioni in esame non può essere considerata centralistica, in quanto assicura la piena autonomia didattica. Ritira, infine, gli emendamenti del Governo all'articolo 14 ad eccezione dell'emendamento 14.7.

Si procede alla votazione degli emendamenti 14.7 e 14.8, di contenuto identico: con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GUERZONI, essi non risultano accolti. Il relatore VILLONE, in prossimità della votazione, fa proprio l'emendamento 14.2, in assenza del proponente, senatore Masullo, allontanatosi frattanto dalla seduta per impegni concomitanti in altra sede parlamentare. Viene quindi proposto il subemendamento 14.2/1, illustrato dal senatore ROTELLI e criticato dal sottosegretario GUERZONI, in quanto nel CUN non sono rappresentate le istituzioni universitarie, la cui rappresentanza spetta ai rettori, ma i settori disciplinari delle università. Interviene anche il senatore PELLEGRINO, rilevando che l'organo è articolato secondo un duplice criterio di rappresentanza. Il relatore VILLONE si dichiara contrario al subemendamento, ritenendo preferibile predisporre modifiche ulteriori per la discussione in Assemblea.

Il senatore SPERONI presenta e motiva un ulteriore subemendamento (14.2/2), rivolto a sopprimere l'ultima parte del comma 1-*bis* introdotto dall'emendamento 14.2.

Il senatore ELIA motiva ulteriormente il subemendamento 14.2/1, ritenendo più pertinente il riferimento alle istituzioni universitarie, e

non alle autonomie, a suo avviso espressione impropria e astratta. Il senatore PIERONI si dichiara favorevole a quest'ultimo subemendamento. Il ministro BASSANINI, favorevole al subemendamento 14.2/1, ne prospetta una riformulazione, che faccia riferimento alle istituzioni autonome universitarie. La riformulazione è accolta dai proponenti (14.2/1 nuovo testo).

Il RELATORE e il sottosegretario GUERZONI si pronunciano negativamente sul subemendamento 14.2/2 che, posto in votazione, non risulta accolto. Quanto al subemendamento 14.2/1 (nuovo testo), esso è viceversa approvato, previo parere favorevole del RELATORE e dei rappresentanti del GOVERNO.

Il senatore BERGONZI prospetta l'opportunità di integrare ulteriormente l'emendamento 14.2, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari, nell'ambito del comma 1-*bis*, introdotto dallo stesso emendamento.

Il ministro BASSANINI ritiene che si possa utilmente ricorrere, a tale scopo, alla prima parte dell'emendamento 14.9. Concorda la senatrice FUMAGALLI CARULLI che presenta come subemendamento 14.2/3, l'emendamento 14.9, limitatamente alla sua prima parte. Il senatore GUERZONI paventa l'ipertrofia dell'attività consultiva delle Commissioni parlamentari su atti amministrativi, e i possibili effetti negativi sulla stessa funzionalità del Parlamento e sulla responsabilità degli atti di Governo. Il senatore ARLACCHI si dichiara contrario all'ulteriore subemendamento in esame, che risulta incoerente rispetto al principio di snellimento e di autonomia proprio del disegno di legge e introduce una complicazione inutile in un contesto nel quale le responsabilità decisionali dovrebbero essere visibili e univoche. Il ministro BASSANINI precisa che il parere si riferirebbe esclusivamente alla definizione dei criteri generali. Il senatore PELLEGRINO obietta che il parere parlamentare su atti amministrativi è fonte di confusione ordinamentale, anche in sede di tutela giurisdizionale.

Il RELATORE si rimette alla Commissione, i rappresentanti del GOVERNO si dichiarano favorevoli e la Commissione approva il subemendamento.

Il senatore SPERONI annuncia il suo voto contrario all'emendamento 14.2 nel testo emendato, che non modifica l'assetto centralistico vigente. Il sottosegretario GUERZONI richiama l'attenzione del senatore Speroni sul comma 8 dell'articolo 14, che viceversa è rivolto proprio a modificare radicalmente il sistema vigente, in uno con le modifiche positive di cui si discute. Persuaso da tale precisazione, il senatore SPERONI annuncia il suo voto favorevole.

Viene posto in votazione l'emendamento 14.2 nel testo modificato: esso viene accolto dalla Commissione, previo favorevole avviso del RELATORE e dei rappresentanti del GOVERNO.

Sono di conseguenza assorbiti o preclusi gli altri emendamenti all'articolo 14, fino all'emendamento 14.11, esclusi gli emendamenti del Governo, dianzi ritirati.

Quanto all'emendamento 14.16, il PRESIDENTE avverte che esso dovrebbe essere riformulato secondo la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario GUERZONI riformula di conseguenza l'emendamento 14.16 (nuovo testo), che viene successivamente accolto dalla Commissione, previo parere favorevole del RELATORE.

Viene quindi approvato l'articolo 14, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 15. Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 15.1, sul quale il senatore PINGGERA avanza varie perplessità, in quanto con l'approvazione di tale iniziativa potrebbe essere molto svalutato il valore commerciale degli immobili in questione. Anche il senatore SPERONI si dichiara contrario. Il senatore MARCHETTI si dice disponibile a sopprimere le parole: «e comunque» all'ultimo rigo dell'emendamento stesso. Alle considerazioni del senatore Pinggera si associa la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI. Per il senatore PELLEGRINO l'articolo 15 si preoccupa di agevolare lo smobilizzo del patrimonio immobiliare dei comuni: l'emendamento appare di ostacolo a questo obiettivo. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo ed eventualmente a riformularlo per l'esame in Assemblea. Contrario all'iniziativa è anche il senatore PREIONI, mentre il senatore MARCHETTI dichiara di mantenere la sua proposta, riservandosi comunque, se respinta, di rimodularla per l'Assemblea.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sostiene che l'emendamento concerne un'esigenza reale, ma che potrebbe forse essere meglio soddisfatta nell'ambito della legislazione *in itinere* per le associazioni culturali e senza fine di lucro. Il senatore MARCHETTI aggiunge di temere che una privatizzazione accelerata del patrimonio immobiliare comprometta definitivamente la possibilità indicata.

Contrario all'emendamento si dichiara il RELATORE. Il MINISTRO, nel pronunciarsi anch'egli in senso contrario, ricorda di aver più volte presentato, nel corso di precedenti legislature, iniziative legislative nella materia, ma ora si tratta di favorire la dismissione di patrimoni immobiliari spesso improduttivi, evitando che una locazione parziale possa, ad esempio, impedire la vendita di uno stabile. La norma è inoltre puramente facoltativa e consente di recuperare risorse preziose per gli enti locali. Anche il senatore PREIONI si dice contrario alla disposizione, in quanto essa favorirebbe il consolidarsi di una sorta di mano morta pubblica.

Sono quindi respinti gli emendamenti 15.1 e 15.2; è dichiarato decaduto l'emendamento 15.5. Il RELATORE, rimettendosi peraltro al giu-

dizio della Commissione, rileva tuttavia che la seconda parte dell'emendamento 15.3 è da considerare preclusa, perchè in contrasto con una deliberazione già assunta dalla Commissione, mentre la prima parte di esso è da ritenere ultronea. Il senatore BESOSTRI sostiene invece che l'attenuazione dei controlli conserva utilità alla prima parte dell'emendamento stesso, del quale ritira la seconda parte. Contrario si dichiara comunque il senatore SPERONI, mentre la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI appoggia l'emendamento stesso. Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione.

L'emendamento è quindi accolto. È approvato l'articolo 15 nel testo così modificato.

All'articolo 16 il presidente VILLONE avverte che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti a tale disposizione. Suggerisce quindi al senatore Speroni di trasferire le numerose proposte di modifica da questi presentate al disegno di legge n. 1124, per quanto sia preferibile riformularle in forma di delega legislativa. Accoglie tale indicazione il senatore SPERONI, non accettando però di farne oggetto di una delega, la quale potrebbe essere non esercitata dal Governo o esercitata in forma riduttiva. Il ministro BASSANINI segnala a questo riguardo l'emendamento del Governo 16.2 e si associa all'invito rivolto dal Relatore, facendo presente che il trasferimento di funzioni è contemplato in larga parte del disegno di legge n. 1124. Si riserva tuttavia di fornire eventualmente in quella sede il proprio avviso su ciascuno degli emendamenti proposti. Il senatore SPERONI si riserva a sua volta di accorpate per settori omogenei di competenze le proprie iniziative.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'emendamento 16.99, il quale presenta qualche connessione con l'emendamento 16.2. Il relatore VILLONE nota però che la legge n. 218 del 1896 riguarda soltanto gli enti territoriali. Il MINISTRO ribadisce l'opportunità di valutare anche questo emendamento nell'ambito del disegno di legge n. 1124.

È quindi accolto l'emendamento 16.2, rimanendo assorbito l'altro 16.3, di identico contenuto. Il senatore BESOSTRI osserva che l'emendamento 16.1 rende applicabile l'innovazione appena approvata ai casi di acquisti ancora in corso di perfezionamento. Riconosce l'utilità di una normativa in proposito il RELATORE, il quale procede ad una riformulazione dell'emendamento stesso (16.1 nuovo testo).

Con l'avviso favorevole del ministro BASSANINI, l'emendamento 16.1 (nuovo testo), è approvato e così pure l'articolo nel testo modificato.

All'articolo 17, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 17.1. Il senatore PASSIGLI illustra quindi il subemendamento 17.3/1, rivolto a mantenere i vincoli per gli immobili di interesse storico-artistico alienati, rendendo pubblici

i vincoli stessi quando previsti anteriormente alla legge n. 1089 del 1939. Sollecita un chiarimento il senatore SPERONI, a lui risponde il senatore PELLEGRINO sostenendo la congruità della norma del disegno di legge. Si conforma a questa opinione il senatore ANDREOLLI.

Il senatore PREIONI dichiara di ritirare la propria firma all'emendamento 17.3, auspicando che nella futura Padania si costituisca una organizzazione centralistica a tutela del patrimonio culturale della collettività e garantita da adeguati controlli sulle operazioni di alienazione. Egli è comunque contrario alla formazione di una mano morta pubblica improduttiva.

La senatrice DENTAMARO invita il senatore Preioni a non sviluppare considerazioni estranee al merito della discussione, essendo personalmente non interessata ai criteri organizzativi della futura repubblica padana. Il senatore GUERZONI, associandosi alle considerazioni della senatrice Dentamaro, richiama l'attenzione sull'ispirazione indubbiamente centralizzatrice del movimento politico di cui il senatore Preioni fa parte e sull'opposto orientamento del disegno di legge in esame. Il ministro BASSANINI fa proprie le osservazioni del senatore Guerzoni riguardo alle finalità del disegno di legge ed esprime il proprio parere favorevole sugli emendamenti 17.3 e 17.3/1.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede un chiarimento su quest'ultima iniziativa ed a lei risponde il senatore PASSIGLI circa le ragioni procedurali che lo hanno indotto a formularla come subemendamento. Il RELATORE fa proprio l'emendamento stesso, rendendolo aggiuntivo di due periodi al comma 1 dell'articolo 17. Conviene con questa proposta il senatore PASSIGLI, mentre il senatore PREIONI avanza delle riserve di carattere procedurale.

L'emendamento 17.6 è quindi approvato. Rimane assorbito l'emendamento 17.3 e i connessi subemendamenti, mentre viene respinto l'emendamento 17.2 con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo. È ritirato l'emendamento 17.4. Il senatore SPERONI riformula l'emendamento 17.5, sul quale si manifesta in senso contrario il senatore PELLEGRINO nonché il MINISTRO, in considerazione della particolare delicatezza del settore dei beni culturali. Ritira l'emendamento il senatore SPERONI, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con previsioni di carattere sanzionatorio per l'ipotesi di inadempimento; si associa il senatore PREIONI.

È quindi approvato l'articolo 17 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 18. È respinto l'emendamento soppressivo 18.1 con l'avviso contrario del RELATORE e del MINISTRO, il quale aveva sostenuto che la norma del disegno di legge è corrispondente all'interesse pubblico e capace di ridurre i casi di insolvenza.

In assenza dei presentatori, l'emendamento 18.2 è fatto proprio dal RELATORE. Il senatore PASSIGLI sostiene che l'automatica acquisizio-

ne di tali beni al patrimonio dello Stato può comportare qualche rischio. Preferendo il testo del Governo, egli critica altresì la previsione di un parere da parte degli enti locali nel cui territorio si trovano i beni culturali in questione. Anche il senatore ROTELLI ravvisa qualche ambiguità nella dizione «enti pubblici territoriali» che compare nell'emendamento. Riserve avanza anche il RELATORE, il quale peraltro si rimette alla Commissione. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara favorevole al testo del Governo. Il ministro BASSANINI, riservandosi una valutazione ulteriore, esprime al momento un avviso contrario, non condividendo i meccanismi di silenzio-assenso previsti nell'iniziativa.

L'emendamento 18.2 è quindi respinto. È dichiarato decaduto l'emendamento 18.3, è approvato l'articolo 18.

All'articolo 19, è dichiarato decaduto l'emendamento 19.1. Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 19.2, non concordando nella specie con la previsione di un parere parlamentare su un regolamento di delegificazione. Non condivide questa valutazione il senatore LUBRANO DI RICCO. Anche la senatrice FUMAGALLI CARULLI si dice favorevole all'emendamento. Il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione, pur volendo evitare forme di cogestione nel settore. Il senatore PREIONI, sebbene sensibile alle considerazioni del Relatore, appoggia l'emendamento stesso. Il senatore MARCHETTI sostiene di essere favorevole ad un intervento parlamentare, considerata la rilevanza dell'oggetto disciplinato dal Regolamento. Il RELATORE si risolve quindi a rimettersi al giudizio della Commissione.

L'emendamento 19.2 è approvato e così l'articolo 19 nel testo modificato.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore BESOSTRI, chiedendo una breve sospensione della seduta prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, previsto per le ore 19, tenuto conto che la Commissione è convocata anche per una seduta notturna. Dopo brevi interventi della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO e del senatore PREIONI, il PRESIDENTE assicura che la seduta pomeridiana avrà termine alle ore 18,45 e che l'orario d'inizio della seduta notturna è differito alle ore 21,30, in considerazione del protrarsi dei lavori dell'Assemblea.

All'articolo 20, il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento soppressivo 20.3, ricordando che la Commissione difesa ha sollecitato lo stralcio di tale articolo. Il ministro BASSANINI fa presente che la norma è stata oggetto di valutazione collegiale in sede governativa e ad essa era favorevole anche il responsabile del Dicastero della difesa. L'innovazione ha inoltre riscosso un notevole interesse da parte degli enti locali e dei giovani. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, richiamandosi al parere indicato, nota come la Commissione difesa abbia ritenuto difficilmente applicabile la norma di cui all'articolo 20, difficoltà cui tende ovviare l'emendamento 20.4. Insistendo il senatore MARCHETTI nella sua proposta soppressiva, il senatore PINGGERA sottolinea l'importanza dei servizi che possono essere svolti dai giovani chiamati alla leva. Criti-

ca invece la disposizione la senatrice FUMAGALLI CARULLI, rilevando che si tratta di una riforma surrettizia del servizio civile; esprime anche delle riserve per quanto concerne i possibili oneri finanziari.

Il senatore SPERONI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 20.1 e di riformulare l'emendamento stesso, e gli altri 20.12, 20.10 e 20.11, come subemendamenti all'emendamento 20.4. Si associa a questa iniziativa il senatore PREIONI, dichiarando di aggiungere la propria firma. Il senatore GUERZONI reputa in qualche misura generiche le valutazioni espresse dalla Commissione difesa, essendo piuttosto preferibile rendere più agevole l'applicazione della norma. Il senatore ROTELLI critica l'esordio dell'articolo, al comma 1, avverte qualche influenza corporativa nel parere della Commissione difesa, per quanto le procedure previste appaiano particolarmente farraginose. Esprime inoltre riserve circa la destinazione di questi giovani a compiti di polizia municipale.

Il senatore MARCHETTI lamenta che la Commissione si dimostri scarsamente sensibile all'avviso espresso dalla Commissione difesa. Esclude questa circostanza il Presidente, ricordando peraltro che la Commissione è stata richiamata dalla Presidenza del Senato a prestare una particolare attenzione al parere espresso dalla sola 7^a Commissione. Il senatore MARCHETTI, proseguendo il proprio intervento, critica la messa a disposizione degli enti locali di personale non retribuito che distorce il corretto funzionamento del mercato del lavoro, essendo tali occupazioni tra l'altro precluse alle donne. Il senatore PREIONI non condivide la posizione manifestata dal senatore MARCHETTI, la quale riflette una concezione non realistica delle attività produttive.

Il ministro BASSANINI osserva che il Governo non ha inteso attuare una riforma del servizio di leva, ma la norma concerne soltanto gli esuberanti. Il Ministero della difesa, raccolte le richieste degli enti locali, dovrà armonizzarle con le esigenze dell'amministrazione militare. Esclude poi la finalità di sottrarre i posti di lavoro ai giovani, essendo astratto ritenere che le amministrazioni locali possano assumere nuovo personale, considerata la loro situazione finanziaria. Segnala infine che il Governo ha presentato nella materia due subemendamenti.

Il RELATORE propone che la Commissione gli conferisca mandato a riformulare per la seduta notturna un emendamento sostitutivo, tenuto conto delle proposte di modifica avanzate. Adduce inoltre alcune riserve sugli emendamenti 20.10, 20.2, 20.11, mentre dichiara inammissibile l'emendamento 20.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario. Il senatore SPERONI si dice disponibile a sopprimere, all'emendamento 20.10, la parola «regionale».

Conviene la Commissione con la proposta del Relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 14.**

Sopprimere l'articolo.

14.7

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

14.8

SCHIFANI

All'emendamento 14.2, nel comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «sentito il Consiglio nazionale universitario», con le seguenti parole: «sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio universitario nazionale».

14.2/3

FUMAGALLI CARULLI

All'emendamento 14.2, nel comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del capoverso medesimo.

14.2/2

SPERONI

All'emendamento 14.2, nel comma 3, sostituire la parola: «autonomie», con l'altra: «istituzioni».

14.2/1

ELIA, ANDREOLLI, SPERONI, ROTELLI

All'emendamento 14.2, nel comma 3, sostituire la parola: «autonomie», con le altre: «istituzioni autonome».

14.2/1 (Nuovo testo)

ELIA, ANDREOLLI, SPERONI, ROTELLI

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui al comma 1 è disciplinato in conformità ai criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Detti criteri sono volti anche a favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

1-*ter*. Il Ministro presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul suo rapporto con lo sviluppo economico produttivo e con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali”.

2. Fino all'adozione da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, dei regolamenti didattici di Ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, continuano ad applicarsi le disposizioni degli ordinamenti didattici universitari di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito dalla legge 2 gennaio 1936, n. 73, nonché quelle di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.

3. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'Ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.

4. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il Ministro può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

5. Il CUN è composto da:

- a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

- c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
- d) il presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI);
- e) il presidente del Convegno permanente dei direttori amministrativi universitari.

6. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 5, lettera a), è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, lo schema del decreto di cui al comma 6 è presentato al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto».

14.2

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, capoverso, al settimo rigo, sostituire le parole da: «sentite» fino alla fine del capoverso, con le seguenti parole: «Sentite le commissioni parlamentari competenti e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia».

14.9

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e assicurando l'omogeneità del livello culturale della preparazione universitaria e professionale sul territorio nazionale, nonché la mobilità degli studenti tra gli atenei e la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi».

14.17

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Il voto finale dei diplomi di cui agli articoli 2, 3 e 4 attesta unicamente la valutazione della commissione prevista per il rila-

scio e pertanto di esso non si può tenere conto per l'attribuzione di punteggi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni».

14.1

BESOSTRI, PIERONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio universitario nazionale (CUN) è l'organo elettivo di rappresentanza generale sulle autonomie universitarie. Esso formula pareri e proposte:

- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università».

14.4

BERGONZI

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «quarantadue» con le seguenti: «non più di quarantacinque».

14.14

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis). otto studenti eletti in rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;».

14.12

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 3, il ministro può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.

3-ter. Il CUN è composto da: a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a dodici, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e diploma; c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università; d) il Presidente del convegno permanente dei rettori delle università italiane (CRUI); e) il Presidente del convegno permanente dei direttori amministrativi universitari».

14.3

BERGONZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 3-ter, lettera a), è unico e attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area».

14.5

BERGONZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elettorato attivo e passivo è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area».

14.15

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge».

14.6

BERGONZI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il CUN svolge funzioni di consulenza generale del Parlamento e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine:

- a) alla programmazione universitaria;
- b) ai criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario delle Università;
- c) ai criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'approvazione degli statuti e dei regolamenti didattici di Ateneo;
- d) ai settori scientifico-disciplinari;
- e) al reclutamento dei professori e dei ricercatori delle Università;
- f) ad ogni altra materia sulla quale il Parlamento o il Ministro ritenga utile di acquisire il parere del CUN.

Gli atti amministrativi di cui alle lettera a), b) ed f) sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN; gli atti amministrativi di cui alle lettere c) d) ed e) sono adottati con decreto del Presidente del CUN su deliberazione conforme del CUN medesimo».

14.10

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO

Al comma 5, sostituire le parole da: «quattro anni» fino a: «una sola volta» con le seguenti: «quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili».

14.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il decreto ministeriale sulle modalità di elezione e di funzionamento del CUN viene trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le elezioni del CUN sono indette, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dall'emanazione del precitato decreto ministeriale».

14.13

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire l'alinea e la lettera a) con le seguenti:

«6. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza generale delle autonomie universitarie e concorre, con propri pareri e proposte, alla determinazione degli indirizzi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine:

a) alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario;».

14.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) numeri 2, 3, 4 e 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti anche in deroga alla legislazione vigente. I relativi atti regolamentari dovranno rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7-bis. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al primo comma di detto articolo è presentata al Rettore e da questi trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al senato accademico».

14.16

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) numeri 2, 3, 4 e 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari dovranno rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7-bis. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al primo comma di detto articolo è presentata al Rettore e da questi trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al senato accademico».

14.16 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 15.

Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione delle unità immobiliari locate a soggetti che vi esercitano attività politiche, sindacali, culturali, sportive, e comunque senza fine di lucro».

15.1

MARCHETTI

Sopprimere il comma 2.

15.2

MARCHETTI

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole da: «nonchè» *fino alla fine del comma.*

15.5

SCHIFANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed adeguate forme di pubblicità e criteri di trasparenza per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. La trattativa privata diretta è autorizzata da deliberazione consiliare soggetta a controllo».

15.3

BESOSTRI, PIERONI, DUVA

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. La legge 21 giugno 1896, n. 218 è abrogata; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni preventive per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni e fondazioni».

16.2

IL GOVERNO

16.3

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'autorizzazione del prefetto non è necessaria per gli acquisti deliberati in esecuzione di deliberazioni del consiglio dell'ente pubblico territoriale o per l'attuazione di interventi previsti in deliberazioni esecutive, ancorchè assunte prima della data di entrata in vigore della presente legge».

16.1

BESOSTRI, PIERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle acquisizioni deliberate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge».

16.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 19 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni è abrogato».

16.4

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 sono trasferite al Presidente della provincia».

16.5

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E sono trasferite al Presidente della provincia».

16.6

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 7 della legge 31 agosto 1907, n. 690, è abrogato».

16.7

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale sentiti i sindaci interessati».

16.8

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 214 e 217 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono abrogati».

16.9

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 4 marzo 1934, n. 383 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.10

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 sono trasferite al Presidente della giunta regionale».

16.11

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.12

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è abrogato».

16.13

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.14

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del regio decreto legge 6 agosto 1926, n. 1486 è abrogato».

16.15

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 23 e 24 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 sono abrogati».

16.16

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è abrogato».

16.17

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, è abrogato».

16.18

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.19

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.20

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al sindaco».

16.21

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.22

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato».

16.23

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, è abrogato».

16.24

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.25

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 15 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.26

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 29 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.27

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.28

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 65 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.29

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.30

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al sindaco».

16.31

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.32

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.33

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.34

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.35

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è abrogato».

16.36

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindaco o suo delegato».

16.37

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 61 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.38

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 44 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.39

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.40

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.41

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.42

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.43

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.44

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 148 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.45

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 21 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sono trasferite al questore».

16.46

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono trasferite al sindaco».

16.47

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.48

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 249 e 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.49

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 137 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.50

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, sono trasferite al Comandante della polizia stradale».

16.51

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono trasferite al sindaco».

16.52

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 167 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindaco».

16.53

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono trasferite al sindaco».

16.54

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486 è abrogato».

16.55

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 84 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.56

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 222 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

16.57

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato».

16.58

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo del decesso».

16.59

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al sindaco del luogo di inumazione».

16.60

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono trasferite al comando autorità aeroporti e porti».

16.61

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è abrogato».

16.62

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 47 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferite ai sindaci dei territori interessati».

16.63

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.64

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

16.65

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

16.66

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.67

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.68

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.69

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.70

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

16.71

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

16.72

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono trasferite al presidente della giunta regionale».

16.128

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

16.73

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

16.74

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato».

16.75

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 53 della legge 20 marzo 1967, n. 223, sono trasferite alla Commissione mandamentale».

16.76

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono trasferite ai sindaci e al presidente della giunta provinciale».

16.77

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81 sono trasferite al consigliere anziano».

16.78

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato».

16.79

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono trasferite al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato».

16.80

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

16.81

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

16.82

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, sono trasferite al sindaco del comune di residenza dell'interessato».

16.83

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.84

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è abrogato».

16.85

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.86

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono trasferite al sindaco».

16.87

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114, sono trasferite al sindaco».

16.88

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.89

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La legge 27 giugno 1927, n. 1188, è abrogata».

16.90

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono trasferite al consiglio comunale».

16.91

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono trasferite al consigliere anziano».

16.92

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

16.93

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

16.94

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

16.95

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato».

16.96

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato».

16.97

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sono trasferite al sindaco».

16.98

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 del codice civile è abrogato».

16.99

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.100

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

16.101

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

16.102

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al presidente della giunta provinciale o suo delegato».

16.103

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al sindaco».

16.104

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferite al sindaco».

16.105

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato».

16.106

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato».

16.107

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.108

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.109

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.110

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.111

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.112

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sono trasferite al Presidente della giunta provinciale».

16.113

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.114

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, sono abrogati».

16.115

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, è abrogato».

16.116

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.117

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.118

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, sono trasferite al presidente della giunta provinciale».

16.119

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 4, 10 e 12 del decreto ministeriale 6 agosto 1992, n. 574, sono abrogati».

16.120

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite alle regioni».

16.121

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sono trasferite alle regioni».

16.122

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato».

16.123

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 sono trasferite alle regioni».

16.124

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, sono trasferite alle regioni».

16.125

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111 sono trasferite alle regioni».

16.126

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 e decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, sono trasferite alle regioni».

16.127

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. La legge 23 giugno 1927, n. 1188 ed il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, sono abrogati».

16.0.1

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono abrogate».

16.0.2

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. È soppressa la verifica periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti usati in commercio per pesare e misurare di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti alla verifica periodica coloro che fanno uso dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, nonché coloro che utilizzano gli strumenti di misurazione stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne accerta la rilevanza ai fini della garanzia di tutela della buona fede pubblica».

16.0.3

SPERONI, PREIONI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Gli enti locali possono provvedere alle alienazioni di beni immobili di interesse storico ed artistico dei comuni e delle province in deroga alla legge 1° giugno 1939, n. 1089».

17.3

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I beni immobili notificati ai sensi delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, o 19 maggio 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezioni II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

17.6

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

17.2

MARCHETTI

Al comma 2, sesto rigo, sostituire la parola: «centoventi» con l'altra: «sessanta».

17.4

SPERONI, PREIONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Decorso il termine di cui al comma 2, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte».

17.5

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Decorso il termine di cui al comma 3, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte».

17.5 (Nuovo testo)

SPERONI, PREIONI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni in materia di pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “, entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la dichiarazione si intende resa in senso favorevole alla sussistenza dell'interesse”;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta”.

2. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “, entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la dichiarazione si intende resa in senso favorevole alla sussistenza dell'interesse”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta”».

18.2

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, le parole: “legale rappresentante dell'amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente responsabile del procedimento”;

b) all'articolo 17, commi 11 e 12, le parole: "sia inferiore a 200.000 ECU", sono sostituite dalle seguenti: "sia compreso tra 50.000 e 200.000 ECU";

c) all'articolo 17, dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 50.000 ECU, le stazioni appartenenti possono procedere all'affidamento a professionisti di fiducia, di comprovata competenza";

d) all'articolo 20, comma 4, sono soppresse le parole: "parere vincolante del consiglio superiore dei lavori pubblici" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli affidamenti di appalti mediante appalto-concorso sono immediatamente comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento";

e) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura", sono inserite le seguenti: "con i medesimi criteri ovvero";

f) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole: "motivi di imperiosa urgenza", sono inserite le seguenti: "attestati dal dirigente responsabile del procedimento».

18.3

FALOMI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

MASULLO, LOMBARDI SATRIANI

Al comma 5, capoverso, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

19.2

LUBRANO DI RICCO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.3

MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente i volontari in servizio sostitutivo di leva, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale ed attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle amministrazioni al Ministero della difesa entro il 30 novembre».

20.4

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provincia di residenza», inserire le seguenti: «al Corpo militare della Croce rossa italiana».

20.1

PERUZZOTTI

Ai commi 1, sostituire le parole: «corpi di polizia municipale» con le seguenti: «corpi e servizi di polizia municipale, al Corpo forestale dello Stato»; conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «i corpi di polizia municipale» con le seguenti: «i corpi e servizi di polizia municipale, il Corpo forestale dello Stato».

20.7

IL GOVERNO

20.12 (Identico all'em. 20.7)

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «al corpo forestale dello Stato».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «il corpo forestale dello Stato».

20.6

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano»; conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

20.8

ANDREOLLI, PINGGERA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste pervenute e a seguito della verifica dei requisiti necessari, deve pubblicare una graduatoria regionale recante i nominativi degli aventi diritto, la cui validità è annuale».

20.10

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In tempo di pace non possono essere chiamati a prestare servizio di leva i cittadini che hanno compiuto il ventottesimo anno di età».

20.2

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'impiego del personale reclutato per svolgere compiti di polizia municipale dovrà sopperire esclusivamente alle carenze della pianta organica e comunque non potrà superare di una unità l'organico previsto».

20.11

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i volontari, qualora obiettori di coscienza, non possono in alcun caso essere adibiti a compiti di polizia».

20.5

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza».

20.9

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese, con esclusione di quelli attinenti al trattamento economico fondamentale del personale"».

20.13

SPERONI, PREIONI

46ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, proseguendo nella trattazione dell'articolo 20 e dei relativi emendamenti.

Il relatore VILLONE illustra una ipotesi di rielaborazione dei commi 1, 2 e 4, che corrisponde al mandato conferitogli al termine della seduta pomeridiana, tenendo conto delle proposte di modifica avanzate da diversi senatori e dal Governo. Le modifiche da lui elaborate prevedono che non si faccia più riferimento agli esuberi, ma direttamente al contingente di leva, assicurando pertanto una vera e propria facoltà di scelta, nei limiti delle disponibilità esistenti, ai giovani interessati. Si prevede, inoltre, il divieto di adibire gli obiettori di coscienza a compiti di pubblica sicurezza, nonchè la pubblicazione di una graduatoria annuale degli aventi diritto da parte del Ministero della difesa.

Il senatore BESOSTRI ritiene preferibile qualificare come elenco, piuttosto che come graduatoria, la lista degli aventi diritto a servizio sostitutivo di leva. Il senatore PELLEGRINO si sofferma sul rapporto di servizio con il Ministero della difesa e con le amministrazioni di destinazione. Il RELATORE precisa che il rapporto funzionale si instaura direttamente con le amministrazioni di destinazione. Il senatore ANDREOLLI considera necessario un riferimento alle province di Trento e Bolzano anche in tema di attività a tutela dei beni culturali. Concorda il relatore VILLONE. La senatrice DENTAMARO rileva l'assenza di criteri direttivi per la compilazione dell'elenco degli aventi diritto. Ad avviso del RELATORE, a tale riguardo, si potrebbe prevedere un criterio cronologico in base alla presentazione delle domande. Il senatore PIERONI ritiene opportuno rimettere ad appositi regolamenti la disciplina di dettaglio. Il relatore VILLONE considera importante precisare nella legge gli elementi fondamentali della disciplina. Il ministro BASSANINI ricorda la discussione svolta in tema di esuberi e rimette al sottosegretario

Brutti una valutazione più circostanziata delle ipotesi di modifica avanzate dal Presidente.

Il sottosegretario BRUTTI considera le disposizioni in esame come una soluzione transitoria, di carattere sperimentale, in attesa della riforma del servizio di leva e dell'istituzione di un servizio civile nazionale. Ricorda che nel disegno di legge sull'obiezione di coscienza, in stato di avanzato esame nella Commissione competente, si considera tale scelta individuale quale canale privilegiato per il servizio civile, affidando i compiti amministrativi e di gestione che ne conseguono non già al Ministero della difesa, ma alla responsabilità diretta del Ministro per la solidarietà sociale. Viene poi individuato, nel testo in esame, un canale alternativo per accedere al servizio civile, che prescinde dall'obiezione di coscienza, anticipandosi con ciò un riassetto complessivo, che viceversa dovrebbe seguire un metodo graduale e coerente. L'ipotesi di riformulazione dell'articolo 20 illustrata dal relatore, rappresenta a suo avviso un'accelerazione impropria nell'ambito di tale processo. Il Governo, pertanto, insiste sulla formulazione dell'articolo 20, compatibile con il processo di riforma ormai avviato.

Il senatore MARCHETTI rileva che le considerazioni del sottosegretario Brutti confermano le indicazioni contenute nel parere della Commissione difesa, e fanno ritenere inopportuno lo stesso articolo 20, nel testo elaborato dal Governo.

Il senatore PINGGERA considera la proposta del relatore come un primo, significativo frammento di riforma, che istituisce, a determinate condizioni, un vero e proprio servizio sostitutivo civile: a suo avviso, tale proposta non interferisce sulla questione dell'obiezione di coscienza e assicura opportunamente la gestione decentrata del servizio civile, da considerare con particolare apprezzamento.

Il senatore ANDREOLLI osserva che lo stesso articolo 20 pone problemi di compatibilità con la riforma del servizio di leva.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda che la proposta originaria sulla materia in esame è contenuta nel disegno di legge del Governo, comprende le preoccupazioni manifestate dal sottosegretario Brutti, ma richiama l'attenzione sul dato oggettivo costituito dalla quantità considerevole di giovani che ogni anno sono dichiarati in esubero dalla chiamata alla leva e non svolgono di conseguenza il servizio militare. Vi è pertanto una disponibilità notevole di giovani, non necessari al servizio militare, che può essere resa utile per altri compiti di rilevante significato civico, come ad esempio la tutela e la difesa dei beni ambientali e culturali. D'altra parte, le considerazioni del sottosegretario Brutti rassicurano sulla opportunità dell'operazione in esame, che può essere considerata pienamente coerente all'indirizzo di riforma perseguito dal Governo, razionalizzando l'impiego di energie e assicurando un servizio aggiuntivo ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI ritiene preferibile il testo dell'articolo 20 alla proposta di rielaborazione avanzata dal relatore, in quanto il riferimento agli esuberi è compatibile con l'attuale sistema di chiamata alla leva, che viceversa potrebbe essere sensibilmente alterato dal meccanismo proposto dal relatore. Ritiene necessario, prima di ridefinire il sistema di chiamata alla leva, realizzare un nuovo modello di difesa, del quale si discute da tempo, senza anticipazione improprie. Obietta, inoltre, che il servizio civile sostitutivo, nei termini proposti anche dall'articolo 20, potrebbe comportare oneri finanziari aggiuntivi per l'Erario.

Al riguardo, il relatore VILLONE precisa che la Commissione bilancio non ha formulato rilievi sull'articolo 20, mentre la relazione tecnica al disegno di legge documenta il prevedibile risparmio di spesa.

Il senatore PIERONI considera le disposizioni in esame, nel testo proposto dal relatore, come un atto significativo che a suo avviso il Governo e la maggioranza parlamentare hanno il dovere di compiere.

La senatrice PASQUALI condivide le preoccupazioni manifestate sulla soluzione proposta dal relatore, ritenendo preferibile la formulazione dell'articolo 20, che non ammette la possibilità di distarre dalla leva militare i giovani che vi sono necessari, con inconvenienti funzionali anche per il dispositivo militare.

Il senatore GUERZONI considera inadeguato e generico il parere della Commissione difesa, apprezza le modifiche illustrate dal relatore e ricorda che l'esubero annuale di giovani idonei alla leva è un dato sicuro e consistente, anche se variabile nel tempo. A suo avviso è tuttavia preferibile riferirsi al fabbisogno delle amministrazioni interessate, piuttosto che al contingente di leva.

Il relatore VILLONE ricorda che ogni anno si registra una quantità di esuberi corrispondente a circa la metà dell'intero contingente di leva: il riferimento agli esuberi al fine del servizio civile, contenuto nell'articolo 20, non conferisce alcuna possibilità di scelta ai giovani che vi sarebbero interessati e rappresenta un'indicazione negativa, perchè non contempla un'opzione libera per un servizio civile presso la propria comunità, ma solo una eventualità subordinata a fattori casuali e probabilmente non realizzabili. Si tratta di una differenza di impostazione, che si può comprendere anche in ragione delle resistenze di una grande amministrazione come quella della difesa. Tuttavia, ritiene che una innovazione normativa modesta ma corrispondente a una questione di principio, non possa arrecare rotture irreparabili al sistema della Difesa, costituendo piuttosto uno stimolo a scelte nuove e tempestive.

Ad avviso del ministro BASSANINI si tratta di una misura di rilievo, che il Governo ha inserito nel testo del disegno di legge, dopo una valutazione collegiale accogliendo l'elaborazione del Ministero della difesa. Egli raccomanda un ulteriore tentativo di affinamento del testo, ritenendo compatibili le diverse posizioni che sinora si sono confrontate. Os-

serva, infatti, che non viene in discussione la leva militare effettiva, perchè resta fermo il principio che la possibilità di accedere a tale forma alternativa di servizio per la collettività è subordinata alle esigenze della Difesa. Ritiene, pertanto, che in caso di richieste eccedenti le disponibilità, debbano prevalere le esigenze della Difesa. Si tratta comunque di una innovazione interessante ma di carattere transitorio, verso un nuovo modello di difesa che postula anche un sistema diverso di leva militare. Quanto agli oneri finanziari, considera modesto il costo per l'Amministrazione della difesa, e sottolinea i vantaggi che ne deriverebbero alle amministrazioni di destinazione. Si rimette infine al relatore per una formulazione risolutiva.

Il relatore VILLONE si dichiara disposto a reinserire nel testo anche un riferimento agli esuberanti.

Il sottosegretario BRUTTI apprezza la comprensione dimostrata verso le sue perplessità: si tratta di una questione complessa, da risolvere in un contesto di riforma già avviata. A suo avviso, occorre scegliere tra la soluzione proposta dal Governo, che considera solo gli esuberanti, e l'impostazione del relatore, che potrebbe compromettere la pianificazione della Difesa in tema di leva militare. Persuaso che si debba pervenire, in prospettiva, all'istituzione di un servizio civile nazionale, riducendo dapprima la durata del servizio militare e poi abolendo quest'ultimo per far luogo a un esercito su base professionale, conferma che una anticipazione del servizio civile affidato alla libera scelta degli interessati non è compatibile con la necessaria gradualità del processo di riforma. Apprezzando la proposta formulata da ultimo da parte del relatore Villone, ritiene importante inserire nel testo anche un riferimento all'istituzione del servizio civile nazionale, quale approdo del processo di riforma.

Il senatore LISI si dichiara perplesso sia sull'articolo 20 che sulla formulazione proposta dal relatore, mentre richiama l'attenzione sulla compatibilità con le disposizioni vigenti in materia di obiezione di coscienza. Ricorda che il servizio militare è previsto dalla Costituzione e comprende le preoccupazioni manifestate dal Sottosegretario per la difesa, rilevando che il contingente annuale di leva è determinato in base a valutazioni tecniche, che considerano la maggiore o minore idoneità dei giovani che vi sono coinvolti. Con l'innovazione proposta, viceversa, la Difesa si potrebbe trovare a dover forse rinunciare proprio alle migliori energie, affidando alla libera scelta degli interessati l'opzione per un servizio sostitutivo. A suo parere, il testo del Governo consente una gestione più corretta del contingente di leva, riferendosi esclusivamente agli esuberanti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che dalle proposte in esame non si può evincere il proposito di distogliere dal contingente di leva i giovani necessari al servizio militare: lo scopo delle misure in esame, infatti, è di poter utilizzare energie che altrimenti resterebbero inerti. Domanda al rappresentante del Governo, pertanto, se sia possibile determinare preventivamente l'entità degli esuberanti, poichè

diversamente l'articolo 20 sarebbe inapplicabile, come peraltro ha segnalato la Commissione difesa nel proprio parere.

Il sottosegretario BRUTTI risponde che non è possibile, con l'attuale sistema, predeterminare l'entità degli esuberi per ciascuna chiamata annuale: essi, infatti, dipendono da diversi fattori. D'altra parte, se gli esuberi fossero predeterminati anche in ragione dei destinatari, non vi sarebbero incentivi a scegliere il servizio civile. Osserva, inoltre, che un incentivo di fatto potrebbe essere costituito dalla speranza di occupazione futura presso l'amministrazione nella quale si svolge il servizio civile. Raccomanda, peraltro, la previsione di un meccanismo selettivo, ad esempio per sorteggio, nel caso di un eccesso di domande di servizio sostitutivo, ove la Commissione ritenga di accogliere la proposta del relatore.

Il senatore PINGGERA conferma il suo orientamento favorevole alla proposta del relatore, ritenendo che il Ministero della difesa debba adeguare i propri strumenti a tale innovazione. Il senatore ELIA considera il sorteggio quale sistema obiettivo di selezione, ma paventa oneri aggiuntivi per le amministrazioni di destinazione, soprattutto per l'aspettativa di occupazione futura che si può determinare nei giovani interessati al servizio civile. Il senatore ROTELLI ritiene inopportuno lasciare nell'incertezza i giovani interessati al servizio sostitutivo e si associa alle preoccupazioni manifestate dal sottosegretario Brutti e dal senatore Elia circa le aspettative di occupazione che si possono determinare. Il senatore PIERONI rileva nella discussione alcuni accenti polemici non pertinenti, in quanto non si confrontano concezioni militariste e pacifiste, peraltro oramai desuete nei termini tradizionali, ma diverse soluzioni tecniche, che corrispondono ad altrettante opzioni di principio. Il senatore ARLACCHI considera la riformulazione proposta dal relatore come la più soddisfacente per assicurare una vera e propria libertà di scelta, ferme restando le esigenze della leva militare. Ritiene inopportuno, pertanto, inserire in tale formulazione il riferimento agli esuberi, poichè non sarebbe assicurata l'alternativa tra due opzioni ben distinte. Il relatore VILLONE insiste nel ritenere importante la formulazione di un messaggio positivo, rivolto ai giovani, tale da assicurare una vera facoltà di scelta, per chi si renda disponibile a un servizio di natura diversa da quello militare, a favore della propria comunità. Il ministro BASSANINI condivide le considerazioni del senatore Arlacchi, ritenendo preferibile scegliere tra alternative univoche e prospetta l'opportunità di integrare il testo con un riferimento inequivoco alle esigenze della leva militare. Il sottosegretario BRUTTI apprezza l'integrazione proposta da ultimo e ricorda la necessità di un meccanismo obiettivo di selezione, per il caso di eccedenza delle domande di servizio civile. Concorda in tal senso anche il ministro BASSANINI. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO apprezza il contributo del ministro Bassanini alla soluzione della questione e considera preminente l'interesse pubblico all'utilizzazione di energie altrimenti non disponibili. La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide tale ultima valutazione. Il relatore VILLONE riassume in un unico testo le diverse formulazioni elaborate nel corso della discussione e presenta un emendamento che sostituisce di conseguenza i commi 1 e 4

e integra il comma 2 (emendamento 20.14). Dichiara quindi decaduto l'emendamento 20.3 in assenza del proponente.

La senatrice DENTAMARO annuncia il suo voto contrario all'emendamento del relatore: la discussione che si è svolta la induce infatti a ritenere parziale e intempestiva l'innovazione in esame, alla quale è preferibile una riforma organica, in una sede normativa più pertinente.

L'emendamento 20.14, posto in votazione, è accolto a maggioranza.

Gli altri emendamenti all'articolo 20 risultano assorbiti o preclusi, o sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sull'articolo 20 preannuncia il suo voto contrario la senatrice FUMAGALLI CARULLI, che stigmatizza il tentativo di introdurre in forma surrettizia una riforma alla quale viceversa dovrebbe essere dedicato il necessario approfondimento nella sede normativa che le sarebbe propria.

Concorda la senatrice PASQUALI, che annuncia parimenti il suo voto contrario.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 20 nel testo emendato.

La seduta termina alle ore 23,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 20.**

Sopprimere l'articolo.

20.3

MARCHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, al Corpo forestale dello Stato e delle province di Trento e Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali e delle province di Trento e Bolzano, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. L'entità del contingente è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle Amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alle disponibilità determinate dal Ministero della difesa per il servizio sostitutivo di leva, si procede a selezione mediante sorteggio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I volontari in servizio sostitutivo di leva esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza».

20.14

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa della riforma organica del servizio di leva, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente i volontari in servizio sostitutivo di leva, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale ed attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle amministrazioni al Ministero della difesa entro il 30 novembre».

20.4

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «provincia di residenza», inserire le seguenti: «al Corpo militare della Croce rossa italiana».

20.1

PERUZZOTTI

Ai commi 1, sostituire le parole: «corpi di polizia municipale» con le parole: «corpi e servizi di polizia municipale, al Corpo forestale dello Stato»; conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «i corpi di polizia municipale» con le parole: «i corpi e servizi di polizia municipale, il Corpo forestale dello Stato».

20.7

IL GOVERNO

20.12 (Identico all'em. 20.7)

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «al corpo forestale dello Stato».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «il corpo forestale dello Stato».

20.6

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano»; conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «ambientale» inserire le parole: «e delle province autonome di Trento e Bolzano».

20.8

ANDREOLLI, PINGGERA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste pervenute e a seguito della verifica dei requisiti necessari, deve pubblicare una graduatoria regionale recante i nominativi degli aventi diritto, la cui validità è annuale».

20.10

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In tempo di pace non possono essere chiamati a prestare servizio di leva i cittadini che hanno compiuto il ventottesimo anno di età».

20.2

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'impiego del personale reclutato per svolgere compiti di polizia municipale dovrà sopperire esclusivamente alle carenze della pianta organica e comunque non potrà superare di una unità l'organico previsto».

20.11

PERUZZOTTI, SPERONI, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i volontari, qualora obiettori di coscienza, non possono in alcun caso essere adibiti a compiti di polizia».

20.5

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. Gli obiettori di coscienza non possono essere impiegati in compiti di pubblica sicurezza».

20.9

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzo, compatibilmente con le contingenti disponibilità, di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese, con esclusione di quelli attinenti al trattamento economico fondamentale del personale”».

20.13

SPERONI, PREIONI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

33ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CIRAMI*indi del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PER UN SOSPETTO SUICIDIO IN UN ISTITUTO PENITENZIARIO
(A007 000, C02ª, 0008°)

La senatrice BONFIETTI rende noto che presso una casa circondariale di Bologna è morto la scorsa settimana un giovane detenuto: in un primo momento si era ipotizzato il suicidio; eppure una successiva perizia medico-legale ha messo in forse quest'ipotesi aprendo il sospetto che non si fosse trattato di morte volontaria. Al contempo, lamenta lo scarso livello di collaborazione della Polizia penitenziaria. Sottolinea quindi la gravità del caso ed invita la Commissione a prestare la debita attenzione a queste problematiche.

Il presidente ZECCHINO fa presente che la Commissione non può discutere su argomenti non iscritti preventivamente all'ordine del giorno dei lavori. Rammenta poi che ciascun parlamentare può avvalersi della facoltà di presentare strumenti di sindacato ispettivo-politico, ai quali il Governo dovrà rispondere formalmente.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1407 e congiunzione con il disegno di legge n. 1409. Seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 1409 e congiunzione con il disegno di legge n. 1407)

Il relatore SENESE rievoca la genesi del disegno di legge n. 1407, che in origine, anni fa, faceva parte del medesimo testo articolato, congiuntamente al disegno di legge attualmente connotato dal n. 1409. Si sofferma sulla circostanza per cui anche con il disegno di legge delega si cerca opportunamente di contemperare interessi di rilevante spessore, come quello del diritto alla riservatezza e quello del diritto all'informazione.

Lo strumento della delega è stato utilizzato dal redattore di queste norme con estrema e opportuna attenzione verso le Raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa e verso i principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale (Strasburgo 1981), rese esecutive in Italia con la legge n. 98 del 1989. A tal riguardo, dissipa l'eventuale sospetto di una non sufficiente focalizzazione dei principi e criteri direttivi, richiamandosi proprio a quegli atti di diritto internazionale che permettono di enucleare i punti-cardine cui dovrà attenersi la normativa delegata.

L'articolo 1 attribuisce al Governo la potestà di emanare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia, ferma restando ovviamente l'osservanza dei criteri indicati nelle menzionate Raccomandazioni. Al contempo, quell'articolo prevede adeguate garanzie per il trattamento di numeri di identificazione personale (compreso il codice fiscale) e delle informazioni ad essi connesse. L'articolo 2 a sua volta configura un meccanismo moderno ed agile che riecheggia quello adottato per la redazione del vigente codice di rito penale: infatti, dopo il primo periodo d'applicazione della normativa delegata sarà possibile per il Governo entro 18 mesi emanare uno o più decreti recanti disposizioni correttive. Da ultimo, l'articolo 3 enuncia la norma di chiusura dell'intero impianto normativo, richiamando la legge n. 400 del 1988 per quanto riguarda le modalità di esercizio della delega.

Il RELATORE propone quindi che la discussione sui disegni di legge si svolga congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il Ministro FLICK interviene brevemente per sottolineare la stretta connessione, sia tecnica che politica, fra i provvedimenti in titolo; assicura comunque che in sede di attuazione della delega il governo si atterrà in modo scrupoloso ai principi e criteri direttivi che il legislatore

intende fissare. Per quanto riguarda poi l'*iter* in Senato, garantisce che il Governo presterà la massima attenzione agli indirizzi che dovessero essere indicati in eventuali ordini del giorno presentati e votati.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SALVATO esordisce facendo presente che nel corso delle due ultime legislature il Senato non è stato mai messo in condizione di approfondire le variegate problematiche sottese alla materia della tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Afferma invece, e con profonda convinzione, che la materia delle libertà dei cittadini merita maggiore attenzione, già solo in omaggio all'alto profilo culturale che quella libertà richiedono. Espresso apprezzamento per le accurate relazioni, svolte ieri ed oggi dal senatore Senese, nota con una punta di delusione che il Ministro si è dichiarato tendenzialmente contrario all'eventualità di innovazioni al testo. Ritiene però di dover negare l'idea che ci si trovi di fronte a testi normativi perfetti e, quindi, non suscettibili di miglioramenti. Afferma la sua contrarietà – qualora venisse sollevata la questione – all'eventuale richiesta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge n. 1409; contrarietà, che trova una conferma dall'orientamento contrario del Governo ad apportarvi modifiche. Specifica comunque che valuterà con estremo interesse la disponibilità a migliorare quel testo articolato. Ritiene infatti che la Commissione non deve limitarsi a ratificare scelte legislative assunte altrove; al contrario questa Commissione deve rivendicare l'importanza del suo ruolo istituzionale prestando cura suprema alle istanze garantiste.

In particolare, si sofferma sull'articolato del disegno di legge n. 1409 e si esprime in modo critico sulla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 10 (Informazioni rese al momento della raccolta): infatti, mentre l'articolo impone giustamente un obbligo di informativa, quel comma 4 legittima un troppo elevato numero di eccezioni. L'articolo 11 (Consenso) poi, disciplina sì l'ambito del consenso, ma il comma 4 ha una portata amplissima con conseguente lesione di diritti fondamentali dei cittadini. A sua volta, l'articolo 12 (Casi di esclusione del consenso) spicca per genericità, specie alle lettere *e*) ed *f*). Da ultimo manifesta perplessità anche verso la disposizione dell'articolo 23 (Dati interni alla salute), comma 1, e si dichiara curiosa di sapere quale sarà il parere al riguardo della Commissione Affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Esame e rinvio)

Il relatore CALVI premette che il disegno di legge affronta uno dei temi più delicati e critici dell'attuale processo penale, specialmente dopo la sentenza della Corte n. 254 del 1992. Si tratta infatti della attuale possibilità di introdurre un elemento probatorio da parte del Pubblico ministero senza possibilità di efficace difesa da parte dell'imputato. L'ora-

tore, dopo aver ricordato che -in determinate condizioni - risulta del tutto escluso il contraddittorio dibattimentale di fronte ad elementi di prova determinanti, sottolinea come ciò provochi non pochi problemi anche per la capacità di giudizio obiettivo del giudice. Occorre dunque tentare di rimuovere una normativa attualmente errata ed oggetto di sofferenza quotidiana nelle aule di giustizia italiane.

Nel passare quindi a descrivere il merito dei tre articoli di cui si compone il disegno di legge, si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 3 che riguarda l'attuale articolo 513 del codice di procedura penale il quale, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale del 1992, consente che il giudice possa disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari qualora il soggetto imputato in un procedimento connesso si avvalga della facoltà di non rispondere. Dalla necessaria modifica dell'articolo 513 del codice di rito penale discende anche l'opportunità di modificare il terzo comma dell'articolo 192 e l'articolo 211 del medesimo codice di procedura penale: a tale fine provvedono rispettivamente gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame.

Il relatore conclude sottolineando con vigore che l'argomento appare di importanza veramente essenziale poichè è necessario affrontare uno sconvolgimento del rito penale che forse neppure la Corte costituzionale aveva considerato a fondo al momento della sua sentenza.

Il ministro FLICK, pur dichiarando di condividere le intenzioni dei presentatori del disegno di legge in discussione di rafforzare l'oralità e il contraddittorio nel processo penale, manifesta preoccupazione per un possibile intervento della Corte costituzionale anche sulla nuova normativa proposta.

Riguardo poi alla modifica dell'articolo 192 del codice di rito penale, esprime perplessità in ordine alla introduzione per via legislativa di elementi che devono già essere desumibili per via interpretativa con riguardo alla norma citata.

Il senatore RUSSO sostiene anzitutto che appare urgente una presa di posizione relativa all'articolo 513 del Codice di procedura penale, pur paventando il rischio di interventi di carattere settoriale. Purtroppo però la norma rivisitata dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione non sembra risolvere la questione di costituzionalità sottesa all'intervento del 1992 della Corte Costituzionale. L'oratore sostiene che probabilmente una soluzione in linea con la sentenza della Corte potrebbe essere quella di estendere la nuova regolamentazione anche al primo comma dell'articolo 513, ma ciò potrebbe far sorgere altri problemi in merito alla mancata utilizzazione di dichiarazioni che possono anche costituire elementi di prova di grande importanza. L'oratore avanza perciò l'ipotesi problematica di una possibile soluzione della questione che potrebbe consistere nell'ampliamento delle condizioni dell'incidente probatorio poichè ciò garantirebbe almeno la presenza delle parti.

Manifesta quindi perplessità in ordine alla prevista modifica dell'articolo 192, in linea con quanto dichiarato dallo stesso Ministro. Auspica comunque un approfondimento serio ed adeguato alla delicatezza della materia in discussione.

Il senatore BATTAGLIA sottolinea come sino ad oggi non è stato posta sufficiente attenzione alla fase dibattimentale del nuovo processo penale e manifesta favore per il disegno di legge in esame che finalmente si sofferma su un argomento di grande importanza per la problematica della formazione della prova e per lo svolgimento del processo.

Dopo aver quindi manifestato contrarietà all'ipotizzato ampliamento della disciplina dell'incidente probatorio, auspica vivamente che il presente disegno di legge sia approfondito e quindi approvato nella sua forma migliore.

La senatrice SILIQUINI, dopo aver ricordato di aver chiesto di aggiungere la propria firma al disegno di legge in discussione, sottolinea l'importanza della correzione dell'attuale disciplina degli articoli 192 e 513 del codice di rito penale per restituire equilibrio e garanzia ad alcuni istituti basilari per lo svolgimento di processi corretti ed equi.

Dopo aver manifestato scetticismo nei confronti dell'incidente probatorio come mezzo per risolvere il problema in esame (poichè esso non può comunque sostituire il contraddittorio dibattimentale), sostiene che appare indispensabile intervenire sul processo penale.

Il senatore FASSONE si rammarica di dover intervenire in data odierna.

Il PRESIDENTE sottolinea l'importanza di concentrare la discussione sul provvedimento.

Il senatore CENTARO si unisce alla richiesta di non chiudere oggi la discussione generale.

La senatrice SALVATO chiede che siano auditi alcuni soggetti interessati al provvedimento.

Il PRESIDENTE afferma che la Commissione delibererà in merito.

Il senatore FASSONE sostiene che effettivamente oggi l'attuale disciplina processuale penale consente ad una parte processuale di costituire una prova in danno nell'altra parte, ma sottolinea anche che qualsiasi soluzione tendente a tornare alla situazione di diritto antecedente alla sentenza della Consulta, rischia di portare ad un nuovo intervento censorio della Corte stessa.

Afferma dunque che lo strumento legislativo proposto rischia di non essere adeguato, mentre occorrerebbe ipotizzare altre soluzioni collaterali che giustificano la diversità di trattamento fra il caso del primo e quello del secondo comma dell'art. 513, toccando ad esempio il programma di protezione del collaborante (che dovrebbe impegnarsi a rendere anche in contraddittorio le sue dichiarazioni) oppure distinguendo fra le dichiarazioni del coimputato a discolpa e le dichiarazioni vertenti sulla posizione altrui oppure ancora incentivando l'utilizzazione dell'incidente probatorio da parte del Pubblico ministero.

Conclude sostenendo infine che l'articolo 192 non dovrebbe essere modificato poichè - se si giungesse ad una soluzione accettabile per l'ar-

titolo 513 - diventerebbe meno urgente toccare il momento della prova.

Prende quindi la parola il senatore FOLLIERI che afferma anzitutto come appare urgente dare una risposta legislativa adeguata ai gravi problemi sollevati dalla attuale formulazione degli articoli 192 e 513 del codice di rito penale. Dopo aver manifestato perplessità nei confronti dell'attuale interpretazione giurisprudenziale riguardante i cosiddetti riscontri obiettivi, preannuncia la presentazione di un emendamento che escluda dall'ambito dei riscontri le sole affermazioni verbali di altri dichiaranti.

L'oratore sostiene che occorre fissare un principio riguardante l'autonomia del secondo comma rispetto al primo comma del citato articolo 513, poichè nei due commi si tratta di soggetti diversi e quindi, su questa base, può essere anche il caso di fronteggiare un nuovo intervento della Corte costituzionale sostenendo con convinzione la linea di intervento contenuto nel provvedimento in discussione.

Negata quindi validità alla ipotizzata soluzione dell'ampliamento dell'incidente probatorio, si rammarica di non poter essere messo al corrente dei lavori della «Commissione Conso» che da tempo lavora su questi temi.

Il senatore MILIO sostiene anzitutto di approvare le linee direttive del provvedimento in discussione, anche se dichiara di concordare sui timori di un possibile nuovo intervento della Corte costituzionale. È per questo motivo che occorre approfondire le problematiche in discussione a cominciare dalla modifica dell'articolo 513 che renderebbe comunque secondaria l'ipotizzata modifica dell'articolo 192.

Per quanto riguarda in particolare la modifica dell'articolo 513, si dichiara favorevole a toccare direttamente il codice di rito penale anzichè intervenire su questioni collaterali come ad esempio quelle relative alla revoca del programma di protezione dei pentiti che peraltro è già prevista dall'ordinamento.

Ritiene in sintesi che sarà opportuno adeguare la normativa attuale attraverso l'anticipazione del momento giurisdizionale cioè attraverso la previsione della necessità per il Pubblico ministero di portare davanti al giudice per le indagini preliminari le dichiarazioni dell'imputato di cui all'articolo 210 e quindi attraverso una ricerca della verità che passi per la necessaria sommatoria degli incidenti probatori nonchè per l'obbligo, gravante sempre sulla pubblica accusa, di depositare tutti gli atti delle indagini.

Il sottosegretario MIRONE annuncia che si farà carico dell'esigenza di trasmettere le eventuali risultanze della «Commissione ministeriale Conso» sulle tematiche affrontate dal provvedimento in titolo.

Il senatore CIRAMI precisa che l'esigenza di fondo del disegno di legge è quella di tutelare le garanzie delle parti nel dibattimento; garanzie, che possono essere rispettate solo realizzando la formazione delle prove nel dibattito processuale. L'accusa è invece in grado di acquisire elementi già attraverso atti di indagine, con conseguente grave nocu-

mento dei diritti della difesa. Ritiene poi che la più volte citata sentenza della Corte Costituzionale del 1992 sarebbe stata sopravvalutata poichè in quell'occasione il giudice della legittimità costituzionale ha erroneamente ravvisato una sperequazione fra disciplina di cui al comma 1 (avente ad oggetto le dichiarazioni di imputato) e quella di cui al comma 2, avente invece ad oggetto le dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi.

Ciò premesso, ritiene doveroso riscrivere l'articolo 513 del codice di procedura in modo da non consentire al pubblico ministero, senza l'espresso consenso dell'imputato, il dedurre in dibattimento i verbali d'interrogatorio assunti nel corso dell'istruttoria preliminare da parte di persone che hanno definito il loro procedimento con un rito speciale. Riconosce comunque che potrebbe essere opportuno apportare qualche ritocco al testo da lui presentato e si dichiara disponibile all'approvazione di alcuni emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Discussione e rinvio)

La relatrice SILIQUINI, nell'illustrare il provvedimento in titolo, afferma che appare molto importante sopperire ad un vuoto normativo dell'attuale ordinamento dando esecuzione alla direttiva della CEE n. 253 del 1984 che mira ad omogeneizzare ed innalzare il livello richiesto per accedere alla professione di revisore dei conti.

Il provvedimento del Governo mira a consentire l'iscrizione al registro dei revisori contabili anche a quanti già oggi, magari da anni, esercitano di fatto la professione, pur non potendo esercitarla ufficialmente, a causa appunto dell'impossibilità di iscriversi all'albo, conseguentemente al citato vuoto normativo.

La relatrice descrive quindi brevemente il contenuto degli articoli del progetto, soffermandosi in particolare sulle modalità di svolgimento delle sessioni di esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

15ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 16,10.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, C03ª, 0001ª)

Il presidente MIGONE dà lettura innanzitutto di una lettera del ministro Dini con la quale annuncia di avere semplificato l'iter di formazione dei disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali, introducendo una sorta di silenzio-assenso al momento del concerto interministeriale. Ciò non può che costituire motivo di soddisfazione per la risposta alle numerose sollecitazioni sorte in Commissione Affari esteri.

Dà quindi conto di una seconda lettera del ministro Dini relativo allo stato di attuazione dei lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht con la quale offre alla Commissione disponibilità di documenti e di relativa discussione.

IN SEDE REFERENTE

(1028) Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo alla applicazione dell'articolo J 11, comma 2 del Trattato sull'Unione europea

(Esame)

Il relatore GAWRONSKI introduce il disegno di legge di finanziamento italiano alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea sottolineando l'importanza di una posizione univoca su questo principio dell'Unione a cui l'Italia deve portare ulteriori stimoli; si deve tenere conto infatti che in previsione delle ulteriori adesioni all'Unione si rischia uno squilibrio verso Nord che possa deviare gli interessi dell'area mediterranea. Si comprende quindi l'importanza all'interno del quadro europeo di un impegnativo ruolo dell'Italia di sostegno a tutte le

forme di partenariato con i paesi mediterranei. Purtroppo una vera politica estera e di sicurezza comune si è rilevata assai difficile in quanto le posizioni dei singoli Stati europei si sono presentate divergenti nei confronti dei problemi e si è potuto realizzare un intervento solo sotto forma di tendenza alla prevenzione per smussare le crisi mediante negoziati e comunque strumenti non militari. Passando al merito del disegno di legge in esame, osserva che il contributo alle azioni comuni mediante finanziamento diretto riveste carattere di eccezionalità ritenendosi preferibile - come del resto afferma nella sua relazione anche il Governo - la forma di finanziamento attraverso il bilancio stesso della Comunità. Dopo aver ricordato il parere espresso dalla Giunta per gli affari europei che auspica chiarezza nelle previsioni generiche dell'articolo 2, pur condividendo il principio del rilievo esprime dubbi sulla sua fattibilità concreta. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge anche per dare un segnale della disponibilità italiana ad assumere le responsabilità del ruolo che le compete in sede di Unione europea.

Il senatore PORCARI, dopo aver espresso assoluto consenso alle osservazioni del relatore, come pure all'esigenza di chiarezza sollevata dal parere della Giunta degli affari europei, auspica una riflessione su questa politica estera comune che sembra ben lontana dall'essere tale, così come purtroppo si è avuto modo di verificare in tutte le crisi internazionali verificatesi. Si era parlato della creazione di un segretariato sovranazionale che seppur valido come primo passo non è sufficiente a raggiungere l'obiettivo di una politica estera, se non proprio comune, almeno coordinata. Poichè occorre comunque incoraggiare questo processo di integrazione europea voterà senz'altro a favore senza invocare restrizioni di spesa in un caso che non le merita.

Il presidente MIGONE ricorda che un elemento di continuità nella politica estera italiana è stato proprio l'impegno volto a stabilire le condizioni per una politica estera comune: questo processo è lungi da porsi in contraddizione con il futuro allargamento dell'Unione europea, in quanto non è la fortificazione delle istituzioni comuni bensì la sua debolezza che porterebbe lo squilibrio temuto.

Il sottosegretario TOIA, nell'apprezzare la sintonia emersa dal dibattito che porterà a sostenere soluzioni più coese alle iniziative politiche del Governo, concorda con l'ipotesi preferibile di finanziare la politica estera europea direttamente con il bilancio comune. Per quanto riguarda il dubbio sollevato nel parere della Giunta per gli affari delle comunità europee rileva che poichè le azioni previste nascono in casi di emergenza esse sono diversificate e non prevedibili e pertanto impossibili da esplicitare in anticipo: più opportuno sarà prevedere un meccanismo di verifica *ex post*.

Il senatore VERTONE, pur preannunciando il voto favorevole, si domanda se il frequente autoelogio dell'Italia in materia di impegni europei, in netto contrasto con la cautela e lo scetticismo di molti altri, manifesti una posizione di forza o piuttosto di debolezza della posizione nel contesto europeo.

Il senatore SERVELLO, nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, osserva comunque che le relazioni tecniche così redatte sono estremamente vaghe e non permettono di verificare il seguito delle attività previste.

Il senatore ANDREOTTI esprime voto favorevole sottolineando l'utilità di questo disegno di legge che evita di suscitare poi di volta in volta singoli provvedimenti sparpagliati, concentrando l'attenzione sul merito del problema di avere un fondo comune per i finanziamenti delle azioni della politica estera dell'Unione europea.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione pone ai voti il mandato al relatore Gawronski di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1213) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993

(Esame)

Il senatore JACCHIA, introducendo il *memorandum* d'intesa militare con la Repubblica di Corea osserva che questi tipi di atti in passato si svolgevano direttamente tra i competenti Ministeri della difesa e solo recentemente hanno rivestito la veste di veri e propri trattati internazionali. Si tratta di avviare le premesse per scambi tecnologici, per facilitare la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo del materiale della difesa e nella fornitura di supporti logistici, al fine di aprire e ampliare nuovi mercati per il materiale della difesa e i relativi servizi, utilizzando le moderne tecnologie a vantaggio delle industrie del settore. Anche se il testo del *memorandum* appare dettagliato, segnala il persistere di rischi per l'impossibilità di un serio controllo nell'applicazione, soprattutto nell'ipotesi di triangolazione verso paesi terzi; la relazione tecnica inoltre prevede solo lo stanziamento di spesa per l'invio degli esperti mancando completamente una previsione sul momento successivo del controllo e della verifica delle attività poste in essere.

Il senatore PORCARI si domanda quale tecnologia sofisticata possa esportare un paese come l'Italia i cui Governi si sono impegnati negli ultimi 50 anni a demolire l'apparato difensivo e la ricerca scientifica del settore della difesa. Sembra quasi che si voglia finanziare una specie di turismo diplomatico con vaghi pretesti scientifici.

Il sottosegretario TOIA precisa che questo tipo di *memorandum* è volto a stabilire il quadro nel quale le iniziative potranno concretizzarsi secondo le occasioni e anche in base all'impegno e alla volontà dei componenti degli organismi misti che così si creeranno: si vuole solo fornire l'opportunità per dare un sostegno alle iniziative seguenti. Quindi può anche essere vero il contrario in quanto a volte tale iniziative vengono a

mancare. Concorda con la necessità di una verifica periodica dei risultati per soddisfare l'esigenza di controllo e di chiarezza.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Jacchia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1214) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994

(Esame)

Il relatore JACCHIA, passando al secondo *memorandum* in esame, ne sottolinea la maggior delicatezza in quanto si tratta di una cooperazione nel campo dei materiali per la difesa con la Repubblica indiana, paese possessore della potenza atomica. Il testo appare pertanto più dettagliato concordando la cooperazione, nel campo dei materiali per la difesa e degli scambi di tecnologia e servizi, prevedendo un comitato misto responsabile dell'individuazione dei settori di possibile cooperazione, precisando altresì una serie di garanzie di sicurezza e segretezza. Rimane comunque la difficoltà del controllo sull'applicazione nonché la protezione da possibili triangolazioni con paesi terzi.

Il senatore PORCARI esprime alcune perplessità per quanto riguarda l'atteggiamento generale dell'India, paese che ha dimostrato una sua politica militare molto autonoma, nonché un grado molto elevato di affinamento della sua tecnologia, cosa esattamente opposta a quella dell'Italia che ha distrutto in materia ogni suo potenziale.

Il senatore PIANETTA evidenzia perplessità in quanto l'India non ha firmato recentemente il Trattato di messa al bando degli esperimenti nucleari e ciò rappresenta un indice di un atteggiamento generale verso la comunità internazionale decisamente dubbioso.

Il presidente MIGONE rileva l'opportunità di prevedere procedure di controllo sull'espletamento delle attività conseguenti all'entrata in vigore di questo *memorandum* che, pur non avendo un oggetto connesso con il bando degli esperimenti nucleari, offre tuttavia uno spunto per un indirizzo politico chiaro in materia, eventualmente da specificare attraverso un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario TOIA, condividendo le esigenze di controllo e chiarezza sull'applicazione di un Trattato che va ad incidere in un paese come l'India che ha prestato il fianco a critiche per la mancata firma del Trattato ricordato, osserva che per quanto riguarda le garanzie previste dall'articolo 7 del *memorandum* non vi è modo né altra forma giuridica di prevenzione né di controllo, per cui rimane solo

la possibilità di rafforzare l'impegno dei responsabili della Commissione mista.

Il senatore ANDREOTTI invita la Commissione a riflettere sul fatto che in questa fase il Parlamento non può tirarsi indietro rispetto ad una firma di un Trattato internazionale che ha già impegnato il nostro Governo: annunzia pertanto il proprio voto favorevole.

Il senatore SERVELLO, non convinto da quest'ultima precisazione, osserva che se dalla firma del *memorandum* ad oggi, per ben due anni gli impegni sono rimasti sulla carta non si corre più il rischio di perdere l'immagine. Inoltre si domanda perchè mai non utilizzare in queste Commissioni miste il personale del corpo diplomatico italiano *in loco* ed in particolare gli addetti militari e commerciali. Annunzia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore PORCARI, precisando il motivo del voto contrario rispetto ad altri *memorandum* analoghi, chiarisce che ciò è dovuto all'esigenza di manifestare un atteggiamento politico verso l'India che sanzioni il rifiuto di adeguamento al comportamento seguito dalle maggiori potenze nucleari.

Il senatore BRATINA annunzia il proprio voto favorevole per l'esigenza di sostenere con continuità la firma già apposta dal Governo italiano, il che non toglie l'urgenza di approntare procedure che forniscano al Parlamento informazioni per blocchi di questioni fra cui quella della cooperazione militare in primo luogo.

Il relatore JACCHIA, associandosi alla constatazione del senatore Andreotti, raccomanda alla Commissione l'approvazione di un Trattato ormai firmato dal Governo italiano che trova comunque ragion d'essere e vantaggi per l'Italia nelle opportunità offerte al miglioramento tecnologico e commerciale tra i due paesi.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Jacchia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda a maggioranza.

(1215) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995

(Esame)

Il relatore JACCHIA introduce brevemente il *memorandum* di cooperazione militare con l'Australia, osservando come esso sia volto a favorire la cooperazione e lo scambio dei materiali, dei servizi, e delle informazioni, potenziando le opportunità di trasferimento di reciproche

tecnologie e sistemi nella produzione e manutenzione di equipaggiamenti per la difesa. Anche questo Trattato prevede la creazione di un comitato misto per l'attuazione degli scopi prefissi e ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il sottosegretario TOIA si associa alle conclusioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Jacchia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda all'unanimità.

(1216) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991*

(Esame e rinvio)

Il relatore JACCHIA rileva innanzitutto la diversità del presente Trattato da quelli precedenti, richiamando l'attenzione sul carattere di vera e propria convenzione di cooperazione nel campo militare con la Repubblica tunisina. Esso risale a ben cinque anni fa ed è opportuno chiedere al Governo se da allora in poi questo rapporto bilaterale sia stato riesaminato alla luce della mutata realtà della sponda sud del Mediterraneo: da un lato alcuni sono portati a sconsigliare cooperazioni militari con paesi molto vicini a fenomeni di terrorismo e di estremismo islamico dall'altro molti credono che si debba cogliere l'occasione per tener vivo un rapporto con un paese sempre leale con il mondo occidentale.

Il senatore PORCARI, riallacciandosi alle valutazioni politiche presentate dal relatore, ritiene più prudente un momento di riflessione che tenga conto dei cambiamenti intervenuti dalla firma di questa convenzione ad oggi, il tutto tenendo presente gli impegni di politica mediterranea che l'Italia ha sottoscritto che prevedono la massima collaborazione a quei paesi che dimostrano il sostegno ai valori occidentali.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole ad una pausa di riflessione per valutare i cambiamenti intervenuti da quando nel 1991 evidentemente il Governo italiano volle dare un segno di presenza alla Tunisia in base alla situazione dell'epoca.

Il senatore SERVELLO si associa a quest'ultima considerazione chiedendo altresì chiarimenti sul capitolo relativo alla protezione delle informazioni militari così dettagliato da prevedere un successivo accordo *ad hoc*.

Il sottosegretario TOIA ricorda che in questi ultimi anni i rappresentanti diplomatici della Tunisia sono stati estremamente attivi nel sol-

lecitare impulsi in tutti i campi, manifestando un chiaro desiderio di intensificare i rapporti con l'Italia: evidentemente è questo un paese che offre collaborazione in campo mediterraneo e non deve essere sottovalutato il delicato momento che tutta la zona del fronte sud attraversa.

Il relatore JACCHIA, riallacciandosi a quanto detto dal sottosegretario, suggerisce di approfondire mediante i contatti in corso l'attualità dell'interesse alla cooperazione militare.

Il presidente MIGONE informa che in mancanza della trasmissione del prescritto parere da parte della 1ª Commissione, il regolamento impone il rinvio della discussione.

La Commissione concorda.

IN SEDE DELIBERANTE

(1340) Deputati OCCHETTO ed altri - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente MIGONE illustra il disegno di legge, presentato alla Camera da tutti i Gruppi parlamentari, in un testo di cui l'articolo 1 riproduce una proposta di legge decaduta per lo scioglimento delle Camere e l'articolo 2 reca disposizioni del decreto-legge n. 238 del 1996, che non è stato convertito in legge nè reiterato.

Con il primo articolo si stanziava un contributo annuo di 500 milioni di lire, per il triennio 1996-1998, a favore della Delegazione generale palestinese in Italia, che non riesce a far fronte alle spese di funzionamento. L'articolo 2 autorizza tutte le amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli enti di protezione assicurativa e di promozione commerciale ad operare nei territori palestinesi, superando alcune difficoltà che potrebbero derivare dal fatto che l'amministrazione palestinese non costituisce un ordinamento statale.

Rilevato che l'approvazione del disegno di legge avrebbe il significato di un chiaro sostegno al processo di pace, il presidente Migone conclude sottolineando l'opportunità di un forte segnale politico in questo senso proprio in ragione della difficile crisi scoppiata tra il nuovo Governo di Israele e l'Autorità nazionale palestinese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PORCARI, pur dichiarando di condividere le ragioni politiche a favore del disegno di legge, rileva che i ricchi paesi arabi produttori di petrolio stranamente fanno mancare il loro sostegno finanziario ad Arafat proprio in questi anni in cui sembra aver abbandonato la via del conflitto armato. In ogni caso ammette di avere una riserva di ordine morale nell'appoggiare la concessione di un contributo per il fun-

zionamento di una rappresentanza straniera, mentre in Sicilia una larga parte della popolazione versa in una situazione di miseria.

Il senatore ANDREOTTI condivide le considerazioni del Presidente e sottolinea l'urgenza di approvare il disegno di legge, a causa del preoccupante stallo del processo di pace nel Medio Oriente. La nuova *leadership* di Israele è vincolata dalla posizione contraria agli accordi di Oslo che ha assunto in campagna elettorale e, per di più, è condizionata pesantemente dal successo dei partiti religiosi e dal primo partito etnico affermatosi in Israele, quello degli immigrati russi. Peraltro si deve riconoscere che Arafat è in grave difficoltà, anche all'interno dell'OLP, perchè è mancato il sostegno economico-internazionale che era stato promesso ai palestinesi nel 1993.

In tale contesto, l'Unione europea dovrebbe riprendere l'iniziativa politica che si espresse nella Dichiarazione di Venezia del 1980 ma che da molti anni risulta appannata, tanto più che il fallimento del *summit* di Washington dimostra che l'influenza degli Stati Uniti non è più sufficiente a determinare un successo del negoziato di pace.

Il senatore VERTONE fa presente al senatore Porcari che non vi è alternativa tra la solidarietà ai palestinesi e lo sviluppo del Mezzogiorno, anche perchè la Sicilia e l'Italia meridionale si gioverebbero molto delle prospettive di sviluppo economico che potrebbero derivare dalla pace in Medio Oriente. Si dichiara quindi favorevole al disegno di legge, che ritiene coerente con i genuini interessi nazionali.

Il senatore SERVELLO dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole all'approvazione del disegno di legge, in coerenza con la posizione assunta dallo stesso Gruppo alla Camera dei deputati. Tale posizione deriva non solo dal consenso su questo specifico provvedimento, ma anche da una politica decisamente favorevole al dialogo con tutti i paesi del Mediterraneo e, in particolare, con il mondo islamico. Del resto il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge che riconosce lo *status* diplomatico alla missione della Lega degli Stati arabi, sul quale è stato egli stesso relatore.

Il senatore RUSSO SPENA preannunzia che voterà a favore del disegno di legge, in quanto l'Italia non può certo disinteressarsi della crisi mediorientale, ma deve intervenire attivamente a sostegno della pace. Dichiara inoltre di condividere la grande importanza del dialogo euro-mediterraneo per il paese e, in particolare, per la Sicilia, la quale non potrà che giovare di un clima di cooperazione tra l'Europa e il mondo arabo.

Il senatore PIANETTA si dichiara favorevole al disegno di legge, sia per il suo concreto contenuto sia per l'indubbio significato politico di sostegno al processo di pace.

Il sottosegretario TOIA ribadisce il pieno appoggio del Governo al disegno di legge, la cui approvazione è urgente non solo per

ragioni politiche, ma anche per evitare che vada in economia l'accantonamento previsto nel fondo globale per il 1996.

Rispondendo ad una domanda del senatore SERVELLO, il presidente MIGONE fa presente che l'articolo 2 del disegno di legge autorizza gli enti pubblici a considerare l'Autorità nazionale palestinese alla stessa stregua di un Governo straniero, non già perchè le leggi che ne regolano l'attività impongano di intervenire soltanto nei territori in cui esista un'autorità governativa ben definita; l'ostacolo che s'intende superare è costituito dalle obiezioni degli organi di controllo, che sovente interpretano estensivamente i principi recati da altre leggi.

Il Presidente prende poi atto del larghissimo consenso all'approvazione del disegno di legge e ricorda che le conferenze internazionali di Casablanca e di Barcellona sono nate dalla convinzione che vi sia un nesso indissolubile tra il processo di pace e lo sviluppo economico in Medi Oriente.

Il senatore PORCARI interviene per precisare la sua posizione, ribadendo di condividere l'opportunità del disegno di legge sotto il profilo politico. La sua riserva morale si riferisce alla continua emorragia di denaro pubblico verso i paesi del Terzo mondo, soprattutto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, che gli sembra paradossale dal momento che l'Italia stessa ha regioni sottosviluppate al suo interno. Peraltro lo stanziamento di 500 milioni all'anno a favore della Delegazione generale palestinese costituisce un intervento assai limitato. Resta il dubbio se la stessa somma di danaro non sarebbe stato più giusto spenderla a favore delle popolazioni palestinesi.

Il senatore RUSSO SPENA fa presente che anche i membri della Delegazione palestinese hanno disponibilità finanziarie talmente esigue da non potersi più permettere di risiedere a Roma.

Il senatore D'URSO concorda con le argomentazioni del Presidente e del Sottosegretario e preannunzia che voterà a favore del disegno di legge.

Anche il senatore BRATINA preannunzia che il Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo voterà a favore del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che, non essendo pervenuti tutti i pareri previsti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 e sullo stato dei controlli in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti

(R048 000, C03ª, 0002º)

Il presidente MIGONE riferisce alla Commissione che gli Uffici di Presidenza della 3ª e della 4ª Commissione, riunitisi lo scorso 3 ottobre,

hanno concordato di sottoporre alle rispettive Commissioni la proposta di una indagine conoscitiva, da svolgersi congiuntamente sullo stato dei controlli in materia di commercio internazionale degli armamenti e, in particolare, sull'attuazione della legge n. 185 del 1990. Ricordato che tale legge fu esaminata dalla 3ª e dalla 4ª Commissione riunite, rileva che recenti episodi di cronaca fanno dubitare dell'efficacia della sua applicazione. Si rende pertanto necessario svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, una indagine conoscitiva nel cui ambito sarà possibile procedere all'audizione dei responsabili politici e burocratici delle pubbliche amministrazioni interessate.

Rispondendo poi ad una domanda del senatore SERVELLO, precisa che ai lavori dell'indagine hanno diritto di partecipare tutti i componenti delle due Commissioni, ma auspica che ciascun Gruppo incarichi almeno un senatore a partecipare all'indagine in maniera costante ed impegnativa.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole alla proposta di indagine conoscitiva e suggerisce di acquisire la documentazione raccolta dagli organismi delle Nazioni Unite che hanno studiato il problema del commercio degli armamenti, in vista della stipulazione di un accordo in tale materia.

Il senatore SERVELLO chiede se anche la Camera dei deputati intende svolgere una indagine nella stessa materia.

Il presidente MIGONE osserva che, in tal caso, i Presidenti delle due Camere possono raggiungere un'intesa, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

La Commissione, all'unanimità, conviene di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere una indagine conoscitiva sull'argomento in titolo, con le modalità indicate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 18,50.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE***(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente GUALTIERI interviene brevemente per ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, giovedì 10 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore DANIELI manifesta perplessità sul riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza quale diritto soggettivo; occorre infatti considerare che l'esercizio delle libertà individuali non può essere disgiunto dall'adempimento dei doveri nei confronti della collettività, fra i quali si annovera il dovere di difesa della patria. Inoltre l'aver attribuito un trattamento più vantaggioso agli obiettori rispetto ai giovani di leva non mancherà di incrementare le domande di obiezione con effetti negativi sulla funzionalità dello strumento militare.

Si augura comunque che le difficoltà che certamente determinerà l'applicazione della nuova disciplina dell'obiezione di coscienza possano accelerare il processo di riforma in senso professionale delle Forze armate.

Il presidente GUALTIERI tiene a sottolineare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il pieno adempimento del dovere di difesa anche attraverso la prestazione di servizi di impegno sociale non armato.

Il senatore PETRUCCI condivide le valutazioni del relatore circa il superamento dei contrasti ideologici intorno al riconoscimento del diritto di obiezione. Esiste infatti una diffusa sensibilità nel paese affinché esso venga riconosciuto come diritto soggettivo. Occorre peraltro evitare confusioni tra la disciplina dell'obiezione di coscienza e l'istituzione del servizio civile, per non sminuire le ragioni ideali che spingono i giovani ad esercitare l'obiezione di coscienza e non snaturare la peculiarità dei compiti e delle finalità dell'istituendo servizio civile.

Il senatore Petrucci rileva inoltre che i disegni di legge in titolo sanciscono opportunamente la pari dignità tra il servizio militare e quello civile sostitutivo; del resto la profondità delle convinzioni che spingono i giovani ad esercitare il diritto di obiezione è dimostrata anche dalla circostanza che spesso essi continuano a prestare la propria opera a favore degli enti a cui sono stati assegnati anche al termine del periodo di servizio sostitutivo.

Il senatore Petrucci ritiene quindi quantomai opportuno definire in tempi rapidi la riforma dell'obiezione di coscienza, per passare poi ad affrontare il problema dell'istituzione del servizio civile. Occorre infatti allinearsi a paesi di grande tradizione democratica, quali gli Stati Uniti, ove il servizio civile è occasione, non soltanto di educazione alla socialità, ma anche di affermazione dell'amore per la patria. Sono inoltre da più parti riconosciute le potenzialità che possono venire dall'istituzione di un servizio civile generalizzato anche per far fronte alla crisi dello Stato sociale, promuovendo un settore in grande crescita negli ultimi anni, quale quello degli enti *no profit*.

Il senatore Petrucci prosegue sostenendo di non condividere le preoccupazioni di coloro che temono una crescita esponenziale delle domande per l'esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza tale da arrecare nocimento all'operatività delle Forze armate, poichè non mancheranno all'Amministrazione della difesa gli strumenti per garantire un equilibrato esercizio di tale diritto. Del resto lo stesso sistema della leva sarà nei prossimi anni sottoposto a interventi riformatori, come preannunciato dal ministro Andreatta, proprio nell'intento di garantire la compatibilità tra servizio di leva e servizio civile.

Il senatore Petrucci ribadisce quindi di condividere l'impianto complessivo della riforma delineata nei disegni di legge in titolo, pur se ritiene che possa essere migliorato; la sua parte politica intende quindi impegnarsi per favorire una celere approvazione della nuova disciplina, riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

Il senatore PALOMBO, riferendosi a quanto sostenuto dal senatore Petrucci in ordine all'esigenza di definire in tempi brevi la riforma dell'obiezione di coscienza, sostiene che la materia è particolarmente delicata e merita quindi approfondimento e ponderazione da parte del legislatore, per evitare di innescare effetti negativi sulla funzionalità dello strumento militare. Espresso poi apprezzamento per quanti prestano la

loro opera nelle organizzazioni di volontariato, il senatore Palombo ribadisce la necessità di procedere prioritariamente alla definizione del disegno di legge sui vertici militari che a suo avviso può costituire la chiave di volta della riforma del nostro strumento militare.

Il senatore PELLICINI, ribadendo che la sua parte politica intende assumere un atteggiamento costruttivo, pur se critico, rispetto ai disegni di legge in titolo, ritiene opportuno che la Commissione acquisisca elementi informativi in ordine agli enti che attualmente sono convenzionati con il dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio per la gestione degli obiettori di coscienza e ai criteri cui si ispirerà il dipartimento stesso nella applicazione della nuova normativa, specie nella parte relativa agli enti e alle associazioni, che il Parlamento si appresta a definire.

Dopo che il PRESIDENTE ha assicurato che acquisirà i dati informativi richiesti dal senatore Pellicini, il senatore MANCA sostiene che, pur se va riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza, il servizio militare conserva la sua priorità rispetto al servizio civile quale adempimento del dovere di difesa della patria, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE dissente dall'interpretazione offerta dal senatore Manca della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha invece affermato in modo chiaro che l'adempimento del dovere di difesa della patria può compiersi anche attraverso la prestazione di comportamenti di impegno sociale non armato.

Il senatore MANCA, dopo aver sostenuto che le affermazioni della Corte costituzionali non vanno valutate singolarmente ma nel contesto generale della sentenza, sostiene che il legislatore nel riformare la disciplina dell'obiezione di coscienza, pur dovendo tener conto delle nuove sensibilità diffuse tra i giovani verso l'impegno in campo sociale, deve considerare in modo ponderato gli effetti di una crescita esponenziale delle domande di obiezione di coscienza sullo strumento militare, evitando inoltre che la scelta del servizio civile risponda a ragioni di convenienza piuttosto che ad effettive convinzioni ideali.

Il senatore PERUZZOTTI, dopo aver ricordato che la Lega Nord contribuì in modo costruttivo all'approvazione del disegno di legge sull'obiezione di coscienza nella scorsa legislatura, suggerisce di procedere ad un confronto informale con la Camera dei deputati sui disegni di legge in titolo, per garantire un *iter* sollecito al testo che il Senato si appresta ad approvare. Esprime poi l'auspicio che la disciplina sia quantomai chiara affinché si eviti il rischio di difficoltà interpretative.

Dopo che il PRESIDENTE ha assicurato il senatore Peruzzotti che prenderà gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione difesa della Camera per facilitare l'*iter* del testo di riforma che il Senato si avvia ad approvare, interviene il senatore MANFREDI il quale, dopo aver ribadito che il diritto all'obiezione di coscienza va riconosciuto, so-

stiene che coloro che scelgono l'obiezione di coscienza, in grande maggioranza, sono spinti da ragioni di opportunità piuttosto che da motivazioni ideali. Per tale ragione non ritiene che si possa accettare il riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza come diritto soggettivo. Inoltre occorrerebbe prevedere un organismo di carattere scientifico che non dipenda dal Ministero della difesa, al quale attribuire il compito di accertare le motivazioni che spingono i giovani ad esercitare l'obiezione di coscienza.

Il senatore Manfredi rileva poi una contraddizione tra quanto affermato nell'articolo 1 in ordine all'adempimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione del servizio civile e l'indicazione degli impieghi ai quali potranno essere destinati i giovani obiettori, contenuta nell'articolo 8 e che in primo luogo prevede l'assegnazione a compiti di assistenza. Occorrerebbe invece che gli obiettori vengano prioritariamente impiegati in compiti che abbiano maggiore attinenza con la difesa della patria, quali quelli di protezione civile o di difesa dell'ambiente.

Il senatore Manfredi prosegue sostenendo che uno dei punti qualificanti della riforma proposta nei disegni di legge in titolo è la raggiunta parità tra il servizio civile e il servizio militare. A suo avviso invece la disciplina sancisce condizioni estremamente più vantaggiose per gli obiettori di coscienza rispetto ai militari di leva e quindi occorre perseguire un riequilibrio a favore dei giovani coscritti.

Infine il senatore Manfredi non ritiene opportuno prevedere nella riforma dell'obiezione di coscienza lo sviluppo di studi per la difesa non violenta e tantomeno attribuire tale compito al dipartimento della protezione civile.

Il presidente GUALTIERI, prendendo spunto da quanto sostenuto nei precedenti interventi, afferma che nella riforma sull'obiezione di coscienza deve essere chiara la linea di demarcazione tra il servizio civile sostitutivo ivi previsto e l'istituendo servizio civile nazionale, per evitare di sminuire le ragioni ideali che spingono i giovani ad esercitare il diritto di obiezione. L'esigenza di tale differenziazione è peraltro avvertita proprio dagli enti che saranno chiamati a espletare il servizio civile e che hanno portato all'attenzione del Parlamento specifiche proposte.

Il senatore LORETO, relatore alla Commissione, nel riservarsi di rispondere in sede di replica alle numerose sollecitazioni emerse nel corso di un dibattito, che è stato particolarmente articolato, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal presidente Gualtieri e dal senatore Petrucci in merito alla necessità di distinguere chiaramente la tematica dell'obiezione di coscienza in quanto tale dalle questioni connesse con la istituzione del servizio civile obbligatorio. È opportuno, a tale riguardo, da un lato accelerare la discussione e la elaborazione di adeguate proposte legislative per il servizio civile, dall'altro sfrondare lo stesso disegno di legge sull'obiezione, tralasciando quelle parti che nella sostanza attengono non tanto all'esercizio del diritto all'obiezione, quanto piuttosto alla futura organizzazione del servizio civile.

Il sottosegretario per la difesa BRUTTI, nel confermare l'interesse con cui il Governo intende seguire il dibattito parlamentare su un tema

di rilevanza primaria, sottolinea che la maturazione presso l'opinione pubblica, le forze politiche e gli stessi operatori del diritto della tematica sull'obiezione di coscienza rende improcrastinabile il varo di una legge che da troppo tempo attende di venire alla luce.

Il sottosegretario Brutti condivide l'opinione di quanti ritengono opportuno distinguere il problema dell'obiezione di coscienza, riguardante essenzialmente le modalità dell'esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto, dal tema più generale e più complesso della organizzazione di un servizio civile sostitutivo di quello militare. Per questo motivo conviene con le valutazioni del senatore Loreto che ha giudicato opportuno uno snellimento dei disegni di legge in discussione, fermo restando che è bene confermare il trasferimento della gestione del servizio degli obiettori dal Ministero della difesa, come avviene attualmente, ad una diversa struttura governativa.

Per quanto riguarda il servizio militare di leva, il sottosegretario Brutti conferma la volontà del Governo di valorizzarne i contenuti e di introdurre elementi formativi ed istruttivi capaci di motivare realmente i giovani coscritti: la progettata iniziativa di alfabetizzazione informatica si muove proprio in tal senso. Raccomanda quindi un rapido esame dei provvedimenti in titolo, convenendo con il senatore Peruzzotti che ha auspicato una concertazione informale con l'altro ramo del Parlamento per accelerare la conclusione definitiva del loro esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0020°)

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella scorsa seduta il senatore Forcieri, relatore sul disegno di legge n. 1192 per la ristrutturazione dei vertici militari, nel dare conto, in via informale, del contenuto del disegno di legge n. 1291 del senatore Russo Spena ed altri, ha proposto di tenere distinta la discussione dei due provvedimenti, l'ultimo dei quali non si limita ad affrontare soltanto il tema dei vertici, ma riguarda una assai più complessa e vasta tematica, abbracciante il disegno complessivo del nostro strumento militare e le responsabilità politiche che ad esso presiedono.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Forcieri.

Il presidente GUALTIERI avverte che nella prossima settimana la Commissione terrà due sedute, mercoledì e giovedì alle ore 15,30, la prima delle quali sarà dedicata essenzialmente all'obiezione di coscienza e la seconda al disegno di legge sui vertici militari. Il Presidente ricorda nuovamente che è stato fissato per giovedì 10 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sull'obiezione di coscienza e per martedì 15 ottobre, alle ore 12 il termine per gli emendamenti al disegno di legge sui vertici.

La seduta termina alle ore 16,55.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

24ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1034) Emendamenti al disegno di legge: Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta del 2 ottobre 1996.

Il relatore DE MARTINO ricorda che la Commissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti relativi ai primi dieci articoli del testo.

Successivamente, sono pervenuti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli. Per i profili di competenza, si segnalano i seguenti emendamenti: 11.0.1 (che prevede la possibilità di istituire nuovi comuni metropolitani con eventuali conseguenti oneri finanziari), 14.16 (che attribuisce autonomia all'università con riferimento allo stato del personale tecnico amministrativo «anche in deroga alla legislazione vigente»), 16.0.3 (che sopprime talune procedure con possibili effetti di minori entrate), 20.13 (che prevede l'utilizzazione di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte delle regioni, lasciando la spesa per il trattamento economico del personale allo Stato) e 28.0.1 (sul quale occorrerebbero chiarimenti in relazione al finanziamento della Commissione di garanzia per la legge n. 146 del 1990).

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene che l'emendamento 14.16 debba essere riformulato al fine di mantenere la formulazione iniziale del comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge e di sopprimere le parole «anche in deroga alla legislazione vigente». Esprime parere contrario

sull'emendamento 20.13, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 11.0.1 e 28.0.1.

Chiede, inoltre, che sia rinviato l'esame degli emendamenti all'articolo 16, sui quali si riserva di pronunciarsi nel corso della seduta già convocata per le ore 15,30.

Il relatore DE MARTINO prende atto dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo ed osserva, con riferimento all'emendamento 11.0.1, che un eventuale parere contrario della Commissione non dovrebbe comunque essere inteso come un orientamento negativo nei confronti della proposta che in esso è contenuta, ma esclusivamente come la segnalazione della esigenza di tener conto delle conseguenze di carattere finanziario che potrebbero derivare dalla sua approvazione.

Il senatore MORANDO ritiene che la possibilità di procedere alla istituzione di nuovi organismi dia comunque luogo a nuovi oneri finanziari. Pertanto, propone che sull'emendamento 11.0.1 la Commissione esprima parere contrario.

La Commissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 11.0.1, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla precisazione che l'eventuale istituzione di nuovi organismi non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, sull'emendamento 14.16, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al mantenimento del primo periodo del comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge, nonché alla soppressione, nell'emendamento, delle parole «anche in deroga alla legislazione vigente», e sull'emendamento 20.13, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il Presidente avverte, quindi, che l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 16 avrà luogo in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

25ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1034) Emendamenti al disegno di legge: Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge, nonché su gran parte degli emendamenti trasmessi. Occorre ora formulare il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 16, in relazione ai quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 16.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti relativi all'articolo 16.

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Commissione il senatore GIARETTA, osservando che il disegno di legge delega è finalizzato al conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali, nonché ad una riforma delle amministrazioni centrali e alla delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. Nel testo viene indicato un elenco di materie per le quali lo Stato mantiene, oltre alla potestà legislativa, altre funzioni e compiti amministrativi, mentre si prevede il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative relative agli interessi delle rispettive comunità. La delega stabilisce che tale conferimento avvenga nel corso di tre anni per blocchi di funzioni, con cadenza di massima annuale, in modo da procedere organicamente alla complessa operazione di trasferimento.

Per i profili di competenza segnala che nella relazione tecnica viene individuato un risparmio di spesa (conseguente alla riorganizzazione amministrativa e alla semplificazione procedimentale) di lire 1,1 miliardi per il 1997, 4,6 miliardi per il 1998 e 6,9 miliardi per il 1999; in 900 milioni annui è valutata, a regime, la minore spesa conseguente alla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e in 1 miliardo all'anno quella relativa al riordino degli enti pubblici. Nella stessa relazione tecnica si precisa che le stime hanno carattere prudenziale e che estendendole al medio e lungo periodo si dovrebbe ipotizzare un risparmio di spesa molto cospicuo.

Occorre precisare che al trasferimento delle funzioni deve corrispondere, al fine di evitare un aggravio insostenibile per Regioni ed enti locali, un contestuale trasferimento di risorse: la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 6 contengono una indicazione al riguardo ai fini dell'attuazione della delega. Sarebbe tuttavia opportuno che tale indicazione venisse rafforzata attraverso l'esplicito riferimento, all'articolo 3, al trasferimento alle Regioni di strutture e personale e modificando l'articolo 6 in modo da garantire l'assoluta contestualità dei momenti di trasferimento delle competenze con quelli della devoluzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Osserva, infine, che le disposizioni degli articoli 9, comma 1 lettera f), e 10 comma 1 lettera b), andrebbero coordinate con le previsioni contenute nel disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato, nel quale si fa riferimento alle unità previsionali di base, che dovrebbero costituire l'ossatura della riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Sono stati trasmessi inoltre numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano l'1.2, il 2.4, il 2.0.1 e il 4.15, che dispongono il trasferimento di funzioni senza nulla indicare circa la devoluzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie agli enti destinatari del trasferimento di funzioni per l'espletamento delle stesse.

Va segnalato quindi l'emendamento 7.0.1, che attribuisce agli enti territoriali compartecipazioni al gettito IRPEF in sostituzione dei trasferimenti erariali attualmente previsti. Tale disposizione, isolatamente, non può che comportare un aumento del fabbisogno del settore statale.

Anche gli emendamenti 8.1, 8.4, 9.3, 9.4, 9.6 e 14.1 (limitatamente alla lettera *h*) possono determinare inoltre oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa alle considerazioni esposte dal relatore con riferimento al testo. Quanto agli emendamenti, ad avviso del Tesoro comportano problemi di copertura finanziaria il 2.0.1, il 7.0.1, il 9.4, il 9.6, il 3.4 e il 15.0.1.

Il senatore MORANDO rileva l'esigenza che nel testo del disegno di legge sia adeguatamente specificata la corrispondenza tra trasferimento di competenze e funzioni e devoluzione delle necessarie risorse finanziarie e umane a favore degli enti destinatari del trasferimento, che altrimenti non sarebbero in condizione di farsi carico delle nuove funzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta condizionato a tale specificazione sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti che dispongono ulteriori trasferimenti di funzioni.

Il senatore CURTO esprime una valutazione totalmente negativa sul disegno di legge, che tra l'altro appare suscettibile di determinare conseguenze finanziarie tali da modificare i saldi di cui alla legge finanziaria presentata presso l'altro ramo del Parlamento. Chiarisce quindi che la sua parte politica è contraria anche nel merito all'attribuzione al Governo delle deleghe previste nel provvedimento.

Il senatore MARINO sottolinea che apparirebbe opportuno, nel quadro del trasferimento di nuove funzioni agli enti territoriali, prevedere

altresì la rimozione dei rigidi vincoli di destinazione delle risorse finanziarie che attualmente gravano sui bilanci regionali, sottolineando che ciò potrebbe avvenire senza necessità di modificare norme istituzionali.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il Governo non è contrario ad integrare il testo del disegno di legge con le osservazioni formulate dal relatore e riprese dal senatore Morando. Sottolinea, peraltro, che il testo del disegno di legge in titolo trova pieno consenso delle regioni, da queste espresso nell'ambito dei lavori della conferenza Stato-Regioni.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti 1.2, 2.4 e 4.15, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificata l'assoluta contestualità dei momenti del trasferimento delle competenze e della devoluzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'espletamento delle stesse. Formula infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sul 2.0.1, 7.0.1, 9.4, 9.6, 3.4 e 15.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 1-bis) Note di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999

(Esame)

(R125 b00, C05^a, 0002^o)

Riferisce alla Commissione il senatore FERRANTE, osservando che la nota di aggiornamento in titolo, presentata alle Camere il 2 ottobre scorso, riporta la volontà del Governo di rimodulare l'intervento di risanamento nel prossimo triennio 1997-99, rafforzando e anticipando quanto precedentemente previsto nel Documento di programmazione economico finanziaria presentato alle Camere nel giugno scorso e approvato dal Parlamento con le specifiche risoluzioni nel luglio.

Allora era stato indicato un percorso di risanamento che prevedeva per il 1997 il perseguimento di un fabbisogno del settore statale dell'ordine del 4,5 per cento del prodotto interno lordo, e prevedeva solo entro il 1998 il raggiungimento del disavanzo al 3 per cento, secondo quanto disposto per la partecipazione all'ultima fase dell'unione europea; il Governo, peraltro, consapevole che l'anno di riferimento per la verifica dei parametri di Maastricht fosse il 1997, si riservava la possibilità, sulla base dell'evoluzione congiunturale dell'economia, di accelerare i tempi della convergenza, predisponendo nel corso del 1997 ulteriori interventi di correzione.

La forte accelerazione nella omogeneizzazione delle politiche di bilancio dei principali paesi membri ha recentemente evidenziato un comunanza di obiettivi e di sforzi, che richiedono anche all'Italia di manifestare in modo evidente il desiderio e la volontà di partecipare sin dall'inizio all'Unione; nella considerazione di questi nuovi elementi, il calendario tratteggiato a luglio non poteva rimanere immutato.

La Nota di aggiornamento del Documento programmazione economico-finanziaria stabilisce che il momento della convergenza del rapporto disavanzo-prodotto interno lordo al 3 per cento sia anticipato e perseguito attraverso un intervento *una tantum* di correzione dei conti pubblici da attuarsi nel 1997. La Nota è dunque in linea con il percorso di risanamento della finanza pubblica già intrapreso e che ha fatto conseguire indubbi risultati positivi, quali una ragguardevole inversione di tendenza nell'andamento del fabbisogno, elevati avanzi primari che altri paesi europei non possono vantare, un ritmo di crescita del debito pubblico finalmente inferiore a quelli registrati in passato. Tutti questi indicatori certificano la validità della politica di risanamento attuata, manifestando però altresì che non si è concluso il percorso virtuoso intrapreso. Pertanto la Nota di aggiornamento attualizza la scelta di politica economica del governo per l'Europa e determina la quantificazione necessaria perchè essa raggiunga gli obiettivi annunciati in maniera permanente. Sulla sua efficacia già si è avuto modo di registrare un'attestazione di fiducia da parte dei mercati, espressa al solo suo annuncio.

Gli sviluppi attesi per il 1997 nell'economia internazionale e l'aspettativa di una crescita del prodotto interno lordo nel nostro paese pari al 2 per cento, consentono la realizzazione di questo «intervento per l'Europa» previsto nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera dei Deputati; l'articolo 83 del disegno di legge collegato prevede, infatti, l'adozione entro il 31 dicembre 1996 di misure selettive di miglioramento del fabbisogno per l'anno 1997, in misura non inferiore a 25.000 miliardi, di cui 12.500 derivanti da una contribuzione straordinaria sui redditi.

La Nota di aggiornamento segnala, inoltre, per il 1996 un rallentamento dell'economia più accentuato di quanto previsto a luglio nella predisposizione del quadro di riferimento del Documento di programmazione economico-finanziaria, facendo prevedere per il 1996 uno scostamento della stima del fabbisogno del settore statale intorno ai 10.000 miliardi; tale scostamento si riflette anche sul 1997 e porta ad una correzione della stima del fabbisogno tendenziale per il medesimo anno pari a circa 4.500 miliardi. Ne consegue che il perseguimento dell'iniziale obiettivo di fabbisogno per il 1997 (stimato pari a 88.000 miliardi circa nel Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio) richiede una manovra di correzione più rilevante di quella inizialmente prevista, pari a 32.500 miliardi, e dell'ordine di 37.500 miliardi.

L'insieme di quanto delineato prospetta per il 1997 una manovra complessiva di 62.500 miliardi, idonea a riportare il rapporto disavanzo-prodotto interno lordo intorno al 3 per cento; una parte dell'intervento, circa il 40 per cento, riguarda misure straordinarie limitate al 1997 e la restante parte è rappresentata da misure strutturali, il cui effetto dovrebbe riflettersi negli anni successivi e garantire, insieme agli interventi già previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio, il mantenimento di quel livello disavanzo-prodotto interno lordo richiesto dagli accordi comunitari.

Vi è tuttavia il timore per gli effetti di una manovra di tali dimensioni sull'economia e la preoccupazione per la persistente pressione fiscale su sempre più ampie categorie di contribuenti, ma l'auspicata e possibile discesa dei tassi di interesse costituirà una

leva fondamentale per promuovere e sostenere una forte e prolungata espansione.

I risultati notevoli sul fronte dell'inflazione, resi possibili dal mantenimento dell'accordo sul costo del lavoro del 1993, hanno consentito e consentiranno successive riduzioni del saggio di sconto e la conseguente discesa dei tassi nominali. Resta da fare ancora un tratto di strada per quanto riguarda i tassi reali. È pertanto necessario e prioritario generare credibilità e riportare i tassi di interesse reale ad un livello omogeneo a quello degli altri paesi.

Il miglioramento delle aspettative delle imprese costituirà un incentivo per l'investimento produttivo e il rinnovato clima di fiducia delle famiglie porterà ad una ripresa dei consumi; la maggiore credibilità sui mercati internazionali accentuerà la discesa dei tassi di interesse e, riducendo la spesa per interessi, libererà risorse e spingerà quel ciclo virtuoso che ricerchiamo attraverso la predisposizione delle misure straordinarie qui proposte.

Il senatore CURTO esprime un giudizio politico negativo sulla Nota in esame, che denuncia chiaramente l'incapacità del Governo di impostare una coerente politica di bilancio e di programmazione economica. Esprime, in particolare, preoccupazione per l'aumento delle entrate tributarie e della pressione fiscale, domandandosi quali categorie di cittadini subiranno maggiormente il peso di tali misure. Rileva quindi che la politica economica del Governo è in larga misura responsabile del rallentamento dell'economia che si è registrato, e desta vive preoccupazioni anche per i futuri andamenti congiunturali. La rilevata carenza di programmazione fa supporre la necessità, in un immediato futuro, di ulteriori interventi correttivi, con ciò manifestando la totale inefficacia della politica di bilancio intrapresa dalla maggioranza.

Il senatore TONIOLLI rileva che l'assenza di un modello macroeconomico di riferimento impedisce di valutare la congruità delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento in esame. Sottolinea quindi che l'andamento del rapporto tra debito e prodotto interno lordo previsto per i prossimi esercizi finanziari non è affatto rassicurante e consta con preoccupazione l'ulteriore aumento della pressione fiscale.

Il senatore MORANDO sottolinea che la presentazione della Nota di aggiornamento in esame è stata resa necessaria dalla decisione, assunta dal Governo, di realizzare nel corso del solo esercizio finanziario 1997 le scelte di politica economica la cui attuazione era in precedenza prevista per il biennio 1997-1998. La motivazione di questa rimodulazione degli interventi correttivi è di natura squisitamente politica e deriva senza dubbio dal raggiungimento di un'intesa nell'ambito della maggioranza di Governo, che non era stata possibile a luglio. A fronte di tale dato politico, non appaiono condivisibili alcune delle considerazioni critiche svolte dall'opposizione, che peraltro sembra condividere le scelte di fondo operate dal Governo, se è vero che la manovra alternativa proposta dal Polo prevede la realizzazione di interventi correttivi per lo stesso importo.

Il senatore VEGAS fa presente che l'opposizione ha sempre sostenuto la necessità di una manovra di maggiore entità rispetto a quella inizialmente prevista dal Governo. Rileva quindi, con riferimento al contenuto delle misure proposte dal Governo, che una parte notevole di esse, pari a circa un terzo del totale, può essere qualificata come «contabilità creativa», priva di effetti finanziari significativi. Anche le operazioni di tesoreria annunciate dal Governo rientrano in questo tipo di interventi, che si rivelano inefficaci e non troverebbero certamente consenso nell'ambito dell'Unione Europea. Interventi con effetti puramente temporanei non ci consentirebbero infatti di entrare nell'unione monetaria europea, poichè non modificherebbero stabilmente i parametri rilevanti a questo fine. Va rilevato d'altra parte che le uniche misure suscettibili di effetti macroeconomici duraturi sono quelle che determinano un aumento della pressione fiscale e che non sono condivisibili dalla sua parte politica per gli effetti recessivi che provocherebbero, soprattutto in un contesto di difficile espansione economica quale è quello attuale. A suo avviso l'obiettivo di politica economica da perseguire dovrebbe essere invece la riduzione della spesa pubblica e la diminuzione dell'assorbimento di risorse finanziarie ed economiche da parte del settore pubblico, che penalizza lo sviluppo economico traducendosi in incremento della disoccupazione. In conclusione, ritiene che gli effetti positivi sui tassi di interesse sui quali il Governo sembra fare affidamento difficilmente potranno essere realizzati e che gli obiettivi indicati dal Governo non potranno essere raggiunti con gli interventi previsti nella manovra presentata dal Governo.

Il senatore MARINO rileva la contraddittorietà insita nell'atteggiamento critico dell'opposizione, che a luglio invocava proprio una manovra di maggiore entità, richiedendo tagli alla spesa pubblica, senza peraltro specificare in quali settori essi debbano essere realizzati. Ad avviso della sua parte politica, invece, la manovra proposta dal Governo, pur non essendo indolore, è apprezzabile nella misura in cui evita di incidere nei settori della previdenza e della sanità già in precedenza penalizzati dalle successive manovre di finanza pubblica. In tal modo essa si distingue dagli interventi realizzati dai precedenti governi, in quanto vi è un maggiore equilibrio tra tagli alla spesa e aumenti di entrata, ponendo termine allo smantellamento dello Stato sociale, che si va perseguendo anche in altri paesi europei. Si può dunque formulare l'auspicio che l'ingresso nell'unione monetaria europea non si identifichi con l'adesione a programmi di politica economica assolutamente insensibili ai problemi sociali. In questo senso, l'introduzione della cosiddetta imposta di ingresso in Europa, di cui viene sottolineato il carattere progressivo, appare senza dubbio preferibile rispetto alle misure proposte dall'opposizione, quali l'estensione della legge Tremonti su tutto il territorio nazionale o l'indiscriminato taglio dei fondi speciali, che paralizzerebbe iniziative legislative di elevato contenuto sociale.

Il senatore TAROLLI ritiene che la manovra finanziaria dovrebbe aggredire i nodi strutturali della spesa pubblica e non limitarsi a tentare di raggiungere risultati di bilancio che potrebbero rivelarsi precari. Come è risultato evidente anche da quanto ha sottolineato il senatore Mo-

rando, il Governo nel momento in cui presentò, nella scorsa primavera, il Documento di programmazione economica-finanziaria fu costretto a prevedere il perseguimento degli obiettivi delineati dall'Unione Europea in ritardo rispetto alle scadenze fissate e ciò per i condizionamenti provenienti da precisi settori della stessa maggioranza parlamentare.

La Nota di aggiornamento ora in esame modifica quella impostazione: in tal modo si introduce un metodo estremamente discutibile, in base al quale il Documento di programmazione viene ad assumere un carattere di mera esecuzione delle decisioni contenute nella manovra finanziaria e non viceversa. Inoltre, la correzione apportata potrà ottenere il consenso parlamentare necessario solo a causa del fatto che gli obiettivi conseguenti vengono perseguiti attraverso aumenti di entrate.

Si tratta di un modo di procedere nei confronti del quale l'opposizione non può che esercitare la sua azione di critica e di proposta alternativa, nel convincimento che alla base di tali scelte non vi è la difesa del cosiddetto stato sociale, quanto piuttosto il voler mantenere quelle storture e quei privilegi che costituiscono la fonte essenziale dell'espansione del debito pubblico.

Il relatore FERRANTE replica agli intervenuti precisando che l'impostazione della manovra finanziaria si basa, innanzitutto, sul perseguimento di una costante riduzione dell'inflazione, mentre viene confermata quella linea di contenimento finanziario che ha consentito di realizzare risultati estremamente significativi in termini di avanzo primario.

Ritiene che la valutazione delle proposte del Governo debba tener conto di tale contesto. Si ha invece l'impressione che le indicazioni contenute nel progetto alternativo predisposto dall'opposizione siano del tutto aleatorie e, comunque, basate su presupposti che appaiono non in linea con le reali esigenze del paese.

Il sottosegretario MACCIOTTA osserva che il processo di contenimento finanziario che è stato innescato negli ultimi anni ha prodotto risultati apprezzabili e che, come risulta anche da fonti ufficiali di carattere internazionale, non si è registrato alcun incremento della pressione fiscale.

Replicando alle obiezioni formulate in alcuni interventi, precisa che il contenuto della manovra finanziaria è estremamente concreto e che i risultati che si intende realizzare, tengono conto di un doppio livello di sconto del saldo netto da finanziare e prevedono, prudenzialmente, che talune misure siano contabilizzate solo a consuntivo.

L'incremento della riduzione della spesa per interessi che si potrà realizzare darà luogo ad effetti finanziari positivi anche per il sistema delle imprese che risultano indebitate nel complesso per circa 800.000 miliardi. Non va sottovalutato, infine, il fatto che nelle proposte del Governo sono previsti interventi a favore dell'occupazione e per lo sviluppo delle aree depresse per importi estremamente significativi.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente sul documento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1380) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare

(Parere alla 4ª Commissione: esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FIGURELLI osservando che - sulla base del provvedimento in esame - gli ufficiali, i sottufficiali, e gli appuntati dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, sono per il 1997 impediti ad essere collocati in ausiliaria prima del limite di età che la legge per ciascuno di questi gradi prevede per la cessazione del servizio permanente.

Attraverso questa misura di disincentivazione dell'esodo, il Governo si propone un obiettivo di risparmio che la Commissione non può non condividere ed apprezzare ancor prima di entrare nel merito della maniera in cui ne viene stimato l'ammontare, indicato in complessivi 320 miliardi circa, di cui 247 sul bilancio della Difesa e 73 su quello delle Finanze.

Per come il decreto contribuisce allo sforzo generale di limitazione e di razionalizzazione della spesa, si ritiene che su di esso il parere debba essere favorevole.

Sembra opportuno, tuttavia, ottenere taluni chiarimenti indispensabili ad avere conferma del risparmio perseguito dal Governo.

Ciò si rende ancor più necessario in quanto, avendo il Governo considerato il decreto come un provvedimento collegato, dovrebbero essere rese evidenti - e non sembrano esserlo nè nella relazione al decreto nè nella relazione tecnica - la misura e la incidenza degli effetti finanziari del decreto nella manovra complessiva di 62.500 miliardi.

Si chiede pertanto come si determina il numero complessivo - e quello rispettivamente di ufficiali, sottufficiali e appuntati, e di ciascuna arma, e dei carabinieri, e della guardia di finanza - dei soggetti che in mancanza di questo decreto sarebbero andati in ausiliaria ed in particolare se sia sufficiente e ragionevole un procedimento che si limiti alla pura e semplice proiezione dell'esodo dell'anno precedente.

È opportuno, inoltre, sapere quale è l'importo delle pensioni corrispondenti (la relazione tecnica genericamente indica una «pensione media», e non precisa se è indicata al lordo o al netto dell'entrata dello Stato rappresentata dall'Irpef e dai contributi previdenziali) e come si determina il numero complessivo dei soggetti il cui reclutamento avrebbe compensato la fuoriuscita dei collocati in ausiliaria fino al punto, cioè, di lasciare invariata la massa salariale così come vuole il presupposto al quale si affida la relazione tecnica e quali sono i dati concreti che permettono alla relazione tecnica di «considerare invariata la consistenza globale degli organici di tutto il personale militare...e conseguentemente invariata la massa salariale» e ciò nonostante che i reclutamenti sembrano destinati a contrarsi e che le promozioni ai gradi superiori non siano a ruolo aperto.

Si chiede, poi, se la ripartizione del risparmio tra bilancio della Difesa e bilancio delle Finanze indicata nella relazione tecnica è stata verificata «di concerto» tra i due dicasteri (c'è, peraltro, una differenza di denominazione tra i capitoli 1051 e 4571 del bilancio della Difesa e il

capitolo 3031 del bilancio delle Finanze), e quali ragioni hanno portato a prevedere di limitare il risparmio al 1997 e impedirebbero di aggiungerci quelli realizzabili nel 1998 e nel 1999 attraverso il medesimo blocco degli esodi.

La esigenza di risposta a questi interrogativi è avvalorata dal più generale bisogno di conoscenza e di trasparenza che è una *conditio sine qua non* di ogni opera di riforma e di razionalizzazione della spesa pubblica. L'esigenza si avverte, anche leggendo ad esempio la relazione sulla spesa complessiva prevista per il personale militare del ministero della Difesa per l'anno finanziario 1997, nella quale a fronte di dati anche assai dettagliati sulle dislocazioni delle unità militari e sulla relativa spesa, contenuti negli allegati della tabella XII, si può riscontrare che l'analisi per capitoli di bilancio, secondo l'impostazione dello stato di previsione della spesa della Difesa, per l'anno 1997, non consente un'indagine riferita all'organico del personale militare distinto per Forza Armata.

Esprime, infine, apprezzamento per gli indirizzi di fondo esposti dal Ministro della difesa relativamente alla esigenza di riorganizzazione delle forze armate e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

24ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente ANGIUS dà conto del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati.

In sede in esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 la relatrice SARTORI illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a prevedere, in particolare, che restino riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate all'Amministrazione dei monopoli e che sia reso facoltativo il ricorso all'Avvocatura dello Stato; l'emendamento è finalizzato soprattutto a prevedere un termine più lungo (da dodici a ventiquattro mesi) per la trasformazione dell'Ente in società per azioni. Illustra quindi l'emendamento 1.26.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati (1.7, 1.8, 1.16, 1.22, 1.35, 1.39, 1.43, 1.46, 1.49 e 1.52), volti a definire complessivamente il processo di trasformazione e privatizzazione dell'Amministrazione monopoli di Stato con modalità tali da rendere pienamente efficiente le società per azioni che si vanno a costituire, in grado di competere adeguatamente sui mercati. In particolare la sua parte politica ritiene prodromico prevedere una trasformazione dell'Amministrazione dei monopoli in un ente guidato da un consiglio di amministrazione, la cui attività deve essere svolta in linea con lo statuto che il

Ministro deve emanare contestualmente all'insediamento degli organismi direttivi dell'Ente. Il processo di trasformazione, inoltre, dell'ente in società per azioni non deve avvenire in maniera automatica ma, previa adozione di un piano di privatizzazione, deve essere sottoposto al vaglio parlamentare. Ulteriore punto qualificante della proposta complessiva della sua parte politica è lo sbocco nella costituzione di più società per azioni per quante sono le attività attualmente svolte dall'Amministrazione dei monopoli. Ritira infine l'emendamento 1.47.

Il senatore COLLINO illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, volti a disegnare un percorso alternativo di trasformazione dell'Amministrazione dei monopoli: all'istituendo ente andranno, quindi conferite tutte le attività attualmente svolte dai Monopoli e solo dopo un periodo di transizione di tre anni il Governo e il Parlamento potranno procedere a verificare le attività per dividere l'Ente in più società per azioni. Durante questo periodo dovrà essere predisposto un accurato piano di produzione industriale e commercializzazione - sul quale dovrà pronunciarsi anche il Parlamento - adeguato agli scenari di concorrenza internazionale nei quali opereranno le società costituite. Anche la sua parte politica ritiene necessario superare la monocraticità dell'organismo direttivo dell'istituendo ente. Ritiene così di aver illustrato gli emendamenti 1.4, 1.9, 1.12, 1.23, 1.34, 1.42 e 1.53.

Il senatore ALBERTINI interviene illustrando congiuntamente gli emendamenti presentati dalla sua parte politica (1.14, 1.15, 1.27, 1.30, 1.31, 1.32, 1.37, 1.41, 1.45 e 1.50), finalizzati complessivamente a preservare l'unitarietà delle attività attualmente svolte dall'Amministrazione dei monopoli nell'istituendo Ente e nella successiva società per azioni. Il possesso di una quota maggioritaria di tale società per azioni da parte del Tesoro dovrà, quindi, garantire un controllo della mano pubblica su tale importante settore produttivo; l'intero processo di trasformazione dell'Amministrazione, pertanto, deve essere predisposto con l'obiettivo fondamentale di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali nei vari comparti produttivi e commerciali interessati.

Ritira quindi l'emendamento 1.20.

Il senatore BIASCO illustra gli emendamenti 1.19, 1.28 e 1.40, volti a conferire all'istituendo Ente tutte le attività attualmente svolte dall'Amministrazione dei monopoli, comprese quindi anche la gestione del lotto e delle lotterie, nonché a rendere facoltativo il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1229**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione e compiti dell'Ente*). - 1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'AAMS.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale deliberazione l'Ente è in ogni caso trasformato in società per azioni alla scadenza del predetto termine. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro ed il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle finanze, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione e compiti dell'Ente*). - 1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed ha la personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ente svolge le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si dispone la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, con capitale iniziale interamente posseduto dal Ministero del tesoro. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle finanze. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

1.2

COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».

1.3

PETTINATO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Ente tabacchi italiani» con le altre: «l'Ente italiano tabacchi».

1.4

COLLINO, PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiano» con le altre: «Ente italiano tabacchi».

1.5

ERROI, MANIERI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Ente tabacchi italiani» con le altre: «l'Ente tabacchi italiano».

1.6

LISI, COSTA

Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».

1.7

D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto saranno emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;

b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;

c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».

1.8 D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.9 PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.10 PETTINATO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.11 LISI, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».

1.12 PEDRIZZI, COLLINO, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».

1.13 LISI, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».

1.14

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico» con le altre: «dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione».

1.15

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina dell'amministratore unico» con le altre: «di insediamento del Consiglio di amministrazione».

1.16

D'Alì, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con: «del Consiglio di Amministrazione».

1.17

POLIDORO

Al comma 2, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».

1.18

COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».

1.19

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».

1.20

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».

1.21

LISI, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».

1.22 D'ALI, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».

1.23 PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

Al comma 2, dopo le parole: «il lotto e le lotterie», aggiungere le seguenti: «e le altre attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.24 PEDRIZZI, COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «il lotto e le lotterie», aggiungere le altre: «e le altre attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.25 LISI, COSTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

1.26 BONAVITA, POLIDORO, SARTORI, PASQUINI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private», con le seguenti: «agli Enti di diritto pubblico».

1.27 ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «si avvale», con le altre: «può avvalersi».

1.29 POLIDORO

Al comma 4, sostituire le parole: «si avvale», con le altre: «può avvalersi».

1.28

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

Al comma 5, dopo le parole: «indirizzi programmatici», aggiungere le altre: «e vigila sulla gestione e sugli adempimenti operativi».

1.30

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Sopprimere il comma 6.

1.31

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, entro i successivi tre mesi, relaziona al Parlamento sullo stato dell'ente, formulando anche proposte organizzative e di ulteriore trasformazioni societarie che si dovessero ritenere indispensabili».

1.32

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

1.33

LISI, COSTA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

1.34

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione presenta al Ministro delle finanze un piano di privatizzazione delle attività globali di cui al comma 2 da realizzarsi mediante la costituzione di più società per azioni, anche gradualmente nel tempo e che tenga conto della ripartizione per settore produttivo delle predette attività, del valore di mercato dei beni da conferire nelle singole società e della loro funzionalità ed efficienza. Nei successivi sei mesi il Ministro delle finanze presenta al Parlamento una relazione che recepisce i contenuti del piano e che persegue l'obiettivo di un rapido ed efficace collocamento sul mercato mobiliare delle azioni delle società costituite e che sarà informata al rispetto altresì delle previsioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla salvaguardia del valore socio-economico delle produzioni agricole nazionali interessate. La stessa relazione dovrà prevedere un programma di dismissioni da eseguirsi a cura dell'ente tabacchi italiano del patrimonio e dei beni che dovessero residuare al termine del processo di privatizzazione. Con la stessa modalità il Ministro delle finanze presenta altresì proposte di affidamento in concessione ad una o più società per azioni della gestione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge del 11 luglio 1972, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

1.35

D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non

prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni».

e sopprimere il secondo periodo.

1.36

PETTINATO

Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «tre anni».

1.37

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro 12 mesi» con le altre: «entro 36 mesi».

1.38

ERROI, MANIERI

Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «24 mesi».

1.39

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «Non prima di 12 e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.40

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «tre anni» e sostituire dalle parole: «con determinazione dell'amministratore unico» sino alla fine del comma con le parole: «con apposito provvedimento legislativo può essere disposta la trasformazione dell'Ente in società per azioni».

1.41

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «Consiglio di amministrazione».

1.42

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con le seguenti: «dell'organo amministrativo».

1.43 D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «Consiglio di amministrazione».

1.44 LISI, COSTA

Al comma 6, dopo le parole: «trasformazione dell'Ente in una» sopprimere le parole: «o più» e sostituire dalle parole: «in caso di mancata adozione» sino alla fine del comma con le altre: «All'atto dell'adozione di tale provvedimento le azioni sono attribuite al Ministero delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, mantenendo in ogni caso la titolarità di almeno il 51 per cento delle azioni».

1.45 ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Al comma 6, sopprimere le parole: «una o».

1.46 D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «l'Ente è in ogni caso trasformato in società per azioni alla scadenza del predetto termine» con le seguenti: «l'organo amministrativo è dichiarato decaduto, il Ministro provvede in sostituzione alla nomina di un commissario per l'ordinaria amministrazione, ed entro tre mesi dispone la trasformazione dell'Ente in più società per azioni».

1.47 D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Al comma 6, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con le altre: «del Consiglio di amministrazione» e dopo le parole: «più società per azioni.» aggiungere il seguente periodo: «La trasformazione deve prevedere l'acquisizione e l'utilizzazione delle strutture produttive e del personale delle società collegate dell'AAMS, ATI, ATI-Carta, Filtrati e ATI-Sale».

1.48 POLIDORO

Al comma 6, dopo le parole: «Ministero del tesoro» inserire le seguenti: «che provvederà al collocamento sul mercato mobiliare entro l'ulteriore termine di 12 mesi. Il».

1.49

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, l'Ente previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale.

6-ter. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi per la riconversione e la reindustrializzazione delle attività, di cui il piano industriale prevede la dismissione. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi.

6-quater. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento dell'avanzo finanziario per il 1996 dell'Amministrazione Monopoli di Stato, nonchè attraverso apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali, nell'ambito del piano industriale.

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività produttive e commerciali, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, "fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili", dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».

1.50

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1992, n. 467».

1.51

LISI, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di mancata presentazione nel termine previsto del piano di privatizzazione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiano, è dichiarato decaduto, il Ministro provvede in sostituzione alla nomina di un commissario per la ordinaria amministrazione ed entro dodici mesi presenta al Parlamento le relazioni di cui al comma 6».

1.52

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1992, n. 467».

1.53

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

32ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria e per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 9,05.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BARGONE risponde all'interrogazione 3-00141 del senatore De Corato, facendo presente che da quando l'ANAS, il 27 luglio 1995, si è trasformato in ente pubblico economico il ricorso alla trattativa privata è stato ridotto sino quasi ad annullarsi del tutto. L'ANAS sta inoltre collaborando con la Corte dei conti e sta rispondendo ai rilievi di quest'ultima (al riguardo, fa presente che è stata anche aperta un'inchiesta da parte della Procura della Corte dei conti del Lazio). Oggi, sostanzialmente, la Direzione generale dell'ANAS non affida più lavori a trattativa privata, salvo le opere di cui all'articolo 7 del decreto-legge sul condono edilizio, per le quali occorre superare il contenzioso in atto (peraltro, anche per le opere in questione l'affidamento a trattativa privata si è ridotto a meno della metà dei casi).

Il senatore DE CORATO si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto il Governo non ha fornito alcun elemento in ordine al quesito principale della sua interrogazione, che consiste nel sapere quali provvedimenti il Ministero intende assumere o abbia assunto contro quei funzionari dell'ANAS che hanno commesso le irregolarità di cui trattasi. Non si comprende quindi se vi è la volontà da parte dell'Esecutivo di rimuovere coloro che hanno commesso abusi.

Con il consenso del presidente PETRUCCIOLI, interviene ancora il sottosegretario BARGONE per precisare che il Governo nei confronti dell'ANAS ha solo poteri di vigilanza, mentre l'eventuale rimozione di

funzionari spetta al Consiglio di amministrazione. D'altra parte risulta che i rilievi della Corte dei conti sono rivolti agli amministratori e non ai funzionari; tuttavia, ove dall'indagine dovessero emergere responsabilità anche di questi ultimi, sarà compito del Ministero vigilare affinché il Consiglio di amministrazione adotti i necessari provvedimenti.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(339) PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo

(1130) DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore PASSIGLI, il quale ricorda di essere primo firmatario del disegno di legge n. 339, connesso ai provvedimenti governativi. Il suo disegno di legge nasce dalla convinzione che non si può realizzare nessuna effettiva liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni se non si impedisce l'abuso di posizioni dominanti. Ora, nei disegni di legge governativi si palesano sotto tale profilo alcune lacune: mancano gli aspetti di regolazione asimmetrica e soprattutto è assente una disciplina applicabile all'ingresso della STET nel mercato radiotelevisivo. In particolare, considerata l'importanza che nel settore delle telecomunicazioni rivestirà l'utilizzazione del cavo, è evidente che l'attuale monopolista delle infrastrutture, cioè la STET, non dovrebbe avere interessi diretti nella trasmissione delle immagini. Il disegno di legge n. 339 impedisce appunto che nella fase iniziale della riforma il monopolista del cavo possa svolgere il doppio ruolo. Conclude ricordando che la STET si sta già preparando all'ingresso nel sistema televisivo attraverso l'attività svolta da STREAM.

Il senatore BERGONZI osserva che i provvedimenti in esame rappresentano un momento fondamentale verso lo sviluppo del nostro Paese e del vivere civile all'interno di esso. Per questo occorre che essi vengano esaminati con estrema cautela ed attenzione. La sua parte politica riafferma in questa sede la netta contrarietà alla privatizzazione della STET. Tale contrarietà si estende al progetto di istituzione dell'Autorità per le telecomunicazioni, di cui al disegno di legge n. 1021, perchè tale istituzione rappresenta, nel progetto governativo, l'ultimo adempimento necessario per addivenire alla privatizzazione della STET. Rifondazione comunista è convinta che la maggioranza azionaria di questa società debba rimanere pubblica e che non vi sia ragione valida per giustificare

ne la dismissione, nè da un punto di vista economico nè sul piano strategico-politico. Tra l'altro, secondo quanto affermato dallo stesso dottor Pascale, la situazione finanziaria e di bilancio della STET è invidiabile e, di fatto, la società in questione ha già una conduzione di tipo privatistico. Se così è, la privatizzazione appare solo una scelta politica non necessitata, che non discende neppure dal rispetto della legge n. 474, che si limita a disporre in ordine alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato.

Nel merito dei provvedimenti, fa notare che il disegno di legge n. 1138 appare insufficiente nella parte in cui, sul piano dell'*antitrust*, equipara il mezzo pubblico a quello privato. Inoltre, il pacchetto governativo non appare rispondente alla risoluzione del Parlamento europeo in tema di pluralismo dell'informazione.

Sulla composizione dell'Autorità per le comunicazioni osserva che il meccanismo di elezione degli otto membri da parte di Camera e Senato rappresenta un passo in avanti rispetto a quanto disposto dalla legge istitutiva dell'Autorità per l'energia, ma esprime forti perplessità sui poteri che vengono attribuiti all'Autorità, tenuto conto che essa può decidere sulle concessioni e sulle convenzioni che le accompagnano, ma poi è priva di poteri decisori in ordine alle variazioni degli schemi concessori. Inoltre, c'è un forte rischio di confusione tra i poteri dell'Autorità e quelli della magistratura.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Macca-nico ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(339) PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo

(1130) DE CORATO ed altri - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 1021 e n. 701 dai disegni di legge n. 1138, 1130 e 339)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa alle repliche dei relatori.

Il relatore BESSO CORDERO osserva che in alcuni interventi in discussione generale non ha sempre colto quella disponibilità a percorrere strade migliorative, presente invece chiaramente nella relazione del senatore Rognoni sul disegno di legge 1138. I temi da affrontare sono talmente strategici e importanti che non possono concedere nulla ad atteggiamenti che non siano improntati alla massima comprensione reciproca. È necessario uscire, per così dire, dalle rispettive appartenenze politiche se si vuole portare a termine un lavoro proficuo. Deve essere ribadita l'oggettività di un concetto: la riforma del sistema nasce dalla necessità non più procrastinabile di dare una risposta legislativa all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. In particolare le incredibili potenzialità del sistema digitale avranno conseguenze imprevedibili per gli attuali mercati. Ebbene, in questo scenario già molto avanzato ed in continua ulteriore evoluzione occorre chiedersi a che punto sia rimasto il nostro paese. Se è vero che l'obiettivo dell'Italia oggi è quello di un suo ingresso in Europa con piena dignità, è altrettanto evidente che per far ciò occorre adeguarsi ai paesi più avanzati proprio nei settori strategici come quello delle telecomunicazioni. Ebbene, nel comparto delle telecomunicazioni i ritardi del nostro paese sono effettivamente vistosi e allora le forze politiche dovranno condividere gli obiettivi per rispondere adeguatamente alle necessità della riforma e quindi per consentire al paese di adeguarsi al mercato internazionale. Ora, da qualunque parte si voglia guardare al problema, è certo che il Governo ha incontestabilmente avuto il merito di aver dato risposte qualificanti a questi temi. Infatti è stato tenuto conto che telecomunicazioni, televisioni ed informatica sono uniti nell'unico sistema delle telecomunicazioni; che l'istituzione di un'unica Autorità è comunque una scelta innovativa adeguata; che la scomparsa del Garante per l'editoria rafforza la scelta strategica; che va ribadita l'importanza del decreto-legge n. 444, che ha il pregio di accelerare il recepimento delle direttive europee. Tutti questi concetti sono stati ben compresi dagli

oratori intervenuti nel dibattito e tutti gli interventi hanno un tratto comune che è proprio quello di comprendere la necessità di una risposta adeguata.

Occorre però superare le posizioni ideologiche, sgombrare il campo dall'equivoco di fondo che possa esistere una qualche volontà punitiva ed evitare di ridurre la discussione al solito dualismo RAI-Mediaset.

Risponde purtroppo ad una possibile prevenzione ideologica, ad esempio, l'assunto del senatore Debenedetti secondo cui la modalità di nomina dell'Autorità sarebbe ispirata ad una logica lottizzatoria. Invece, l'articolazione dell'Autorità in due Commissioni risponde in modo adeguato alla necessità di unire i settori delle telecomunicazioni e della televisione. Altra questione più volte sollevata è quella del limite del 30 per cento: qui va tenuto in debito conto che il nostro sistema è anomalo in quanto solo in Italia esiste una situazione così sbilanciata con un soggetto privato che possiede tre reti nazionali e la concessionaria pubblica che è titolare di altre tre reti. Il limite del 30 per cento è legato perciò alla necessità di liberare risorse sbloccando una situazione di fatto ingessata al fine di creare un mercato pluralista. Su questo punto la Commissione deve discutere per raggiungere un risultato che sia di tutela di tutti gli operatori presenti sul mercato, senza però pensare che questo sia l'unico nodo sciolto il quale ci si illuda di poter consegnare ai cittadini una legge in grado di soddisfare le esigenze del paese. Conclude, esprimendo apprezzamento per l'intervento del senatore Semenzato nella parte in cui ha chiesto una maggiore considerazione delle esigenze dell'utenza.

Il relatore ROGNONI osserva che dal dibattito è emersa quasi unanime la convinzione che occorranò nuove regole a seguito della rivoluzione digitale. Neppure può essere ignorata la sentenza n. 420 della Corte costituzionale. La materia deve essere affrontata in modo armonico: ci sono misure *antitrust* nel disegno di legge 1021 che non possono non essere esaminate insieme alla normativa di sistema recata dal disegno di legge 1138. È evidente infatti che i due disegni di legge si integrano tra loro; d'altra parte la esigenza di effettuare uno stralcio fu avvertita dal Governo in un momento in cui ancora si pensava di poter approvare una normativa entro il mese di agosto senza ricorrere – come poi è stato fatto – alla emanazione di un decreto-legge di proroga delle concessioni televisive. Ora che questo decreto-legge è stato emanato, non ha più senso tenere distinti i due provvedimenti (basti pensare che l'Autorità è citata assai più spesso nel disegno di legge n. 1138 rispetto al n. 1021 che pure la istituisce).

Rileva che dal dibattito sono emerse numerose critiche relative ai criteri di nomina dell'Autorità mentre non è stato adeguatamente valutato il problema della riserva di legge. Occorre verificare se tra i numerosi poteri che vengono dati all'Autorità ve ne siano alcuni in violazione delle riserve di legge contenute nella Costituzione. Vi è poi un problema di superare possibili confusioni di poteri tra l'Autorità per le telecomunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (quest'ultima dovrebbe intervenire per reprimere gli abusi di posizione dominante, mentre la prima si dovrebbe occupare di evitare, nel settore delle telecomunicazioni, l'insorgenza di posizioni dominanti *tout court*).

Inoltre, bisogna ricordare che qualunque Autorità deve essere messa in condizioni di rendere effettivo l'esercizio dei propri poteri e per far questo bisogna darle i mezzi per ottenere il rispetto delle proprie statuizioni (occorre in sostanza evitare di commettere lo stesso errore compiuto dalla legge Mammì con riguardo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria).

Un problema giuridico di non facile soluzione è poi quello di precisare i soggetti verso i quali si può ricorrere contro le decisioni dell'Autorità (se fosse il TAR del Lazio, si rischierebbe di trasformarlo in un «super organismo di controllo del settore»).

Il relatore Rognoni ritiene poi che occorra introdurre norme transitorie, in quanto l'Autorità non sarà in grado di funzionare se non dopo parecchi mesi l'entrata in vigore della legge ed è pertanto necessario che il Ministero si surrogi ad essa nell'immediato. Dopo aver auspicato una riflessione sul numero dei dipendenti di cui l'Autorità dovrà aver bisogno, osserva che il grande merito della legge che si vuole varare dovrà essere quello di creare in Italia un mercato della multimedialità. Bisogna però fare attenzione a favorire una vera liberalizzazione del mercato: qui si instaura tutta la tematica del regime concessorio e autorizzatorio (i paesi industrializzati si avviano ad adottare regimi autorizzatori, mentre l'ordinamento giuridico italiano è ancora legato all'istituto della concessione, che però potrebbe essere limitata alla installazione delle reti e non anche alla gestione del servizio).

Il relatore ROGNONI, passando quindi più specificamente al tema radiotelevisivo, auspica preliminarmente un grande senso di responsabilità da parte di tutti nel valutare ciò che è effettivamente utile per il paese. La presenza di troppi interessi forti in questa materia rende difficile poter avere da parte di ciascuno posizioni illuminate; eppure su alcuni punti si può trovare una convergenza. In primo luogo non può essere dimenticata la sentenza della Corte costituzionale e si può condurre un'adeguata riflessione sul numero delle reti e dei programmi, alla luce delle potenzialità enormi offerte dalla rivoluzione digitale. Vi è poi il grande tema degli affollamenti pubblicitari, che può essere affrontato tenendo conto che il mercato italiano è quello, nell'ambito del mondo occidentale, che ha il maggior numero di televisioni nazionali e che da ciò derivano tutte le anomalie pubblicitarie, che dovranno essere ricondotte entro limiti accettabili. Dovrà comunque essere verificato nella sua concreta effettività il tema del limite del 30 per cento delle risorse mentre, per quanto concerne le tv locali (che in Italia sono ben 750), giudica positiva la scelta della delega legislativa, pur ritenendo che debbano esserne meglio definiti i principi direttivi.

Ha la parola quindi il ministro MACCANICO, il quale risponde preliminarmente ad un quesito del presidente Petruccioli sui tempi entro i quali deve essere varata l'Autorità affinché poi possa arrivare a conclusione il processo di privatizzazione della STET. Su questo aspetto il Governo chiede la massima celerità, soprattutto per quanto concerne l'esame del disegno di legge 1021 e peraltro esso si riserva - ove i tempi non fossero rispettati - la possibilità di intervenire anche con decreto-legge sulla base di un testo licenziato da uno dei rami del Parlamento. Espri-me comunque gratitudine verso la Commissione per l'impegno che sta

dimostrando e manifesta la convinzione che le telecomunicazioni rappresentino oggi il centro propulsivo dello sviluppo del paese.

Il Governo, con i disegni di legge in esame e con il decreto-legge n. 444, ha voluto dare una visione unitaria al problema, dimostrando però adeguata attenzione anche all'esigenza del rispetto degli articoli 21 e 41 della Costituzione. Si è ritenuto necessario recuperare i ritardi accumulati dal nostro paese rispetto alla normativa europea, ma si è voluto anche tenere conto (come linea guida) dei risultati dei lavori della «Commissione Napolitano». In una situazione in cui si registra un regime di monopolio nelle telecomunicazioni e di duopolio nelle televisioni, non è facile passare rapidamente ad un regime di liberalizzazione del mercato e allora il Governo ha tenuto presente l'esigenza di assicurare il massimo di pluralismo senza indebolire i maggiori soggetti operanti sul mercato. La visione dell'Esecutivo è priva di qualsiasi volontà dirigista ed egli è disponibile ad accogliere ogni modifica migliorativa che venisse indicata dalla Commissione, salvo ovviamente difendere la struttura portante dei disegni di legge.

Le due Commissioni all'interno dell'Autorità non sono divise tra telecomunicazioni e televisioni, bensì fra infrastrutture e servizi. La composizione dell'Autorità appare equilibrata e si è voluto superare il modello della legge n. 481 assegnando alle due Camere il potere elettivo dei membri dell'Autorità. Dichiaro di non credere che vi possa essere un contrasto tra i provvedimenti governativi e la riserva di legge, poichè tutte le attività dell'Autorità trovano origine nella legge e nelle direttive comunitarie. Quanto al contraddittorio, afferma che l'Autorità deve essere un organo di piena garanzia, ma non solo degli operatori, bensì anche degli utenti e dei consumatori.

Sul problema del 20 per cento delle risorse trasmissive, fa presente che esso consente di tenere conto dell'evoluzione tecnologica: quando sarà possibile distribuire servizi televisivi in digitale, ciascun soggetto potrà trasmettere un numero superiore di programmi, purchè entro detto limite. Finchè si resta nell'ambito della televisione analogica, bisogna rispettare il dettato della Corte costituzionale, letto però anche alla luce dei *referendum*. D'altra parte se si vuole garantire a tutte le emittenti una parità di copertura del territorio, non è tecnicamente possibile prevedere più di dieci concessioni nazionali.

Sul problema del 30 per cento delle risorse fa notare che la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che l'articolo 21 della Costituzione prevale sulla ricerca della massima ottimizzazione delle risorse da parte di un'azienda. Nell'ambito della «Commissione Napolitano» il limite del 30 per cento era stato individuato quale soglia di allarme per un intervento dell'Autorità. Il Governo riparte da questo limite ma è disponibile ad accogliere i suggerimenti del Parlamento.

Ricorda che le leggi dei maggiori paesi europei si ispirano ai seguenti principi: nessun soggetto può controllare più di una emittente nazionale via etere; si prevede la incompatibilità tra emittenza via satellite e via etere; si vietano le cosiddette proprietà incrociate tra televisione e stampa quotidiana e periodica. Il senatore De Corato ha lamentato che le norme dei disegni di legge governativi sarebbero costruite contro il leader dell'opposizione ma va tenuto presente che

in nessuna democrazia è consentito ad un *leader* politico di controllare la stampa e la televisione.

Il Governo, con la proposta di recepimento delle direttive comunitarie, ha poi dimostrato la piena volontà di liberalizzare il mercato delle comunicazioni, aprendolo all'ingresso di tutti gli operatori. Il disegno di legge n. 1138 cerca di favorire le alleanze tra gli operatori, in piena sintonia con le legislazioni più avanzate. La normativa deve quindi essere letta alla luce delle direttive comunitarie che oramai governano il settore.

Sul tema del regime autorizzatorio e concessorio, fa notare che secondo l'impostazione del Governo è chiaro che tutte le attività economiche saranno soggette al semplice regime della autorizzazione, mentre la concessione riguarda solamente l'uso del suolo pubblico, o di risorse scarse come l'etere e la numerazione telefonica. Il codice postale già prevede che l'installazione di reti su suolo privato debba essere soggetto alla sola autorizzazione e per questo non si è voluto ripeterlo nei disegni di legge. D'altra parte l'istituto della concessione per il suolo pubblico avvantaggia le aziende, poichè con esso vengono riconosciuti i diritti di servitù per il transito delle stesse reti su beni anche non pubblici. Qualsiasi politica che tenda al decentramento deve consentire ai comuni di programmare lo sviluppo urbanistico e quindi conferire loro il potere di concedere l'uso del suolo pubblico secondo criteri di ottimizzazione delle risorse ambientali. Si tratta però di concessioni vincolate: esse devono essere assegnate una volta rispettati i vincoli urbanistici.

Il ministro Maccanico dissente con quanti hanno affermato che il provvedimento del Governo sarebbe troppo favorevole al gestore pubblico: consentire la coesistenza delle imprese globali con quelle piccole e medie, sapendo che il mercato interno è già ora aperto alle imprese estere, è un compito difficilissimo. Non sono stati previsti divieti tra le diverse attività, in sintonia con le legislazioni più moderne, a condizione però che siano smantellati i monopoli. E allora la presenza delle quattro dorsali alternative (che saranno probabilmente gestite da grandi operatori internazionali) e il potere dei comuni di rilasciare le concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico nell'ultimo miglio saranno condizioni importanti per un mercato competitivo. Se si vogliono porre tutti gli operatori in posizione di sostanziale parità è necessario che tutti possano ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

In tema di asimmetrie, osserva che l'ingresso della STET nel settore radiotelevisivo dovrebbe riguardare solo le nuove tecnologie. Giudica improprio pensare che un'azienda investa grandi somme di denaro nella cablatura del territorio e poi venga costretta a limitarsi ad affittare ad altri le fibre ottiche. Con tale limite nessuna azienda continuerebbe ad investire e una tale asimmetria sarebbe anche in contrasto con le liberalizzazioni in corso nei Paesi più avanzati. È ovvio però che il mercato debba essere garantito: la separazione contabile, prevista nel disegno di legge, serve ad impedire un sussidio incrociato delle attività e poi vi sono norme sulla interconnessione e sul diritto di accesso alle reti.

Concorda con il relatore Rognoni circa l'assunto secondo cui è assai difficile definire con legge il concetto di servizio universale e crede anch'egli che l'Autorità non possa essere lasciata da sola,

ma qui si entra in quelle scelte che variano nel tempo e che dovrebbero essere lasciate all'Esecutivo, in rapporto dialettico con il Parlamento.

Sulla RAI, infine, riaffermata la centralità del servizio pubblico, fa presente che la terza rete federata potrà essere strumento per consentire un decentramento della produzione che tenga conto delle peculiarità culturali e dei mercati limitrofi. La struttura del Nord-est potrebbe avere come riferimento la Mitteleuropa, mentre quella del Sud potrebbe ricercare una *leadership* nel Mediterraneo. Ricorda infine che paradossalmente nel mercato globale sarà sempre più importante coprire settori specializzati e culturalmente ben identificati.

Il presidente PETRUCCIOLI propone che il disegno di legge n. 1021 e connessi e il disegno di legge n. 1138 e connessi tornino ad essere esaminati disgiuntamente.

La Commissione conviene.

Il Presidente propone inoltre la fissazione del termine degli emendamenti al disegno di legge n. 1021 e connessi per giovedì 17 ottobre alle ore 18 mentre per il disegno di legge n. 1138 e connessi per martedì 22 ottobre alle ore 18. Propone inoltre che anziché procedere alla costituzione di un comitato ristretto si tengano riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per arrivare alla definizione di possibili convergenze sui punti essenziali della riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Il senatore DE CORATO dichiara di aderire alla procedura proposta dal Presidente, ritiene tuttavia necessario più tempo per la presentazione degli emendamenti; propone pertanto che sia fissata un'unica data per la presentazione degli emendamenti sia in relazione al disegno di legge n. 1021 che al disegno di legge n. 1138 indicando la giornata di mercoledì 23 ottobre. Si associa il senatore BOSI.

Il senatore CASTELLI chiede invece chiarimenti sulle riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ritenendo più proficua la costituzione di un comitato ristretto che possa o elaborare un testo unificato o esaminare gli emendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che i testi cui andranno riferiti gli emendamenti sono senz'altro quelli di iniziativa governativa e cioè i disegni di legge nn. 1021 e 1138. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi sono invece finalizzate a una verifica di ordine politico sulle possibili intese che le forze politiche possono elaborare in relazione alle questioni più importanti contenute nei disegni di legge. Propone inoltre di fissare un'unica data per la presentazione di emendamenti sia al disegno di legge n. 1021 che al disegno di legge n. 1138 per martedì 22 ottobre alle ore 18.

Il senatore DE CORATO dichiara di aderire a quest'ultima proposta del Presidente e ribadisce la necessità di riunire l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per chiarire i nodi politici legati alla riforma del sistema delle telecomunicazioni.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1219) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che erano stati illustrati tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.0.1X. Chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.1X/1 mentre esprime parere favorevole sui subemendamenti 1.0.1X/2, 1.0.1X/3, 1.0.1X/4. Esprime parere contrario sul subemendamento 1.0.1X/5 e parere favorevole sull'1.0.1X/8 (se tale subemendamento non venisse approvato esprime in subordine parere favorevole sull'1.0.1X/9 e sui subemendamenti 1.0.1X/6, 1.0.1X/7, 1.0.1X/10 e 1.0.1X/11 di contenuto analogo). Esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti 1.0.1X/12, 1.0.1X/13, 1.0.1X/14 e 1.0.1X/15.

Il sottosegretario LAURIA fa presente che il subemendamento 1.0.1X/1 è finalizzato a rendere più celere il recepimento della direttiva contenuta nella lettera e) del comma 1 dell'emendamento 1.0.1X in relazione alle comunicazioni via satellite. Il testo dell'emendamento infatti imporrebbe al Governo di iniziare nuovamente l'*iter* di recepimento che, ormai, si trova ad un punto avanzato. Ribadisce quindi le ragioni del subemendamento 1.0.1X/9 mentre dichiara di condividere i pareri espressi dal relatore su tutti gli altri subemendamenti.

Il senatore ROGNONI interviene per annunciare il proprio voto contrario sul subemendamento 1.0.1X/1.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.0.1X/1, il senatore ERROI ritira l'emendamento 1.0.1X/7.

Il senatore DE CORATO esprime quindi il voto contrario della sua parte politica sul subemendamento 1.0.1X/1 mentre anticipa il voto favorevole sugli emendamenti 1.0.1X/2, 1.0.1X/3, 1.0.1X/4e avverte che la sua parte politica si asterrà sull'emendamento 1.0.1X/5.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti il subemendamento 1.0.1X/1 che, dopo l'annuncio di voto contrario del senatore Baldini e favorevole del senatore Bosi, è respinto. Posti separatamente ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Baldini ed Erroi, i subemendamenti 1.0.1X/2 e 1.0.1X/3 sono accolti.

Il Presidente propone l'accantonamento del subemendamento 1.0.1X/4 di contenuto analogo al subemendamento 1.0.1X/14.

Pone quindi ai voti il subemendamento 1.0.1X/5 che viene respinto dopo dichiarazione di voto contrario del senatore Baldini.

Il presidente Petruccioli fa presente che i subemendamenti che vanno dall'1.0.1X/6 fino all'1.0.1X/11 hanno analogo contenuto, ad eccezione del subemendamento 1.0.1X/8 presentato dai senatori Falomi e Rognoni. Pone pertanto ai voti il subemendamento 1.0.1X/9, presentato dal Governo, che risulta respinto; pone poi ai voti il subemendamento 1.0.1X/8, che risulta accolto. Dichiaro pertanto preclusi i subemendamenti 1.0.1X/6, 1.0.1X/7, 1.0.1X/10 e 1.0.1X/11.

Il presidente Petruccioli pone congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 1.0.1X/12 e 1.0.1X/13 che vengono accolti. Pone quindi ai voti congiuntamente, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 1.0.1X/14 e 1.0.1X/15 che risultano accolti. Dichiaro pertanto assorbito il subemendamento 1.0.1X/4.

Il presidente Petruccioli pone infine ai voti l'emendamento 1.0.1X, come risultante dalle modifiche accolte, che risulta approvato.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per l'esple-

tamento da parte delle imprese che esercitano il servizio pubblico radio-mobile di comunicazione GSM e di altre imprese, scelte mediante gara;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonché, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, con graduale liberazione delle frequenze dei sistemi analogici, in attuazione della direttiva comunitaria 87/372;

d) ripartire gli oneri derivanti dalla dismissione di servizi da parte del Ministero della difesa tra le imprese autorizzate a gestire tali servizi;

e) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro».

1.0.1X (Nuova formulazione)

IL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.0.1X

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente al comma 3, lettera b), dell'articolo 1-bis, sostituire le parole da «i sistemi DECT» fino alle parole: «stabilire» con le seguenti: «il sistema DECT, stabilendo».

1.0.1X/1

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «per l'uso del suolo pubblico e l'utilizzazione dello spettro radioelettrico».

1.0.1X/2

ROGNONI, FALOMI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «per l'espletamento da parte delle imprese» sino a: «scelte mediante gara» con le seguenti: «per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM;».

1.0.1X/3

FALOMI, ROGNONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «al servizio DECT» sino alla fine della lettera con le seguenti: «ai servizi DCS 1800 e DECT, stabilendo le misure idonee per garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento degli operatori nel mercato;».

1.0.1X/4

FALOMI, ROGNONI

Sopprimere la lettera c) del comma 3.

1.0.1X/5

CAMBER

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo le verifiche di mercato tenendo presente le esigenze degli utenti».

1.0.1X/6

DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo le verifiche di mercato tenendo presente le esigenze degli utenti».

1.0.1X/7

ERROI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «con graduale» sino a: «direttiva comunitaria 87/372» con le seguenti: «coerentemente con la direttiva comunitaria 87/372, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/8

ROGNONI, FALOMI

Alla lettera c), comma 3, sostituire le parole da: «con graduale» alle parole: «direttiva comunitaria 87\372», con le seguenti: «coerentemente con le indicazioni comunitarie, secondo le verifiche di mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/9

IL GOVERNO

Alla lettera c), comma 3, sostituire le parole da «con graduale» alle parole: «direttiva comunitaria 87\372», con le seguenti: «coerentemente con le indicazioni comunitarie, secondo le verifiche di mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/10

BOSI, FIRRARELLO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «in attuazione della direttiva comunitaria 87/372».

1.0.1X/11

BOSI, FIRRARELLO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.0.1X/12

SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.0.1X/13

ROGNONI, FALOMI

All'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio».

1.0.1X/14

IL GOVERNO

All'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio».

1.0.1X/15

BOSI, FIRRARELLO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

28ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1377) Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; de Ghislanzoni Cardoli; Nardone e Tattarini

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella precedente seduta si era svolta la discussione generale, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà quindi conto del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione e del parere di nulla osta, espresso dalla 5ª Commissione, sui profili di competenza. Avverte quindi che si passerà alla votazione del disegno di legge composto da un articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti.

Il senatore CUSIMANO dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento, che risulta dall'unificazione di tre disegni di legge presentati all'altro ramo del Parlamento, di cui uno ad iniziativa di deputati di Alleanza Nazionale. Ricorda, altresì, di avere lui stesso, più volte, proposto un emendamento di identico tenore, riferito a diversi provvedimenti, che non era stato finora possibile approvare in via legislativa. Esprime, pertanto, profonda soddisfazione per il varo della normativa che affronta un problema molto sentito, risolvendo una questione di giustizia.

Il senatore GERMANÀ preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su un provvedimento che appare pienamente condivisibile, in quanto affronta in modo definitivo una situazione imputabile ad un eccesso di spirito burocratico.

Il senatore FUSILLO dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare sul provvedimento in esame, che compie un atto di giustizia nei confronti dei ricercatori dipendenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il senatore ANTOLINI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando criticamente come tale situazione pare derivare da ragioni di ordine burocratico.

Il relatore PIATTI preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica - l'Ulivo, richiamandosi alle ragioni già esposte in sede di relazione e ribadisce che nessuna colpa può essere addebitata ai lavoratori che hanno subito, al pari del settore della ricerca, un danno evidente. Ricorda, infine, che, in sede di discussione della prossima manovra finanziaria, la questione della riforma del comparto della ricerca sarà all'esame del Parlamento e richiama una vicenda analoga (relativa ad un provvedimento approvato per gli enologi alimentari), nella quale non si è potuto finora procedere all'applicazione della normativa per la mancanza di alcuni pareri prescritti.

Il PRESIDENTE esprime vivissima soddisfazione per l'orientamento unanimemente favorevole della Commissione sul provvedimento in esame.

Pone quindi in votazione il disegno di legge (composto di un articolo unico), che risulta approvato all'unanimità.

SULL'ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE DI LATTE TRASMESSE DALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ALL'AIMA
(A007 000, C09ª, 0018ª)

Il PRESIDENTE segnala all'attenzione del sottosegretario BORRONI l'esigenza, esposta da alcuni senatori, di acquisire agli atti della Commissione i dati relativi alle consegne delle quote latte (i cosiddetti moduli «L1»), sottolineando che tali dati (che dovrebbero essere già trascritti su supporti magnetici) sono alla base per l'effettuazione della procedura di compensazione e quindi del calcolo del superprelievo, eventualmente dovuto. Nel far rilevare come l'acquisizione di tali informazioni può rilevare anche ai fini dell'esame del decreto-legge n. 463, assegnato alla Commissione, invita il rappresentante del Governo a trasmettere tale richiesta all'AIMA (i cui uffici dispongono degli archivi relativi).

Il RAPPRESENTANTE del Governo assicura che si farà carico di rappresentare questa esigenza di documentazione avanzata dalla Commissione, riservandosi di valutare quali siano le modalità più opportune di esposizione dei dati.

IN SEDE REFERENTE

(1346) Conversione in legge, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 1ª Commissione favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sull'emendamento 3.9 (con la motivazione che sarebbe difforme dal principio di buon andamento in quanto trattasi di parere parlamentare su atti amministrativi sufficientemente regolati e orientati dalla legge). Dà altresì conto del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti.

Il senatore ANTOLINI illustra l'emendamento 1.1, volto ad applicare la ripartizione di cui alla legge n. 491, l'emendamento 1.2, che fa riferimento, per l'assegnazione delle somme di cui al comma 2, alla produzione lorda vendibile, nonchè l'emendamento 1.3, volto a sopprimere il comma 4.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti e tre tali emendamenti, e dopo che il senatore CUSIMANO e il senatore BUCCI hanno preannunciato l'astensione dei relativi Gruppi, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore ANTOLINI illustra l'emendamento 2.1 (volto a sopprimere la facoltà di proposta del Ministro), nonchè il connesso emendamento 2.2 (che affida al Comitato permanente per le politiche agroalimentari la verifica dello stato di attuazione degli interventi).

Dopo che il relatore FUSILLO e il sottosegretario BORRONI hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, tali emendamenti, con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BIANCO illustra l'emendamento 3.1 e il connesso emendamento 3.2, volti a realizzare un trasferimento degli impianti a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato (trattandosi di stabilimenti realizzati con soldi pubblici), come pure illustra gli emendamenti 3.5 (volto a invertire parzialmente l'ordine di priorità dei soggetti cui possono essere trasferiti gli impianti) e l'emendamento 3.8 (volto a prevedere l'assegnazione direttamente alle regioni dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo).

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 3.3, volto a prevedere anche la garanzia occupazionale oltre che della continuità produttiva

degli impianti, e l'emendamento 3.4, soppressivo delle lettere *b)* e *c)* del comma 2, soffermandosi sulla situazione produttiva in atto degli impianti, che, secondo la documentazione trasmessa dal Governo (che a suo avviso non sembra rispondente alla realtà) evidenzerebbe che dei trentasei impianti costruiti ventiquattro sarebbero funzionanti, mentre solo tre impianti non sarebbero utilizzabili, soffermandosi infine sulla situazione dell'impianto di Caltagirone.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 3.6, per le motivazioni già esposte nel suo intervento in discussione generale.

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 3.7 (volto a sopprimere il comma 3) e 3.10 (volto a destinare le risorse risultanti dall'approvazione dell'articolo 3 in particolare agli stanziamenti relativi al credito agrario), tenuto conto della esigenza di rimpinguare tali finalità di spesa.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 3.9 (volto a prevedere l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, in ordine al decreto di ripartizione dei fondi di cui al comma 3), sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere contrario. Precipato al riguardo che il parere verte su un decreto ministeriale volto a ripartire fondi in relazione alle finalità di cui alla legge n. 491 del 1993, istitutiva del Ministero, sottolinea in particolare che, in relazione a un caso analogo di ripartizione di stanziamenti, da effettuare annualmente con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro (in relazione ai contributi a favore di enti, associazioni e altri organismi), il comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla legge finanziaria 1996) prevede - per tutti i Ministeri - la previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti: ritiene pertanto opportuno insistere per la votazione di tale emendamento.

Il relatore FUSILLO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, favorevole sull'emendamento 3.3 (comunicando alla Commissione di avere richiesto al Dicastero una tabella riassuntiva dei dati sul numero degli occupati, pari a circa 570 addetti fissi e circa 1500 addetti stagionali); esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.4, si rimette al Governo sull'emendamento 3.6, mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.8; in senso favorevole sull'emendamento 3.9 (dichiarando di condividere le ragioni esposte dal presidente Scivoletto) e contrario sull'emendamento 3.10.

Dopo che il RELATORE, su richiesta del senatore Minardo, ha precisato che la valutazione contraria sull'emendamento 3.10 attiene all'opportunità che la ripartizione dei fondi sia stabilita dall'Esecutivo, ha la parola il sottosegretario BORRONI, il quale esprime parere contrario sull'emendamento 3.1; favorevole sull'emendamento 3.2 e 3.3; contrario sull'emendamento 3.4 e sul 3.6 (per le ragioni già esposte); nonchè si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.5 e 3.7; si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.8; è favorevole sull'emendamento 3.9 e si esprime in senso contrario

sull'emendamento 3.10, in quanto determina un eccessivo irrigidimento nella destinazione dei fondi.

Il RELATORE, alla luce dei pareri espressi dal rappresentante del Governo, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 3.2 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta accolto, come pure risulta accolto all'unanimità l'emendamento 3.2.

È quindi posto ai voti ed accolto all'unanimità l'emendamento 3.3, come pure risulta accolto l'emendamento 3.4.

Assorbito l'emendamento 3.6 e precluso l'emendamento 3.5, il senatore MINARDO dichiara di ritirare l'emendamento 3.7.

Sono quindi posti ai voti ed accolti gli emendamenti 3.8 e 3.10, mentre l'emendamento 3.9 è precluso.

Il presidente avverte che, in Assemblea, potrà essere valutata l'opportunità di eventuali riformulazioni tecniche a scopo di coordinamento.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere la relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0018ª)

Il senatore CUSIMANO, tenuto conto dell'andamento dei lavori e dell'esigenza di ottenere chiarimenti in ordine ai meccanismi di nomina, che sarebbero oggetto di revisione da parte del Governo, propone di chiedere una proroga dei termini di emissione del parere, iscritto all'ordine del giorno della Commissione, relativo alla nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, facendo rilevare come potrebbe essere opportuna la sconvocazione della seduta di domani mattina, tenuto conto che per il disegno di legge n. 1242 sono già previste, per domani pomeriggio, delle audizioni in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che si tratta anche di valutare se rinnovare il ciclo di audizioni già svolte sulla precedente versione del decreto e che il senatore Minardo ha sottolineato l'opportunità di procedere all'audizione informale degli assessori regionali all'agricoltura

e degli organismi professionali, la Commissione conviene sulla proposta avanzata dal senatore Cusimano, incaricando il presidente Scivoletto di trasmettere tale richiesta di proroga al Presidente del Senato, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 139-*bis*; conviene, altresì, sulla sconvo- cazione della seduta già convocata per domani alle ore 9.

Il PRESIDENTE precisa quindi che il programma delle nuove audi- zioni potrà essere ulteriormente definito nella riunione, già convocata per domani, alle ore 14,30, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rap- presentanti dei Gruppi.

Il senatore SARACCO sollecita lo svolgimento della sua interroga- zione (n. 3-00261) sulle quote latte e sul pagamento del prezzo del latte e il senatore MURINEDDU sollecita la sua interrogazione (n. 3-00199) sulla crisi degli allevamenti bovini in Sardegna.

Il senatore GERMANÀ richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di segnalare al Governo, anche attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, la grave situazione in cui, per effetto dei recenti gravi fenomeni di maltempo, versano molte zone del paese, facendo in particolare riferimento alla costa tirrenica della provincia di Messina.

Il senatore MARINI richiama all'attenzione della Commissione l'esi- genza di procedere a verifiche e sopralluoghi sul campo, onde appron- dire alcuni profili di interesse della Commissione.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare di avere già segnalato all'at- tenzione del Governo l'esigenza di una sollecita risposta alle citate inter- rogazioni, come pure all'interrogazione n. 3-00268 del senatore Bucci su materia analoga. Fa, infine, rilevare che, in sede di esame del decreto- legge n. 463, la Commissione potrà procedere all'esame e all'approvazio- ne di eventuali ordini del giorno, del tenore esposto dal senatore Germanà.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già previ- sta per domani, giovedì 10 ottobre alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1346**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La somma di cui al comma 1 è ripartita secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

1.1

ANTOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le somme di competenza regionale di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni in base alla percentuale ottenuta dal rapporto fra la produzione lorda vendibile (PLV) regionale e quella nazionale».

1.2

ANTOLINI

Sopprimere il comma 4.

1.3

ANTOLINI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti da due o più regioni e province autonome di Trento e Bolzano».

2.1

ANTOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata dal Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni».

2.2

ANTOLINI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al CIPE un programma per il trasferimento» inserire le altre: «a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato».

3.1

ANTOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti,» inserire le altre: «a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato,».

3.2

ANTOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «impegno a garantire» inserire le altre: «l'occupazione e».

3.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere le lettera b) e c).

3.4

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.6

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale;

c) alle regioni in cui sono dislocati».

3.5

ANTOLINI

Sopprimere il comma 3.

3.7

MINARDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono assegnati alle regioni in cui sono ubicati gli impianti di cui al comma 1».

3.8

ANTOLINI

Al comma 4, dopo le parole: «con decreti del Ministro del tesoro», inserire le altre: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

3.9

SCIVOLETTO

Al comma 4, aggiungere infine: «con particolare riferimento agli stanziamenti relativi al credito agrario».

3.10

MINARDO

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

28ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il commercio estero CABRAS e per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario CARPI risponde all'interrogazione n. 3-00078 chiedendo, in primo luogo, come l'affidamento dei lavori da parte della SNAM alla Bonatti spa sia avvenuta a seguito di una regolare gara di appalto secondo le procedure previste dalla direttiva europea 1993/38. Analogamente, nell'autorizzazione dei subappalti sono state osservate tutte le disposizioni di legge in materia. I lavori non hanno subito ritardi rispetto ai programmi stabiliti e consentiranno il tempestivo approvvigionamento del gas.

Considerato quanto sopra, la SNAM non ha titolo per intervenire nei rapporti tra la Bonatti spa ed i suoi subappaltatori. Tuttavia, tenuto conto della situazione, la SNAM stessa, pur non avendo alcun obbligo formale, ha invitato la Bonatti a farsi promotrice di un incontro con i subappaltatori fornendo, in tal senso, la propria più ampia disponibilità a collaborare per una positiva soluzione delle controversie. La Bonatti ha risposto sostenendo la inopportunità di tale richiesta essendosi in presenza di un contenzioso sulla interpretazione dei contratti di competenza della magistratura in parte concluso ed in parte ancora in corso.

Il Ministero dell'industria da parte sua incoraggerà l'iniziativa della SNAM affinché il contenzioso venga risolto tra le parti in tempi rapidi senza che abbiano a risentirne i livelli occupazionali e l'esistenza stessa delle imprese subappaltatrici.

Il senatore DE CAROLIS, apprezzata la tempestività della risposta, si dichiara soddisfatto, ma invita il Governo a seguire la vicenda con la

massima attenzione promuovendo anche incontri tra tutte le parti interessate, che coinvolgono quindi gli amministratori della Bonatti, le imprese subappaltatrici ed i rappresentanti dei lavoratori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE CAROLIS richiama preliminarmente l'attenzione sull'importanza del decreto, che prevede l'istituzione dell'Ente tabacchi italiano con la natura di ente pubblico economico e la sua trasformazione in una o più società per azioni entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. Ricordato poi come l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si sia recentemente caratterizzata per una gestione antieconomica e non più confacente alle esigenze di oggi, si sofferma dettagliatamente sulla sua articolazione produttiva e sul numero degli addetti attualmente dell'ordine di 11.000 unità, di cui 1.550 in procinto di transitare nell'amministrazione finanziaria. Il punto più controverso del decreto è rappresentato dall'articolo 4 relativo al personale: il parere favorevole che egli intende proporre alla Commissione dovrà prevedere che siano assicurate adeguate garanzie al detto personale, seguendo la strada già individuata in altri casi di privatizzazione. Ritiene poi che andrebbe previsto un termine meno stringente per la trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni.

Si apre la discussione generale.

Interviene il presidente CAPONI, dichiarando di condividere le linee emerse dalla relazione svolta: si tratta infatti di una delle poche privatizzazioni su cui anche la sua parte politica concorda, ritenendo non trattarsi di un settore strategico per l'economia nazionale. Ciò non di meno, occorre considerare che il peso dell'industria del tabacco è tutt'altro che trascurabile, producendo un introito finanziario di circa 20.000 miliardi, di cui 12.000 provenienti dalla manifattura del tabacco, e fornendo occupazione a 11.000 dipendenti, senza contare l'indotto imperniato sulla coltivazione del tabacco che conta circa 150.000 addetti. Si tratta quindi di pervenire alla eventuale privatizzazione con modalità che producano riflessi meno dirompenti sull'economia nazionale; Al riguardo si richiama al rischio che l'approvvigionamento non si realizzi più su tabacchi nazionali, da ritenersi più costosi rispetto a quelli di altra provenienza. Conclusivamente ritiene che vadano adottate una serie di cautele consistenti essenzialmente nel prevedere un allungamento da uno a due anni del termine per la trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in società per azioni; nell'assicurarsi che sulle modalità di eventuali dismissioni siano chiamate a pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari; nel prevedere infine adeguate garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori. Il Governo, nel frattempo, dovrebbe apprestare i mezzi per la riconversione produttiva delle aree coltivate a tabacco.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che l'intento della sua parte politica nell'appoggiare i processi di privatizzazione sta essenzialmente nel liberare risorse per il mercato; non gli pare che il provvedimento in titolo realizzi tale obiettivo, posto che esso prevede la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in ente pubblico economico. Anche le modalità di realizzazione della privatizzazione ad essa sottesa gli appaiono criticabili: mancano infatti - a suo modo di vedere - i presupposti della necessità e dell'urgenza che dovrebbero stare alla base dell'adozione di un decreto-legge. Conclusivamente il suo Gruppo è contrario all'istituzione di un ente pubblico economico ed è parimenti contrario alla realizzazione di tale trasformazione attraverso la decretazione d'urgenza.

Il senatore Athos DE LUCA condivide le argomentazioni del relatore e del presidente Caponi e si dice quindi favorevole all'espressione di un parere favorevole con osservazioni. Richiama poi l'attenzione sull'ingente patrimonio immobiliare - spesso situato nei centri storici delle città - che fa capo all'Amministrazione autonoma e si domanda che tipo di destinazione potranno avere le numerose saline ad essa facenti capo. Si tratta di questioni molto delicate che meritano la dovuta attenzione: di qui il consenso del suo gruppo all'avvio del processo di privatizzazione, ma la concomitante perplessità per quanto concerne il metodo.

Il senatore DEMASI esprime forti perplessità sul contenuto del decreto, in cui mancano adeguate garanzie in ordine all'occupazione e al futuro delle coltivazioni di tabacco. Suggerisce quindi al Governo un rallentamento dei tempi del processo di privatizzazione ed esprime da parte del suo gruppo un parere contrario al provvedimento in titolo.

Il senatore NAVA manifesta una posizione severamente critica, ritenendo necessario un approfondito ripensamento per non creare maggiori difficoltà al settore. Occorrerebbe in realtà partire da scelte strategiche relative alla produzione agricola e solo in seguito, ed alla luce di esse, procedere alla privatizzazione.

Il senatore PAPPALARDO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore con le osservazioni da lui formulate e con quella del presidente Caponi relativa alla necessità che in materia siano chiamate a pronunciarsi le competenti Commissioni parlamentari. Problema sicuramente centrale è il destino che sarà riservato al personale; con meno preoccupazioni egli vede la questione delle eventuali riconversioni produttive delle attività agricole impennate sul tabacco, non ritenendo che si determini automaticamente, a seguito della privatizzazione, un dirottamento dei canali di approvvigionamento.

Il senatore TRAVAGLIA, nel condividere le osservazioni già formulate dal senatore Ascutti, sottolinea come la sua parte politica non sia contraria alla privatizzazione ma alle modalità con cui essa viene delineata dal decreto. Si tratta infatti di una falsa privatizzazione, impennata sulla trasformazione automatica dell'Ente pubblico economico in una società per azioni avente come unico azionista il Tesoro.

Il senatore WILDE si esprime a favore del passaggio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al settore privato, ma critica le modalità con cui detta privatizzazione viene attuata. Preannuncia quindi il voto di astensione della Lega Nord per la Padania indipendente.

Il senatore PALUMBO concorda con la proposta di esprimere un parere favorevole, in cui siano evidenziate le perplessità e le riserve emerse dal dibattito.

Si chiude la discussione generale.

Replica il relatore DE CAROLIS rilevando come dal dibattito sia emerso un orientamento favorevole alla privatizzazione, che deve però realizzarsi attraverso una serie di tappe cadenzate, fornendo una serie di garanzie al personale e ai settori produttivi interessati.

Il presidente CAPONI pone quindi ai voti la proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore WILDE informa di aver presentato un disegno di legge a sua firma avente ad oggetto la riforma dell'ICE.

Il presidente CAPONI assicura che, non appena tale disegno di legge sarà assegnato alla Commissione, verrà posto all'ordine del giorno per procedere al suo esame congiuntamente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore PALUMBO chiede di poter intervenire dopo avere approfondito il contenuto dei disegni di legge ed eventualmente anche alla luce delle audizioni informali che sono state programmate. Prega quindi il Presidente di non chiudere oggi la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara che, al di là della prosecuzione della discussione generale, il suo Gruppo è comunque pronto sin d'ora ad iniziare l'esame articolo per articolo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che sarebbe opportuna, per l'approfondimento dei provvedimenti in titolo, l'istituzione di un apposito comitato ristretto.

Il presidente CAPONI, nell'assicurare al senatore Travaglia che la sua proposta sarà tenuta nel debito conto una volta conclusa la discussione generale, riscontrato che nella seduta odierna nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CAPONI comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 15,30, inizierà invece alle ore 16.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

38ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0017º)

Il presidente SMURAGLIA propone alla Commissione di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute da convocare per la prossima settimana il disegno di legge n.1263, recante modifica al comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1994, n.146, in materia di disciplina dello sciopero dei servizi pubblici essenziali. Si tratta di una proposta intesa ad ampliare la sfera di autonomia amministrativa e finanziaria attribuita alla Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n.146, secondo un auspicio espresso da più parti e in particolare dai componenti della suddetta Commissione recentemente cessati dall'incarico.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(1137) BATTAFARANO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(Rinvio del seguito dell'esame per il disegno di legge n. 215. Esame e rinvio e congiunzione con il disegno di legge n. 215 per il disegno di legge n. 1137)

Il senatore MANFROI riferisce sul disegno di legge n. 1137 osservando che in esso è affrontata la stessa materia oggetto del disegno di

legge n. 215, relativamente alla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi. Il relatore ricorda che con la legge n. 36 del 1974 fu concessa la possibilità di chiedere la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per invalidità e vecchiaia ai lavoratori che, specialmente nei primi anni del dopoguerra, avevano subito licenziamenti a carattere discriminatorio. Tuttavia, molti lavoratori, pur in possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, non esercitarono nei termini indicati i diritti ivi previsti, per vari motivi, e pertanto con la legge n. 648 del 1979 furono riaperti i termini per la presentazione delle domande, senza però riuscire neanche in questa occasione a sanare integralmente le posizioni dei licenziati per motivi politici o sindacali. Il disegno di legge n. 215 si propone di conseguire tale obiettivo, mediante una riapertura del termine originariamente previsto dalla citata legge n. 36 del 1974. Il disegno di legge n. 1137 amplia in modo sostanziale la platea dei possibili beneficiari, poichè include, oltre ai dipendenti privati - come prevede il disegno di legge n. 215 - i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i militari, cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1959 per mancato rinnovo del contratto di lavoro o per essersi avvalsi di disposizioni di legge riguardanti l'esodo volontario.

Il relatore dà quindi conto dettagliatamente degli articoli che compongono il disegno di legge n. 1137, soffermandosi in particolare sull'articolo 3, che prevede l'istituzione di un comitato per l'esame delle domande dei dipendenti pubblici volte ad ottenere la ricostruzione della posizione assicurativa, e sull'articolo 6, recante le norme di copertura finanziaria. A tale proposito, rileva che il numero dei lavoratori interessati al provvedimento all'esame dovrebbe aggirarsi attorno alle 500 unità per il settore pubblico e a meno di 1.000 per il settore privato, e che pertanto gli oneri finanziari relativi sono alquanto esigui.

In conclusione, il relatore propone di procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge n. 215 e n. 1137, stante l'identità della materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato l'attenzione sulla opportunità di individuare un testo base, al quale fare riferimento per le eventuali proposte di emendamenti, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

(1381) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il relatore BEDIN, il quale fa presente che il decreto-legge costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999, concorrendo agli obiettivi finanziari della stessa manovra in termini di riduzione del fabbisogno di

tesoreria: il Documento di programmazione economico-finanziaria faceva esplicito riferimento all'accesso all'istituto del *part time* da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento quantifica il risparmio di spesa, in termini di fabbisogno di cassa, derivante dal decreto-legge, in 52 miliardi per il 1997, 310 miliardi per il 1998 e 688 miliardi per il 1999; per il 2006, ultimo anno preso in considerazione, viene previsto un risparmio di 1579 miliardi. Si tratta di previsioni che dovranno essere approfondite per verificare se, a causa di ragioni derivanti da una non completa strumentazione legislativa del provvedimento, non si creino piuttosto condizioni che possono condurre ad un decremento delle entrate, in ragione del decremento contributivo che si verificherà, in particolare nel settore del lavoro autonomo. Oltre al *part time*, prosegue il relatore, vi sono altri obiettivi di riforma esplicitamente indicati nella relazione del Governo, secondo il quale la normativa pre-vigente avrebbe favorito l'instaurarsi tra l'impresa e il pensionato-lavoratore di una convenienza reciproca al ricorso al pensionamento anticipato e al successivo reimpiego del pensionato per mezzo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di un contratto di consulenza, entrambi meno costosi in termini previdenziali: ciò determina uno speculare svantaggio per i soggetti deboli, come i giovani in cerca di prima occupazione, i lavoratori in mobilità e i disoccupati.

Illustrato quindi analiticamente il contenuto dei singoli commi dell'articolo 1, nel cui quarto comma si trova il nucleo centrale del decreto-legge e cioè una nuova disciplina in materia di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro, il relatore conclude svolgendo osservazioni in merito ad alcuni punti specifici che richiedono un chiarimento. In particolare, osserva che il comma 1 dispone che l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione che non può essere superiore al 50 per cento, ma richiede anche che il rapporto a tempo parziale non sia inferiore alle diciotto ore settimanale: non è quindi chiaro se il limite del 50 per cento sia posto ai fini dell'applicazione della normativa, ovvero costituisca esclusivamente un limite massimo di riduzione dell'importo pensionistico. Sempre al comma 1, si prevede che la facoltà ivi disciplinata può essere concessa con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda: non è chiaro se, nel caso in esame, si applichi la normativa sulla decorrenza della pensione di anzianità di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 335 del 1995 e all'allegata tabella B, non specificando nulla al riguardo nè la relazione illustrativa nè quella tecnica. Quanto al comma 3, non è ben chiaro il collegamento di quanto in esso si prevede nell'ultimo periodo, e cioè che nell'ambito delle amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni, e la *ratio* del comma 1 che stabilisce essenzialmente uno scambio tra pensionamento anticipato e nuova occupazione.

Osserva successivamente che la deroga al divieto di cumulo stabilito dal comma 4 per i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione dovrebbe essere integrata comprendendovi anche i trattamenti liquidati con il massimo dell'anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti qualora questo fosse diverso dai 40 anni. Sempre in merito al quarto comma, rileva che il divieto di cumulo, poichè tra le forme di

redditi da lavoro sembrano doversi includere anche quelli derivanti dalla partecipazione a commissioni e le indennità di cariche elettive, rischia di escludere la partecipazione degli anziani alle attività di pubblica utilità promosse dagli enti locali, partecipazione che costituisce un elemento di «ricchezza» per la società. Sempre in merito al comma 4, ritiene opportuno ricordare che la diversità di requisiti sull'età anagrafica tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi era stata giustificata anche con la diversità di regole sul cumulo di pensione e reddito da lavoro tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Infine, per quanto riguarda il comma 5, osserva che il pregevole principio dello scambio tra pensione e nuovo lavoro non può ragionevolmente essere applicato nel caso del lavoratore autonomo e di un suo dipendente.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 16 ottobre alle ore 18.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale rileva che il decreto-legge in titolo riproduce, con alcune limitate modifiche, il decreto-legge n. 404, il cui esame fu concluso dalla Commissione con l'approvazione di un ordine del giorno, nel quale venivano fornite indicazioni e suggerimenti al Governo relativamente alle eventuali modifiche da introdurre in sede di reiteratione del provvedimento, stante l'impossibilità di pervenire alla sua conversione in legge nei termini costituzionali. Peraltro, già il decreto-legge n. 404 aveva introdotto ben poche modifiche al precedente decreto-legge n. 300, anch'esso decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, e pertanto, dando per acquisite le relazioni già svolte rispettivamente sul decreto-legge n. 300 e sul decreto-legge n. 404, il relatore avverte che si limiterà ad illustrare le poche modifiche normative intervenute con l'emanazione del decreto-legge in titolo.

L'articolo 4 ai commi 26 e 27 disciplina l'applicazione delle norme sulla mobilità «lunga», di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, con la quale si prevede l'erogazione dell'indennità di mobilità fino al raggiungimento dell'età del pensionamento per i lavoratori con determinata anzianità anagrafica e contributiva. La nuova formulazione del comma 27 amplia la platea dei lavoratori destinatari di tale beneficio – quantificata in 8.000 unità dal decreto-legge n. 404 – disponendo che le aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni possano presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, oggetto di accordo sindacale, una nuova istanza, per avvalersi delle sopra richiamate disposizioni sulla mobilità lunga, nel limite di 2.000 unità di personale, che vanno

quindi considerate aggiuntive rispetto alle precedenti 8.000. Nello stesso comma vengono conseguentemente ridefiniti gli oneri finanziari.

Con il comma 2 dell'articolo 9 si modifica la disciplina relativa al termine per l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego, esercitabile da parte dei dipendenti degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, e, tenendo presente le concrete possibilità di assorbimento da parte del settore pubblico, si consente la revoca dell'opzione già esercitata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto entro il 31 ottobre del 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni.

Sempre all'articolo 9, il comma 19 differisce al 31 dicembre 1997 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993, relativo all'attribuzione temporanea di mansioni superiori, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale proposito, sarebbe opportuno che il Governo precisasse il motivo per il quale ha ritenuto di dover introdurre tale disposizione contestualmente alla previsione di proroga, entro lo stesso termine, dei contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego.

Viene opportunamente riformulato il comma 21 dell'articolo 29, con il recepimento delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione al termine dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 404: l'attuale normativa, infatti, modificando radicalmente la discutibile impostazione recata dal decreto-legge n. 404, attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente «Poste italiane», a decorrere dal 1 dicembre 1994, in caso di assunzioni da parte dell'ente medesimo. La riformulazione del comma 23, infine, è rispondente al rilievo mosso nell'ordine del giorno sopra citato in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 318 del 1996 convertito con la legge n. 402 del 1996.

Avviandosi alla conclusione, il relatore esprime rammarico per il mancato recepimento da parte del Governo di gran parte delle indicazioni contenute nel già ricordato ordine del giorno, in particolare per quanto concerne la disciplina dei contratti di solidarietà, le norme in materia di mobilità, la copertura previdenziale per i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e la revisione del regime fiscale del sussidio ad essi erogato. Ciò, peraltro, non impedisce di richiamare l'attenzione in via prioritaria sull'esigenza di pervenire alla definitiva conversione in legge del provvedimento in titolo, anche alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale sulla reiterazione dei decreti-legge. Pur non escludendo la possibilità di migliorare singole parti del decreto-legge n. 510, con specifici emendamenti, la mancata conversione in legge dello stesso aprirebbe un varco difficilmente colmabile per quanto riguarda la copertura normativa, amministrativa e finanziaria di interventi che coinvolgono migliaia di lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che si dovrà adottare per il provvedimento in titolo l'*iter* più accelerato possibile e fissare pertanto un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, anche in relazione al

fatto che la maggior parte delle norme ivi contenute sono già state prese in considerazione dalla Commissione nel corso dell'esame dei decreti-legge precedenti sullo stesso argomento, il n.300 e il n. 404, e che molte delle proposte di modifica non potranno presumibilmente che riprodurre quelle già presentate nelle precedenti occasioni.

Il senatore MULAS osserva al riguardo che lo stesso sottosegretario Pizzinato aveva anticipato che la conversione delle norme in esame avrebbe potuto avvenire, in ragione degli impegni parlamentari connessi alla sessione di bilancio, non prima del febbraio-marzo 1997; pur ritenendo indispensabile non compromettere gli interessi di tutti i cittadini coinvolti dalle misure contenute nel decreto-legge, ritiene opportuno dedicare tutto il tempo necessario per consentire un esame approfondito del decreto-legge.

Il relatore PELELLA ricorda che la recentissima sentenza della Corte Costituzionale in tema di decretazione d'urgenza rende chiara la necessità di convertire in legge il provvedimento in esame, se non si vuole che si producano gravi danni per migliaia di lavoratori.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che l'articolo 78 del Regolamento prescrive che la votazione finale su un decreto-legge avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento, qualunque sia lo stato dell'esame in sede di Commissione: ritiene suo dovere fare tutto il possibile perchè la Commissione svolga appieno il suo ruolo di organo chiamato a istruire compiutamente l'esame preliminare a vantaggio dell'Assemblea.

Dopo brevi interventi del senatore FILOGRANA e del senatore CORTELLONI, i quali entrambi si pronunciano per un esame accurato del testo, il senatore DUVA ritiene del tutto condivisibili le affermazioni del relatore e del Presidente, ispirate al buon senso e ad un certo spirito di efficienza che si rende ormai opportuno in presenza dello stato di sofferenza economica e sociale in cui versano i cittadini interessati al provvedimento e a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale. Dichiarò fin d'ora, pertanto, che limiterà il suo contributo alla discussione e alla presentazione di proposte emendative limitatamente alle proposte che la Commissione aveva unanimemente fatto confluire nell'ordine del giorno approvato lo scorso 19 settembre in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n.404, e che non sono state prese in considerazione dal Governo nel provvedimento di reiterate. Al riguardo, nel ringraziare il Governo, e in particolare il sottosegretario Pizzinato, per aver inserito nel provvedimento le norme interpretative concernenti l'INPGI, rileva con amarezza che lo stesso sforzo non è stato possibile praticare per quanto riguarda i punti 3 e 6 dell'ordine del giorno. Conclude rivolgendo al Presidente l'appello ad adoperarsi perchè il lavoro della Commissione si svolga nei tempi più rapidi possibile, al fine di evitare il rischio che si producano effetti sociali disastrosi in conseguenza della mancata conversione del decreto-legge.

Il senatore MANFROI intende rappresentare invece le esigenze dei senatori che non desiderano esaminare in fretta il provvedimento, e che

anzi ritengono opportuno un ulteriore sforzo di miglioramento, la cui necessità è dimostrata dallo stesso intervento del senatore Duva.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti al sottosegretario Pizzinato il merito al comma 21 dell'articolo 9, che concerne l'ente «Poste italiane», in particolare per quanto riguarda il termine ivi previsto del 30 novembre 1996 e il numero dei soggetti interessati.

La senatrice MANIERI, nel sottolineare che il provvedimento coinvolge migliaia di lavoratori impiegati in lavori socialmente utili non solo nel Mezzogiorno, ma anche in molte regioni del Nord, afferma che tutti i parlamentari, a prescindere dal partito o dallo schieramento di appartenenza, dovrebbero mirare all'interesse generale che in questo caso vuole che non siano gettate nella disperazione tante famiglie. Osserva inoltre, in relazione alle perplessità manifestate anche da senatori della maggioranza, che il provvedimento in esame non è la legge quadro sui lavori socialmente utili, ma un decreto-legge reiterato ormai da anni e che rischia di essere definitivamente affossato dalla presentazione di un numero eccessivo di emendamenti. A meno che non ci sia una pregiudiziale politica di fondo, è opportuno perciò impegnarsi a individuare i punti essenziali e indispensabili che abbisognano di miglioramenti e approvare quindi il provvedimento in tempi rapidissimi.

Il senatore MONTAGNINO ricorda che lo scorso settembre la Commissione realizzò l'unanimità concordando le richieste di modifica da rivolgere al Governo in previsione della reiterazione del decreto-legge n.404: egli personalmente ritiene doveroso, secondo il principio della coerenza, attenersi all'ordine del giorno allora approvato, per concentrare l'approfondimento e le proposte di modifica sulle parti di quel documento non recepite dal Governo.

Il senatore MULAS richiama il Governo all'impegno di elaborare una legge quadro sui lavori socialmente utili e, sottolineati il ruolo e i doveri che spettano ad un partito di opposizione, afferma che sarebbe quanto mai opportuno espungere il decreto-legge da tutte le aggiunte che con il tempo sono state inserite e che non riguardano affatto i lavori socialmente utili e concernono a volte vantaggi accordati in maniera discriminatoria ad alcune specifiche imprese, ad esempio nel settore assicurativo.

Dopo che il senatore CORTELLONI si è pronunciato anch'egli per uno snellimento del decreto-legge, interviene, per rispondere ai quesiti sollevati, il sottosegretario PIZZINATO il quale rileva innanzitutto che il Governo non ha potuto recepire nel decreto-legge alcune delle richieste contenute nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione - quelle concernenti i contratti di solidarietà, le aziende in amministrazione controllata, le iscrizioni nelle liste di mobilità per le aziende con meno di 16 dipendenti - non per dissensi sul merito, ma per problemi di copertura finanziaria. Si sofferma poi sul comma 21 dell'articolo 9 concernente l'ente «Poste italiane», facendo presente che la modifica inserita nell'attuale decreto-legge è stata concordata tra tutti i Ministeri compe-

tenti e ascoltati i soggetti interessati; rende noto poi che sono attualmente occupati con contratto a tempo determinato presso l'ente 145 lavoratori già in forza alla Maserati e 228 lavoratori, di cui 140 oltre i 32 anni e 88 con età inferiore, già della società «Send Italia» che aveva avuto in appalto la consegna dei telegrammi in dodici città italiane. Le norme in questione riguardano inoltre 15-20 mila «trimestrali» impiegati dall'ente per far fronte a particolari emergenze in determinati periodi dell'anno e per sopperire a carenze di organico conseguenti a squilibri nella dislocazione del personale. Per assicurare pari diritto a tutti i lavoratori interessati, la norma in questione prevede che essi devono far domanda entro il 31 novembre prossimo e che si procederà quindi all'assunzione, fatti salvi i diritti dei lavoratori già in forza alla Maserati e alla Send Italia, con contratto a tempo indeterminato sulla base di precise priorità e in forza di una graduatoria, i cui criteri di formazione hanno ottenuto l'assenso dei rappresentanti sindacali e dell'ente. Fa quindi presente che le cause intentate di questi lavoratori che si sono sentiti lesi nei loro diritti a causa di un errore compiuto dall'ente, che è ricorso per la loro assunzione alla normativa in vigore prima della sua trasformazione giuridica, hanno già prodotto 400 sentenze circa a favore dei lavoratori, 380 dei quali sono già stati riassunti con contratto a tempo indeterminato.

Il sottosegretario si richiama quindi, per quanto riguarda i lavori socialmente utili, ai dati analitici già forniti per iscritto alla Commissione nei giorni scorsi, ricordando peraltro che i soggetti impiegati in lavori socialmente utili sono, al momento, 100 mila circa, che a giugno 323 mila risultano i lavoratori in mobilità e 100 mila quelli in Cassa integrazione straordinaria - tutti impiegabili in lavori socialmente utili - e che ammontano a 1 milione e 20 mila i disoccupati a lunga durata con età inferiore a 24 anni. Informa inoltre che proprio oggi si è tenuta una riunione interministeriale nel corso della quale si è stabilito che la proposta di legge-quadro sarà presentata entro il corrente anno e sottolinea che non poche esperienze di lavori socialmente utili hanno evidenziato un'alta qualità dei servizi resi, come ad esempio la mappatura delle zone a rischio sismico, e l'utilità del loro impiego anche a livello locale. Conclude infine ribadendo la necessità di compiere ogni sforzo affinché il decreto-legge sia convertito, se non si vuole correre il rischio di compromettere il futuro immediato di milioni di persone in qualche maniera interessate alle misure in esame.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di mercoledì 16 ottobre 1996.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(1059) BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 26 settembre 1996.

Il relatore GRUOSSO informa la Commissione sugli esiti di un incontro che ha avuto oggi con rappresentanti del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, i quali hanno suggerito delle proposte di modifica ai testi in esame.

Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 641.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente che le risorse sulle quali il legislatore potrà contare relativamente agli interventi sul Fondo ammontano a 28 miliardi annui a partire dal 1 gennaio 1997, comprensivi dei 13 miliardi già stanziati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 510.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 17 ottobre 1996.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

31ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 16,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1362) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Senza discussione è approvato l'articolo 1 nel quale si esaurisce il disegno di legge di conversione.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore, senatore Camerini, di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito, chiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

*La seduta inizia alle ore 15,25.**Interviene, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del Regolamento, il dottor Michele Boato.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale**

(R048 000, C13ª, 0001°)

Il presidente GIOVANELLI dà la parola al dottor BOATO, che esordisce illustrando i dati ufficiali sulla situazione dei rifiuti in Italia negli ultimi tre lustri: essi sono raddoppiati da sei a tredici milioni di tonnellate annue, seppur con un incremento medio annuo del 3 per cento (rispetto al 5 per cento di quindici anni fa). Gli imballaggi e le frazioni di rifiuti secchi dal 18 per cento del totale sono passati al 44 per cento: in proposito, occorre ricordare che la produzione di rifiuti può essere ridotta solo ampliando le attività di recupero, che constano del riutilizzo e del riciclo.

Il decreto legislativo dà troppo poco spazio alla frazione umida dei rifiuti, essendo menzionato il compostaggio soltanto all'articolo 35 (nell'ambito della definizione di riciclo organico); l'incentivazione di tale attività va invece accresciuta, anche estendendo agli impianti di compostaggio la deroga di cui all'articolo 22, comma 10. Quanto agli imballaggi, la soluzione più idonea ad una loro riduzione passa per il ritardare il più possibile il loro ingresso nel ciclo dei rifiuti, ad esempio estendendo il sistema dei vuoti a rendere nonchè quello della ricarica a spina per i contenitori di liquidi; anche la cauzione obbligatoria rappresenta un incentivo alla restituzione dei contenitori, per cui andrebbe normata con

maggiore dettaglio, anche mediante la previsione di un idoneo ammon-tare.

La proliferazione degli inceneritori in Germania ha prodotto un loro sovraccarico, ma non è solo questo rischio a dover essere considerato: il costo dell'incenerimento ed il suo impatto occupazionale è diverso da quello, assai più basso, dello smaltimento in discarica (rispetto al quale la raccolta differenziata ha in qualche caso un costo leggermente superiore). Ai compiti dello Stato dovrebbe essere aggiunta anche l'adozione obbligatoria di imballaggi standardizzati, incentivandone la diffusione anche mediante una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Una previsione specifica sarebbe necessaria anche per la durata massima dei beni prodotti, in modo da superare gli accordi oligopolistici che spesso sono stretti tra aziende per la creazione di beni di consumo in media più deperibili degli altri.

La definizione di rifiuto risente ancora di un elemento soggettivo assai incerto, quale quello della volontà di disfarsi del bene: a ciò si aggiunge il proseguire sulla strada indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in riferimento ad alcune nozioni, quale quella di rifiuto solido urbano ricomprensiva anche dei tossico-nocivi giacenti sul suolo comunale, ovvero quella di rifiuto allo stato liquido, che include gli scarichi idrici.

Passando ad osservazioni più puntuali, il dottor Boato prospetta l'opportunità di collegare le previsioni di cui all'articolo 8 con quelle dell'articolo 16, al fine di fornire agli amministratori locali strumenti di azione anche per casi particolari, come ad esempio quelli di aziende in fallimento. In risposta ad uno specifico quesito del senatore STANISCIÀ con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, egli precisa poi che la proposta appena formulata potrebbe avere una valenza anche riguardo alle responsabilità che tale comma assegna agli amministratori locali. Ritenendo poi molto importante inserire una correzione nel comma 1 dell'articolo 14, nel senso di rendere alternative, ai fini dell'emissione di ordinanze, le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e le analoghe situazioni che comportano invece tutela dell'ambiente, egli suggerisce di inserire all'articolo 15 quale organo di controllo la regione attraverso le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Dopo aver formulato altresì una proposta di modifica al comma 2 dell'articolo 16, egli si sofferma sugli articoli 19 e 20, sottolineando che l'elemento culturale inteso come formazione ed educazione ambientale è altrettanto importante di quello tecnologico. Suggerite altresì altre modifiche agli articoli 21, 22, 27, prospetta, con riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 37, di affidare al responsabile del coordinamento dei consorzi anche il compito di fissare la misura delle cauzioni per i consumatori nel caso di ricorso al «vuoto a rendere»; propone poi di aggiungere alla lettera *c*) dell'articolo 43 i riproduttori di suoni *hi-fi* e una nuova lettera relativa alle lampade al neon che possono essere rigenerate. Dopo aver fatto presente che sarebbe opportuno ricomprendere tra i consorzi obbligatori quello dei film plastici, già istituito per legge, si sofferma sull'istituzione della tariffa proponendo, alla luce delle esperienze che si sono già consolidate con successo in molti comuni settentrionali, di commisurare la parte variabile di essa alla quantità di rifiuti che vanno a smaltimento, in modo da stimolare così i cittadini a ridurre

la quantità di tali rifiuti anche attraverso il compostaggio da effettuare in proprio.

Suggerendo, quindi, di precisare, all'articolo 54, che la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste dalla nuova normativa spetta al presidente della giunta regionale anzichè genericamente alla regione, sottolinea la necessità di mantenere in vita la disposizione di cui alla legge n. 441 del 1987 (che sarà abrogata con il decreto in esame) relativa alla preselezione delle plastiche cloroderivate, nonchè di definire molto chiaramente il significato dei termini «preselezione» e «pretrattamento» nell'ambito dell'articolo 10.

Al riguardo, i senatori BORTOLOTTO e GIOVANELLI esprimono l'avviso che tali definizioni, così come formulate nell'ambito dell'articolo 3, potrebbero costituire un utile punto di riferimento.

Si passa alla formulazione di quesiti da parte di senatori.

Il senatore MANTICA chiede chiarimenti in merito al compostaggio richiamato dal dottor Boato, soprattutto al fine di comprendere se esso includa anche i residui da cucina, ovvero prevalentemente il verde da falciatura come avviene in Germania. Per quanto riguarda invece la pratica del «vuoto a rendere», si chiede se sia possibile oggi in Italia reinvertire una tendenza ormai consolidata in modo che tale cambiamento conduca a risultati significativi. Premesso poi che i costi dell'incenerimento in Italia sono molto elevati in quanto gli impianti utilizzati sono quasi tutti di prima generazione, ma proprio per questo tali costi non sono significativi nel confronto con i costi del conferimento in discarica ovvero del riciclaggio, dichiara che a lui non risulta comunque che la raccolta differenziata sia più economica del ricorso all'inceneritore. In ogni caso, per rendere economicamente conveniente la raccolta differenziata, occorre anche esser certi che si crei un mercato per i prodotti derivanti dai processi di riciclaggio e non basta, a suo avviso, per sostenere la bontà di tale sistema, richiamare l'esperienza tedesca la quale ha prodotto risultati positivi all'interno del paese ma in un contesto assolutamente peculiare e generando comunque dei costi per molti paesi limitrofi. Condivide invece quanto affermato dal dottor Boato in merito all'opportunità di riciclare i film plastici, anche se sarebbe a suo avviso opportuno prevedere strutture provinciali o comunali ma non nazionali, considerato il basso valore dei prodotti da essi ricavabili. Condivide altresì l'ipotesi di prevedere nell'ambito dei consorzi la contestuale presenza di produttori, distributori ed utilizzatori, ma ricorda l'importanza di definire poi con assoluta chiarezza su quali soggetti gravano la responsabilità e gli oneri. Fa infine presente, con riferimento alle emissioni di diossina, che oggi esistono tecnologie in grado di assicurare da qualunque rischio di dispersione di tale sostanza nell'ambiente.

Il senatore RIZZI si sofferma sull'articolo 27, comma 2, del testo proposto, richiedendo le presumibili ragioni per le quali al Ministero dell'ambiente sia conferita la possibilità di stabilire entro trenta giorni le modalità di previa catalogazione dei rifiuti pericolosi.

Il senatore STANISCIA giudica assai complessa per i comuni l'applicazione della tariffa; quanto al costo degli inceneritori, da esso dovrebbe detrarsi il valore economico del recupero energetico che può ricavarci; infine, occorre determinare criteri certi di responsabilizzazione dei produttori, ad esempio per i contenitori di plastica.

Il senatore SPECCHIA chiede se sia condiviso il giudizio di eccessiva proliferazione dei livelli pianificatori, espresso da altri soggetti auditi; anche la natura semplificatoria delle procedure è stata discussa, mentre sarebbe utile un preciso giudizio sulla necessità di consorzi obbligatori ovvero sulla possibilità di adesione volontaria.

Risponde alle domande formulate il dottor BOATO, secondo cui il compostaggio in Germania, non diversamente da quello italiano, utilizza il verde da falciatura o gli scarti da cucina in base alle indicazioni dettate al riguardo dalla normativa di dettaglio posta a livello comunale. Con riferimento al decreto in esame, sarebbe comunque molto interessante prevedere una disciplina dei livelli di qualità del *compost* (ad esempio, i limiti massimi di azoto presenti) che potrebbe essere opportunamente definita a livello centrale. Fa poi presente che tra gli impianti di compostaggio, quelli che trattano materiale preselezionato non soltanto sono sovraccarichi, ma offrono anche un alto profitto economico; viceversa, l'assenza di preselezione rende meno efficace il trattamento e più limitati i ritorni economici; non si può comunque escludere la possibilità di mantenere due diverse linee di trattamento negli impianti esistenti. Il mercato del *compost* può essere valorizzato creando un mercato che consideri il ruolo delle organizzazioni dei contadini: non a caso vari comuni hanno deciso di creare impianti di compostaggio non prima di essersi assicurati l'esistenza di utilizzatori.

Il riciclo della plastica è preferibile al conferimento in discarica, ma resta comunque evidente che il riuso rappresenta l'alternativa meno costosa: il produttore responsabilizzato non potrebbe che preferire il sistema dei «vuoti a rendere» a quello dei «vuoti a perdere», che generano un costo aggiuntivo per lo smaltimento successivo. L'importazione di plastica dalla Germania è elevata perchè la capacità di riciclo dell'Italia è maggiore di quella esistente fino a qualche tempo fa in quel paese; quanto ai consorzi obbligatori, gli obiettivi fissati dalla legge n. 475 del 1988 sono falliti limitatamente alla plastica, per la quale era fissato un parametro del 40 per cento ancora abbondantemente inevaso. La preselezione della plastica lavorata è assai più efficace delle costosissime camere di post-combustione, per evitare la produzione di diossine; quanto al costo degli inceneritori, esso risulta elevato anche considerando il possibile recupero energetico.

L'oratore conclude proponendo l'eliminazione del livello di pianificazione nazionale, in quanto i piani regionali appaiono bastevoli a disciplinare la materia, alla luce dell'esperienza acquisita negli scorsi tre lustri; infine, l'introduzione della tariffa potrà non risultare eccessivamente complicata per i comuni, dopo l'inevitabile fase di prima applicazione.

Il presidente GIOVANELLI, comunicando che la prevista audizione del dottor Walter Ganapini non avrà più luogo, a causa di sopravvenuti

impegni del medesimo, ringrazia il dottor Boato, la cui audizione è conclusa, e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva alla seduta di domani.

IN SEDE REFERENTE

(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli

(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che il relatore ha richiesto il rinvio del seguito dell'esame congiunto, riservandosi di valutare la possibilità di proporre il trasferimento alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

*SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN PREPARAZIONE DELLA XV CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)
(A008 000, C23ª, 0002ª)*

Il presidente BEDIN, avuto riguardo a quanto da lui già portato all'attenzione della Giunta nella seduta del 2 ottobre scorso preannuncia che in occasione della Conferenza di Dublino gli aspetti relativi al ruolo e alle prospettive della COSAC saranno da lui illustrati a nome della delegazione italiana unitamente al presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, onorevole Ruberti. Ricorda, quindi, che l'Ufficio di presidenza allargato della Giunta si è incontrato giovedì scorso con il sottosegretario Fassino, della cui disponibilità non può che dare atto. In occasione dell'incontro si è potuto constatare che da parte del Governo non è ancora maturata una posizione definita circa le modalità di rafforzamento della Dichiarazione n. 13 sull'informazione dei Parlamenti nazionali, su cui la Giunta e la Commissione per le politiche dell'Unione europea hanno concordato delle proposte.

Informa, inoltre, i presenti di aver ricevuto una lettera dal Ministro degli esteri il quale espone per grandi linee quale sia la situazione dei lavori della Conferenza intergovernativa (CIG) per la revisione del Trattato di Maastricht e nella quale - in particolare - il Ministro si dice consapevole della esigenza di continuare ad avere l'ampio sostegno del Parlamento sulle questioni europee.

Il Presidente dichiara di fare affidamento sulla preannunciata disponibilità del Governo per avviare nel più breve tempo possibile un dialogo serrato sull'andamento della Conferenza intergovernativa e, più in generale, sul ruolo della Giunta.

Ha quindi la parola il senatore TAPPARO il quale illustra, in vista della Conferenza di Dublino, il contributo della Delegazione per quanto riguarda le politiche per l'occupazione in Italia. Avverte di aver tracciato la propria esposizione sulla base degli importanti accordi sul costo del lavoro del luglio 1993 e dell'accordo per il lavoro del settembre scorso sottolineando - in particolare - che i principi guida che ispirano la politica italiana in materia di occupazione fanno riferimento al Libro bianco di Delors.

L'oratore indica gli aspetti della formazione, della ricerca e dell'innovazione nonché specifiche politiche per il lavoro, come il rilancio dell'apprendistato, la formazione continua, la formazione permanente, il lavoro interinale, la rimodulazione e riduzione dell'orario di lavoro - nell'ambito delle indicazioni della direttiva comunitaria in materia - ed infine, dei lavori socialmente utili.

Dopo avere anche messo in luce che obiettivo importante per la lotta alla disoccupazione è anche quello di accrescere l'impatto positivo dei Fondi strutturali, il senatore Tapparo conclude ricordando che nel documento da lui predisposto ha voluto anche dar conto delle risorse previste per le politiche del lavoro nella legge finanziaria attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

A sua volta il senatore MAGNALBÒ dà brevemente conto dell'impostazione del documento da lui predisposto per quanto attiene ai problemi occupazionali nel settore agricolo.

In particolare l'oratore mette in evidenza che occorrerebbe una scelta innovativa rivolta ad affrontare la grave crisi di cui soffre il comparto agricolo, avviando iniziative imprenditoriali che assumano preferibilmente la forma societaria, la quale meglio - egli osserva - può consentire il confluire di forze finanziarie e lavorative. Prosegue il senatore Magnalbò dando conto delle diverse realtà che si identificano nel territorio nazionale con riferimento alle zone vocate, alle zone poco vocate e alle zone incoltivabili ognuna delle quali - sottolinea l'oratore - può essere fonte di interessanti interventi che ne rispettino le caratteristiche e producano occupazione.

Seguono brevi interventi e richieste di precisazioni dei senatori BESOSTRI, MONTICONE, DANIELE GALDI e MANZI, cui i senatori TAPPARO e MAGNALBÒ forniscono i necessari chiarimenti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0003^o)

Il senatore BESOSTRI richiede che la Giunta si esprima sul disegno di legge n. 1034 recante «Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» il quale al suo articolo 27, comma 1, nella parte sostitutiva dell'articolo 108, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 contiene una norma a suo avviso incompatibile con la disciplina comunitaria relativa all'appalto di servizi. Il senatore Besostri ritiene che la funzione di filtro di compatibilità fra ordinamento nazionale e or-

dinamento comunitario deve essere svolta dalla Giunta in maniera completa, non solo sui testi che facciano riferimento in maniera esplicita alle norme comunitarie, ma in particolare avuto riguardo ai disegni di legge che, come quello da lui segnalato, vi collidano in maniera sostanziale.

Il presidente BEDIN informa che sul disegno di legge in questione la Giunta non si è espressa in quanto il provvedimento non è stato ad essa assegnato.

Seguono interventi del senatore BESOSTRI, delle senatrici SQUARCIALUPI e DANIELE GALDI e nuovamente del PRESIDENTE.

La Giunta conviene, quindi, unanimemente di dare mandato al Presidente di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge n. 1034.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MONTICONE. Il relatore preannuncia un giudizio complessivamente favorevole, pur segnalando alcuni aspetti che a suo avviso meritano attenta valutazione.

In merito alle norme di principio recate dal Titolo I del disegno di legge, il relatore segnala l'esistenza oltre che delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea citate nell'articolo 1, di indirizzi e principi adottati in Carte europee e regionali che andrebbero egualmente menzionati.

Dopo aver quindi messo in luce, con riferimento all'articolo 15, comma 3 del provvedimento, l'esigenza di raccordo con il disegno di legge n. 1219, già esaminato dalla Giunta, per quanto attiene alla attuazione della direttiva 96/2/CE, il relatore, avuto riguardo al successivo comma 4 del medesimo articolo 15, esprime perplessità in merito alla formulazione, che ritiene oscura. Sottolinea, quindi, che mancano le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva 94/46 sulle trasmissioni via satellite per il cui recepimento la «legge comunitaria» per il 1994, legge n. 52 del 1996, recava una apposita delega rimasta a tutt'oggi inattuata.

Con particolare riferimento, poi, alla attuazione della direttiva 96/19/CE per la completa apertura della concorrenza dei mercati di telecomunicazioni, nella quale si indicano - in particolare - i criteri per la realizzazione del servizio universale, il relatore torna a sollecitare l'esigenza di fornire al Governo adeguati indirizzi per l'attuazione mediante un passaggio parlamentare.

Infine dopo aver segnalato, in merito all'articolo 1 del disegno di legge, che il sistema delle comunicazioni involge diritti e libertà garantiti dalla Costituzione che non sopportano di essere valutati sullo stesso piano del rispetto della libera concorrenza e della pluralità dei soggetti operatori, il relatore conclude ribadendo che la Giunta deve costruirsi

un ruolo veramente incisivo nella fase di formazione delle direttive comunitarie per svolgere con efficacia la propria funzione istituzionale.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

(1130) DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

(Parere all'8ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del RELATORE la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 13,10.

(A008 000, B55ª, 0001°)

Il Presidente PELLEGRINO, prima di insediare il seggio elettorale, svolge un breve intervento introduttivo, nel corso del quale ritiene doveroso informare i presenti del formale auspicio, contenuto nella lettera di nomina indirizzata dai Presidenti delle Camere, che la Commissione – anche sulla base dell'ampia documentazione raccolta e del lavoro già svolto – concluda utilmente le sue attività entro il termine posto dalla legge e senza necessità di ulteriori proroghe. Da tale auspicio egli si considera vincolato in ragione della carica conferitagli; per la Commissione esso costituisce una autorevole raccomandazione da tenere presente in sede di programmazione dei lavori. Ciò anche per valutare quali filoni di inchiesta, fra i numerosi fin qui aperti, appaiano in ipotesi maturi per la formulazione di un giudizio politico conclusivo e quali, invece, risultino meritevoli di ulteriori approfondimenti di indagine. A tale ultimo riguardo, eventuali iniziative legislative di proroga dovrebbero tenere conto dell'opportunità – se verificata – di riconsiderare e rideterminare i compiti dell'inchiesta parlamentare.

Il Presidente ricorda che è a disposizione un fascicolo di documentazione relativo al lavoro svolto dalla Commissione negli anni precedenti ed invita tutti i commissari a ritirarne copia presso gli uffici.

Il Presidente raccomanda ai diversi Gruppi politici la sollecita segnalazione del nominativo dei rispettivi rappresentanti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza allargato, che così potrà entrare quanto prima nella pienezza della sua attività anche ai fini della programmazione dei lavori.

A conclusione del suo intervento il Presidente – dopo avere ricordato che l'attività della Commissione è disciplinata dal suo Regolamento interno, tuttora vigente – fa distribuire ai presenti il testo di alcune proposte di modifica al Regolamento stesso; tali proposte hanno natura prevalentemente formale e sono volte ad eliminare alcune incertezze in-

terpretative sulla base della costante prassi applicativa fin qui osservata. L'esame delle proposte di modifica potrebbe avere luogo in una delle prossime sedute.

Ha la parola il senatore GUALTIERI, il quale ricorda che sono ancora in corso numerosi procedimenti giudiziari su materie strettamente collegate alle indagini della Commissione. Anche per questo egli ritiene necessarie opportune iniziative affinché la Commissione disponga del tempo indispensabile per esaurire i molteplici compiti ad essa assegnati. Sottolinea altresì l'anomalia delle motivazioni che hanno accompagnato la nomina del presidente Pellegrino da parte dei Presidenti delle Camere.

Il deputato TASSONE esprime l'avviso che nella seduta odierna non possano avere luogo discussioni di merito, essendo tale seduta convocata esclusivamente per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Il senatore CASTELLI osserva che il fitto calendario delle attività dei due rami del Parlamento preclude ogni reale possibilità di concludere i lavori della Commissione entro l'anno corrente e ritiene che il problema dovrebbe essere segnalato ai Presidenti delle Camere.

Il presidente PELLEGRINO, nel ricordare che la Commissione è convocata, per la seduta odierna, in seggio elettorale, valuta meritevoli di attenzione i rilievi formulati dagli intervenuti, ma precisa che eventuali iniziative di proroga o di nuova definizione dei compiti della Commissione non potrebbero ovviamente essere adottate dalla Commissione in quanto tale, ma piuttosto dai singoli parlamentari che se ne rendessero promotori.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B55^a, 0001^o)

Insediato il seggio elettorale, la Commissione procede alle votazioni per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari. Segue lo scrutinio delle schede ad opera dei Segretari provvisori, i deputati Ruzzante e Delbono.

Risultano eletti Vice Presidenti il deputato Grimaldi e il senatore Manca; risultano eletti Segretari i senatori Bonfietti e Palombo.

La seduta termina alle ore 13,50.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(830) *Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura:* rinvio dell'emissione del parere;

(1214) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994:* rinvio dell'emissione del parere;

(1215) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995:* parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

6ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13ª Commissione:

(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio: parere favorevole condizionato e con osservazioni;

alla 12ª Commissione:

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (n. 32): (osservazioni) rinvio dell'esame.
(R144 003, C12ª, 0001°)

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1340) Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1996

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 16

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1997-1999:

Audizione Governatore Banca d'Italia; Associazioni agricoltori; Associazioni cooperative.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15 e 21

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (1236).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

III. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

DIFESA (4^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare (1380).
- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- RUSSO SPENA ed altri. - Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa (1291).

IV. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII, n. 2*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 8).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva in relazione alla attuazione della legge n. 185 del 1990 e allo stato dei controlli in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
 - Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1348).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIENZA ed altri. - Norme sulla libertà e sull'autonomia delle scuole (1169).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- BUCCIARELLI ed altri. - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (806-B).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1347).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinata nell'area di Ivrea: audizione dell'amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15

Sui lavori della Commissione

Richiesta di trasferimento di sede del disegno di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799).

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità (1381).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1272).
- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).
- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale.
